SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 134° — Numero 148**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 26 giugno 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione*:

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 25 giugno 1993, n. 205.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 giugno 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei ministri*
MANCINO, *Ministro dell'interno*
CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, il *Guardasigilli:* CONSO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 26 APRILE 1993, N. 122.

All'articolo 1:

al comma 1, il capoverso 1 è sostituito dal seguente:

«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:

a) con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi»;

al comma 1, il capoverso 2 è soppresso;

al comma 1, il capoverso 3 è sostituito dal seguente:

«3. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«1-*bis*. Con la sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, il tribunale può altresì disporre una o più delle seguenti sanzioni accessorie:

a) obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 1-*ter*;

b) obbligo di rientrare nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora entro un'ora determinata e di non uscirne prima di altra ora prefissata, per un periodo non superiore ad un anno;

c) sospensione della patente di guida, del passaporto e di documenti di identificazione validi per l'espatrio per un periodo non superiore ad un anno, nonché divieto di detenzione di armi proprie di ogni genere;

d) divieto di partecipare, in qualsiasi forma, ad attività di propaganda elettorale per le elezioni politiche o amministrative successive alla condanna, e comunque per un periodo non inferiore a tre anni.

1-*ter*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro di grazia e giustizia determina, con proprio decreto, le modalità di svolgimento dell'attività non retribuita a favore della collettività di cui al comma 1-*bis*, lettera *a)*.

1-*quater*. L'attività non retribuita a favore della collettività, da svolgersi al termine dell'espiazione della pena detentiva per un periodo massimo di dodici settimane, deve essere determinata dal giudice con modalità tali da non pregiudicare le esigenze lavorative, di studio o di reinserimento sociale del condannato.

1-*quinquies*. Possono costituire oggetto dell'attività non retribuita a favore della collettività: la prestazione di attività lavorativa per opere di bonifica e restauro degli edifici danneggiati, con scritte, emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654; lo svolgimento di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, quali quelle operanti nei confronti delle persone handicappate, dei tossicodipendenti, degli anziani o degli extracomunitari; la prestazione di lavoro per finalità di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, e per altre finalità pubbliche individuate con il decreto di cui al comma 1-*ter*.

1-*sexies*. L'attività può essere svolta nell'ambito e a favore di strutture pubbliche o di enti ed organizzazioni privati».

All'articolo 2:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, è punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. È vietato l'accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si recano con emblemi o simboli di cui al comma 1. Il contravventore è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno»;

al comma 3, dopo le parole: «della legge 13 ottobre 1975, n. 654,» *sono inserite le seguenti:* «per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962,»; *e le parole:* «il divieto di accesso disposto a norma dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401,» *sono sostituite dalle seguenti:* «si applica la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e il divieto di accesso».

All'articolo 3:

al comma 1, dopo le parole: «l'attività di» *è inserita la seguente:* «organizzazioni,»; *e le parole:* «da un terzo alla metà» *sono sostituite dalle seguenti:* «fino alla metà».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 *(Perquisizioni e sequestri).* — 1. Quando si procede per un reato aggravato ai sensi dell'articolo 3 o per uno dei reati previsti dall'articolo 3, commi 1, lettera *b)*, e 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, l'autorità giudiziaria dispone la perquisizione dell'immobile rispetto al quale sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che l'autore se ne sia avvalso come luogo di riunione, di deposito o di rifugio o per altre attività comunque connesse al reato. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere l'autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono altresì procedere a perquisizioni dandone notizia, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica, il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore.

2. È sempre disposto il sequestro dell'immobile di cui al comma 1 quando in esso siano rinvenuti armi, munizioni, esplosivi od ordigni esplosivi o incendiari ovvero taluni degli oggetti indicati nell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110. È sempre disposto, altresì, il sequestro degli oggetti e degli altri materiali sopra indicati nonché degli emblemi, simboli o materiali di propaganda propri o usuali di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui alle leggi 9 ottobre 1967, n. 962, e 13 ottobre 1975, n. 654, rinvenuti nell'immobile. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 324 e 355 del codice di procedura penale. Qualora l'immobile sia in proprietà, in godimento o in uso esclusivo a persona estranea al reato, il sequestro non può protrarsi per oltre trenta giorni.

3. Con la sentenza di condanna o con la sentenza di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, il giudice, nei casi di particolare gravità, dispone la confisca dell'immobile di cui al comma 2 del presente articolo, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato. È sempre disposta la confisca degli oggetti e degli altri materiali indicati nel medesimo comma 2».

All'articolo 6:

al comma 2, il secondo periodo è soppresso;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 380, comma 2, lettera *l)*, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: ", delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654"»;

il comma 6 è soppresso.

All'articolo 7:

al comma 1, le parole: «commi 1, lettera *b)*, 2 e 3,» *sono sostituite dalle seguenti:* «commi 1, lettera *b)*, e 3,»; *dopo le parole:* «legge 13 ottobre 1975, n. 654,» *sono inserite le seguenti:* «o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962,»; *e le parole:* «risultano fondati motivi per ritenere che l'attività di» *sono sostituite dalle seguenti:* «sussistono concreti elementi che consentono di ritenere che l'attività di organizzazioni,»;

al comma 3, le parole: «lo scioglimento dell'associazione» *sono sostituite dalle seguenti:* «lo scioglimento dell'organizzazione, associazione».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 1993.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 29.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2576):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (AMATO) e dai Ministri dell'interno (MANCINO) e di grazia e giustizia (CONSO) il 27 aprile 1993.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 27 aprile 1993, con pareri delle commissioni I e VII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 28 aprile 1993.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 27 maggio 1993.

Esaminato dalla II commissione il 29 aprile, il 5, l'11, il 12, il 18, il 19, il 20 e il 25 maggio 1993.

Esaminato in aula l'8 e il 10 giugno 1993 e approvato il 15 giugno 1993.

Senato della Repubblica (atto n. 1308):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 16 giugno 1993, con pareri della commissione 1ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 17 giugno 1993.

Esaminato dalla 2ª commissione il 22 giugno 1993.

Esaminato in aula e approvato il 23 giugno 1993.

93G0275

LEGGE 25 giugno 1993, n. 206.

Disposizioni sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Natura della società concessionaria

1. La società cui è affidato mediante concessione il servizio pubblico radiotelevisivo ha la natura di società per azioni; essa è soggetta alla disciplina delle società di interesse nazionale di cui all'articolo 2461 del codice civile.

Art. 2.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è composto di cinque membri, scelti fra uomini e donne di riconosciuto prestigio professionale e di notoria indipendenza di comportamenti che si siano distinti in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. La carica di membro del consiglio di amministrazione è incompatibile con l'appartenenza al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ai consigli regionali, provinciali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti, nonchè con la titolarità di rapporti di interesse o di lavoro con imprese o società, pubbliche o private, interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria.

2. Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo, nel quadro di una ridefinizione del sistema radiotelevisivo e dell'editoria nel suo complesso da attuare entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i membri del consiglio di amministrazione sono nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Essi durano in carica comunque per non più di due interi esercizi sociali. Alla sostituzione di membri del consiglio cessati dalla carica si provvede con la medesima procedura prevista per la nomina.

3. I membri del consiglio che siano lavoratori dipendenti sono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato.

4. Il consiglio elegge fra i suoi membri, a maggioranza assoluta, il proprio presidente. Il presidente ha la rappresentanza legale della società, convoca e presiede il consiglio. Nell'ambito dei propri poteri il consiglio può conferire deleghe, esclusivamente per periodi limitati e per oggetti specifici, ai propri componenti.

5. Il consiglio, oltre ad essere l'organo di amministrazione della società, svolge anche funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico radiotelevisivo; avvalendosi di proposte del direttore generale, elabora e approva il piano editoriale, nel rispetto degli indirizzi formulati dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi; designa, sentito il direttore generale, la società per la revisione dei bilanci annuali, scegliendola tra quelle che non hanno rapporti anche indiretti con la società concessionaria.

6. Il consiglio, avvalendosi di proposte del direttore generale, approva la proposta di bilancio della società, il piano di investimenti, il piano finanziario, le politiche del personale e i piani di ristrutturazione.

7. Il consiglio ha, inoltre, le seguenti attribuzioni.

a) sulla base di specifici piani, assegna annualmente le risorse economiche alle diverse aree di attività aziendale;

b) su proposta del direttore generale: approva i piani annuali di trasmissione e di produzione dell'azienda e le variazioni che si rendano necessarie, nomina i vice direttori generali e i dirigenti di primo e di secondo livello e ne delibera la collocazione aziendale; approva gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico. nonchè quelli che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 5 miliardi di lire.

8. Il consiglio riceve periodicamente dal direttore generale una relazione sull'andamento dei costi e dei ricavi di gestione, nonchè dati informativi sui costi diretti e di contabilità industriale dei programmi televisivi e radiofonici, sugli atti e sui contratti aziendali con valore superiore all'entità delle procure conferite ai dirigenti di primo livello, sulle assunzioni, sui trasferimenti e sulle promozioni del personale; tramite il presidente, invia annualmente ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica una relazione sull'andamento del servizio pubblico radiotelevisivo.

9. Entro quattro mesi dalla sua costituzione, il consiglio elabora un piano di fattibilità circa la razionalizzazione ed eventuali accorpamenti delle società consociate in linea con il quadro di ridefinizione del sistema radiotelevisivo. Entro i successivi tre mesi, in relazione a quanto sopra, sono modificati gli statuti delle società consociate in modo da stabilire che il numero dei componenti i consigli di amministrazione di tali società sia ricompreso fra le tre e le cinque unità.

Art. 3.

Direttore generale

1. Il direttore generale della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è nominato dal consiglio di amministrazione, d'intesa con l'assemblea dei soci della società; il suo mandato ha la stessa durata di quello del consiglio.

2. Il direttore generale risponde al consiglio di amministrazione della gestione aziendale per i profili di propria competenza e sovrintende alla organizzazione e al funzionamento dell'azienda nel quadro dei piani e delle direttive definiti dal consiglio; partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio.

3. Il direttore generale assicura, in collaborazione con i direttori di rete e di testata, la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive formulate dal consiglio.

4. Il direttore generale ha, inoltre, le seguenti attribuzioni:

a) propone al consiglio le nomine dei dirigenti di cui all'articolo 2, comma 7, lettera *b)*;

b) assume, nomina, promuove e stabilisce la collocazione degli altri dirigenti, nonché, su proposta dei direttori di testata e nel rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri giornalisti e ne informa puntualmente il consiglio;

c) provvede alla gestione del personale dell'azienda;

d) propone all'approvazione del consiglio gli atti e i contratti aziendali di cui all'articolo 2, comma 7, lettera *b)*; firma gli altri atti e contratti aziendali attinenti alla gestione della società;

e) provvede all'attuazione dei piani di cui all'articolo 2, comma 6, e dei progetti specifici approvati dal consiglio in materia di linea editoriale, investimenti, organizzazione aziendale, politica finanziaria e politiche del personale.

5. Il direttore generale trasmette al consiglio le informazioni utili per verificare il conseguimento degli obiettivi aziendali e l'attuazione degli indirizzi definiti dagli organi competenti ai sensi della presente legge.

Art. 4.

Convenzione

1. Entro tre mesi dalla costituzione del nuovo consiglio di amministrazione viene stipulata una nuova convenzione tra la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, anche al fine di adeguare la convenzione stessa alle prescrizioni di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223.

2. La convenzione disciplina, in attuazione della vigente normativa in materia, i compiti e gli obblighi particolari posti a carico della società concessionaria. tale convenzione determina altresì l'ammontare del canone di abbonamento alla radiotelevisione, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, la quota di esso di competenza della società concessionaria stabilita per legge, la percentuale ad essa spettante per gli oneri di riscossione, nonché l'ammontare del canone di concessione, proporzionato a quello sostenuto dalle imprese radiotelevisive private. Qualora non si provveda entro il 31 dicembre 1993, per l'anno 1994 il canone di abbonamento alla radiotelevisione viene rivalutato in misura comunque non superiore al tasso di inflazione registrato nell'anno solare precedente.

3. Prima che sia resa esecutiva, la convenzione è trasmessa alla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che esprime il parere entro trenta giorni.

Art. 5.

Abrogazioni - Entrata in vigore

1. L'articolo 9 della legge 14 aprile 1975, n. 103, gli articoli 5, 6 e 8 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, nonché l'articolo 25 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono abrogati.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 giugno 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— L'art. 2461 del codice civile stabilisce che le disposizioni sulle società per azioni si applichino anche alle società per azioni d'interesse nazionale, compatibilmente con le disposizioni delle leggi speciali che stabiliscono per tali società una particolare disciplina circa la gestione sociale, la trasferibilità delle azioni, il diritto di voto e la nomina degli amministratori, dei sindaci e dei dirigenti.

Note all'art. 4:

— La legge n. 223/1990 reca «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato» (pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 9 agosto 1990).

— Il R.D.L. n. 246/1938 reca «Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni».

Note all'art. 5:

— La legge n. 103/1975 reca «Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva».

— Il D.L. n. 807/1984 reca «Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive».

— Per il titolo della legge n. 223/1990 si veda la precedente nota all'art. 4.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1787):

Presentato dall'on. BASSOLINO ed altri il 27 ottobre 1992.

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 18 novembre 1992, con pareri delle commissioni I e IX.

Esaminato dalla VII commissione il 14, 19 gennaio 1993; 3, 4, 9, 10, 16, 17 febbraio 1993.

Esaminato in aula il 18, 19, 22, 26 febbraio 1993, 3, 23, 25, 31 marzo 1993, 19, 20 maggio 1993 e approvato il 26 maggio 1993, in un testo unificato con atti numeri 1924 (PAISSAN ed altri), 2028 (MANCA ed altri), 2094 (FRACANZANI e CILIBERTI), 2099 (BIANCO Gerardo ed altri), 2114 (BOGI ed altri), 2115 (ROMEO ed altri) e 2118 (BATTISTUZZI ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 1266):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 27 maggio 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 11ª.

Esaminato dalla 8ª commissione il 9, 10, 15 giugno 1993.

Esaminato in aula il 16, 22, 23 giugno 1993 e approvato il 24 giugno 1993.

93G0276

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1993, n. 207.

Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo;

Visti i decreti del Ministro dei trasporti in data 27 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 24 ottobre 1985, e in data 19 novembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 1991, di modifica ed integrazione alla citata legge n. 106 del 1985, e concernenti le caratteristiche degli apparecchi per il volo da diporto o sportivo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484, relativo all'uso dello spazio aereo nazionale;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 giugno 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 aprile 1993;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, è sostituito dal seguente:

«Art. 2 *(Obbligo del casco protettivo)*. — *1.* Durante il volo è obbligatorio indossare un casco protettivo di tipo rigido adeguato all'attività.».

Art. 2.

1. L'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, è sostituito dal seguente:

«Art. 5 *(Identificazione e registrazione degli apparecchi muniti di motore)*. — *1.* Per essere ammessi alla circolazione gli apparecchi devono essere muniti di apposita targa metallica di identificazione e devono essere colorati con tonalità vivaci a forte contrasto con cielo e terra.

2. Per essere ammessi alla circolazione gli apparecchi provvisti di motore debbono inoltre essere iscritti in un apposito registro tenuto dall'Aero club d'Italia, vidimato nelle forme di legge, in cui sono annotate le caratteristiche e la dimensione di ciascun apparecchio, con la specificazione della ditta che lo ha prodotto. Nel registro sono annotati in ordine cronologico gli atti di cessione dell'apparecchio.

3. La registrazione degli apparecchi a motore avviene a seguito di presentazione, da parte del proprietario, di domanda in carta legale e dei seguenti documenti in duplice copia:

a) due fotografie dell'apparecchio visto di lato e frontalmente, tendenti ad identificare il modello dell'apparecchio indipendentemente dalla colorazione che potrà essere modificata;

b) dichiarazione del proprietario, autenticata nelle forme di legge, della conformità dell'apparecchio alle caratteristiche prescritte dall'allegato annesso alla legge 25 marzo 1985, n. 106, come successivamente modificato. La dichiarazione dovrà contenere le seguenti indicazioni: struttura dell'apparecchio (monoposto o biposto), potenza del motore, peso effettivo dell'apparecchio a vuoto, dimensioni (larghezza, massima apertura alare, lunghezza e altezza) espresse in centimetri, ditta costruttrice dell'apparecchio e del motore ove trattasi di prodotti industriali.

4. L'Aero club d'Italia, verificata la regolarità della prescritta documentazione, rilascia un certificato di identificazione unitamente ad una copia vistata della documentazione stessa e la targa metallica di identificazione. L'Aero club d'Italia può comunque accertare la conformità tra la dichiarazione del proprietario del velivolo e le caratteristiche obiettive dello stesso.

5. La targa metallica, delle dimensioni di cm 10 × cm 5, sulla quale figura la lettera I seguita da quattro cifre, deve essere apposta in modo stabile sull'apparecchio. Le singole lettere e cifre che figurano sulla targa devono essere riprodotte, ciascuna, in colore scuro su fondo bianco o viceversa nelle dimensioni minime di cm 30 × cm 15 sulla parte inferiore dell'ala.

6. Il certificato di identificazione e la documentazione vistata devono essere sempre tenuti a bordo.

7. In caso di passaggio di proprietà dell'apparecchio è fatto obbligo all'acquirente di darne avviso, entro otto giorni, all'Aero club d'Italia. In caso di distruzione dell'apparecchio tale obbligo compete al proprietario.

8. Il proprietario dell'apparecchio ha l'obbligo di denunciare, con le stesse modalità previste per la iscrizione, le eventuali modifiche alla struttura o agli altri dati indicati nella dichiarazione di cui al comma 3, lettera *b)*.

9. L'Aero club d'Italia procede al ritiro del certificato di identificazione qualora, per effetto di sopravvenute modificazioni dell'allegato alla legge 25 marzo 1985, n. 106, l'apparecchio non sia più rispondente alle caratteristiche stabilite salvo diversa disposizione contenuta nella modifica dell'allegato medesimo. Il certificato viene ritirato altresì qualora la corrispondenza alle caratteristiche stabilite venga meno per effetto di modificazioni dell'apparecchio.».

Art. 3.

1. L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, è sostituito dal seguente:

«Art. 6 *(Conduzione dei voli)*. — *1*. L'attività di volo da diporto o sportivo può essere condotta dall'alba al tramonto, fuori dalle nubi ed in condizioni meteorologiche e di visibilità tali da consentire il continuo riferimento visivo con il terreno sottostante, gli ostacoli e la eventuale presenza di ogni altro tipo di traffico.

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, l'attività è consentita fino ad un'altezza massima di 500 piedi (150 metri circa) dal terreno, misurata rispetto al punto più elevato nel raggio di 3 chilometri, tenendosi a distanza di sicurezza dagli ostacoli ed in ogni caso non inferiore ai 5 km dagli aeroporti non ubicati entro ATZ (Aerodrome Traffic Zone).

3. Nei giorni di sabato, domenica e nelle altre festività nazionali il limite di cui al comma 2 è di 1.000 piedi (300 metri circa). Lo stesso limite si applica nelle aree individuate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. È vietato il sorvolo dei centri abitati, degli agglomerati di case ed assembramenti di persone, di caserme, di depositi di munizioni, di porti militari, di aree riservate ai fini della sicurezza dello Stato, di stazioni ferroviarie ed altri centri di vie di comunicazione, di centrali elettriche, di dighe, di ospedali, di carceri, di opifici, nonché il lancio di oggetti e di liquidi in volo. È altresì vietato il sorvolo delle autostrade, delle strade statali e delle linee ferroviarie, le quali, quando strettamente necessario, potranno tuttavia essere sorvolate in senso ortogonale.

5. È altresì vietato impegnare spazi aerei controllati dai servizi del traffico aereo, zone di traffico aeroportuale, che non sono controllate, nonché le aree regolamentate, pericolose o proibite, fatti salvi i casi di specifica autorizzazione rilasciata da parte del Ministero dei trasporti - Direzione generale aviazione civile, previo nulla osta del Ministero della difesa per le attività condotte entro le aree di pertinenza militare. Le domande volte ad ottenere la suddetta autorizzazione dovranno comunque essere inviate all'Aero club d'Italia e quindi, se ritenute ammissibili, trasmesse da questo alla Direzione generale dell'aviazione civile, competente per la valutazione finale e l'eventuale rilascio dell'autorizzazione.

6. È vietato portare a bordo degli apparecchi per volo da diporto o sportivo, in forma fissa o mobile, sensori, mezzi di ripresa, di osservazione e di rilevamento di ogni specie, eccetto quelli costituenti la strumentazione autorizzata di bordo».

Art. 4.

1. L'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, è sostituito dal seguente:

«Art. 12 *(Attestato di idoneità)*. — *1*. Per essere ammessi allo svolgimento di attività di volo da diporto o sportivo è necessario essere in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dall'Aero club d'Italia.

2. L'attestato di cui al comma 1 si consegue superando le prove di esame relative ad appositi corsi istituiti dall'Aero club d'Italia con le modalità dallo stesso stabilite ed approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile.

3. Possono aspirare al rilascio dell'attestato di cui al primo comma i cittadini italiani, i cittadini di uno Stato membro della CEE o cittadini di uno Stato con cui esiste trattamento di reciprocità, purché si tratti di stranieri residenti in Italia e in regola agli effetti del soggiorno.

4. Per ottenere il rilascio dell'attestato il richiedente deve presentare il certificato di idoneità psicofisica di cui agli articoli seguenti, nonché il nulla osta rilasciato dal questore della provincia di residenza che valuterà anche l'inesistenza di controindicazioni agli effetti della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché della sicurezza dello Stato.

5. Il certificato d'idoneità fisica ha valore per due anni, la sua scadenza deve essere annotata, a cura dell'Aero club d'Italia, nell'attestato di cui al comma 1. Alla scadenza l'interessato deve presentare un nuovo certificato per la convalida dell'attestato e per l'annotazione, sullo stesso, della nuova scadenza.

6. Per coloro i quali svolgono la funzione di istruttore il certificato d'idoneità psico-fisica ha valore per un anno dal compimento del quarantesimo anno di età.

7. I cittadini stranieri, non residenti, che intendano praticare l'attività di volo da diporto o sportivo sul territorio dello Stato, devono essere in possesso della licenza sportiva FAI in corso di validità, rilasciata dalla FAI per il tramite dell'Aeroclub nazionale di appartenenza, o di altro attestato abilitante all'attività di volo da diporto o sportivo rilasciato dall'autorità competente del Paese di appartenenza e riconosciuto dall'Ae.C.I. Gli stessi devono essere inoltre muniti del nulla osta del questore competente per il luogo delle gare sportive o delle manifestazioni aeronautiche e devono provvedere alla copertura assicurativa ai sensi del presente decreto.».

Art. 5.

1. L'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, è sostituito dal seguente:

«Art. 16 *(Attività preparatoria e conseguimento di attestati di idoneità)*. — *1*. L'attività teorico-pratica per la preparazione allo svolgimento dell'attività di volo da diporto o sportivo per il rilascio del relativo attestato di idoneità deve essere condotta, in attuazione dei corsi istituiti dall'Aero club d'Italia, secondo le modalità ed i criteri da quest'ultimo stabiliti ed approvati dal Ministero dei trasporti, presso gli aero club federati e le associazioni, non aventi scopo di lucro, fra persone che si interessano di questioni aeronautiche, aggregate all'Aero club d'Italia.

2. È condizione per la legittimità dell'esercizio dei corsi preparatori la copertura assicurativa della scuola per i danni provocati e riportati dagli allievi ed istruttori durante le esercitazioni di volo, con un massimale non inferiore a lire 500 milioni per persona, animale o cosa, ferme restando le regole generali concernenti l'assicurazione della responsabilità civile per i danni a terzi.».

Art. 6.

1. L'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, è sostituito dal seguente:

«Art. 21 *(Obbligo di assicurazione per danni a terzi)*. — *1.* I praticanti la disciplina del volo da diporto o sportivo con mezzi privi di motore devono essere coperti dall'assicurazione della responsabilità civile per i danni prodotti a terzi sulla superficie ed a seguito di urto o collisione in volo.

2. Gli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo muniti di motore non possono essere posti in circolazione se non siano coperti dall'assicurazione della responsabilità civile per i danni prodotti a terzi sulla superficie ed a seguito di urto o collisione in volo.

3. All'osservanza della precedente disposizione è tenuto il proprietario dell'apparecchio provvisto di motore anche se non intenda farne uso personalmente; chi intenda fare uso di un apparecchio altrui è tenuto ad accertarsi che l'obbligo sia stato osservato e, in mancanza, a provvedere alla copertura assicurativa.».

Art. 7.

1. L'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, è sostituito dal seguente:

«Art. 22 *(Requisiti della copertura assicurativa)*. — *1.* Affinché si possa considerare adempiuto l'obbligo di cui all'art. 21 il contratto di assicurazione deve rispondere ai seguenti requisiti:

1) massimale non inferiore a lire 1 miliardo per sinistro, lire 1 miliardo per persona e lire 1 miliardo per animali o cose;

2) estensione della copertura assicurativa anche ai voli compiuti, con mezzi provvisti di motore, da persona diversa dall'assicurato ed eventualmente anche contro la volontà di questi, salva, in tal caso, la possibilità di rivalsa dell'assicuratore verso l'autore del danno;

3) estensione della copertura anche ai danni cagionati con colpa grave;

4) obbligo dell'assicuratore di risarcire direttamente il danneggiato, a richiesta di costui;

5) divieto, per l'assicuratore, di opporre al terzo danneggiato, nei limiti del massimale, eccezioni derivanti dal contratto o clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno, salva la possibilità di rivalsa dell'assicuratore verso l'assicurato, nella misura e nelle ipotesi previste dal contratto;

6) durata della copertura non inferiore a mesi 6;

7) estensione della copertura ai danni cagionati a qualunque soggetto diverso dall'assicurato, e dal pilota senza limitazioni relative a rapporti di parentela, professionali e simili.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TESINI, *Ministro dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1993
Atti di Governo, registro n. 88, foglio n. 53

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

Nota all'art. 1:

— L'art. 2 del D.P.R. 5 agosto 1988, n. 404, così recitava:

«Art. 2 *(Obbligo del casco protettivo)*. — 1. Durante il volo è obbligatorio indossare il casco protettivo di tipo rigido. Tale tipo di casco deve rispondere alle caratteristiche ed essere omologato con le modalità stabilite dall'allegato 1 al decreto del Ministro dei trasporti in data 18 marzo 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 1986, come integrato dai decreti ministeriali in data 13 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 5 maggio 1987, e in data 19 ottobre 1987, n. 438, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 29 ottobre 1987.

2. Si considerano omologati i caschi che riportano i marchi indicati, rispettivamente, nell'art. 2, secondo comma, e nell'art. 1 dei decreti del Ministro dei trasporti in data 18 marzo 1986 e in data 4 luglio 1986, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 luglio 1986».

Nota all'art. 2:

— L'art. 5 del D.P.R. 5 agosto 1988, n. 404, così recitava:

Art. 5 *(Identificazione degli apparecchi)*. — 1. Per essere ammessi alla circolazione gli apparecchi devono essere muniti di apposita targa metallica di identificazione e devono essere colorati con tonalità vivaci a forte contrasto con cielo e terra.

2. L'identificazione avviene a cura dell'Aero club d'Italia, a seguito di presentazione, da parte del proprietario, di domanda in carta legale e dei seguenti documenti in duplice copia:

a) due fotografie dell'apparecchio visto di lato e dal basso;

b) dichiarazione del proprietario, autenticata nelle forme di legge, della conformità dell'apparecchio alle caratteristiche prescritte dall'allegato annesso alla legge 25 marzo 1985, n. 106, e successive

modificazioni La dichiarazione dovrà comunque contenere le seguenti indicazioni struttura dell'apparecchio (monoposto o biposto), presenza o assenza del motore, potenza del motore, peso effettivo dell'apparecchio a vuoto, dimensioni (larghezza massima apertura alare, lunghezza e altezza) espresse in centimetri, ditta costruttrice dell'apparecchio e/o del motore ove trattasi di prodotti industriali, colorazione dell'apparecchio Dovrà inoltre essere riportata l'identità della compagnia assicuratrice

3 L'Aero club d'Italia, verificata la regolarità della prescritta documentazione, rilascia un certificato di identificazione unitamente ad una copia vistata della documentazione stessa ed una targa metallica di identificazione. L'Aero club d'Italia può comunque accertare la conformità tra la dichiarazione del proprietario del velivolo e le caratteristiche obiettive dello stesso.

4 La targa metallica delle dimensioni di cm 10 × cm 5, sulla quale figura la lettera I seguita da quattro numeri, deve essere apposta in modo stabile sull'apparecchio Nel caso di apparecchi provvisti di motore, le singole lettere e cifre che figurano sulla targa devono essere riprodotte, ciascuna, in colore scuro su fondo bianco o viceversa nelle dimensioni minime di cm 30 × cm 15 sulla parte inferiore dell'ala

5. Per gli apparecchi non provvisti di motore è sufficiente l'apposizione della targa metallica.

6 Il certificato di identificazione e la documentazione vistata devono essere sempre tenuti a bordo.

7 In caso di passaggio di proprietà dell'apparecchio è fatto obbligo all'acquirente di darne avviso, entro otto giorni, all'Aero club d'Italia In caso di distruzione dell'apparecchio tale obbligo compete al proprietario.

8 Il proprietario dell'apparecchio ha l'obbligo di denunciare, con le stesse modalità previste per la iscrizione, le eventuali modifiche alla struttura o agli altri dati indicati nella dichiarazione di cui al comma 2, lettera *b)*.

9 L'Aero club d'Italia procede al ritiro del certificato di identificazione qualora, per effetto di sopravvenute modificazioni dell'allegato alla legge 25 marzo 1985, n. 106, l'apparecchio non sia più rispondente alle caratteristiche stabilite salvo diversa disposizione contenuta nella modifica dell'allegato medesimo Il certificato viene ritirato altresì qualora la corrispondenza alle caratteristiche stabilite venga meno per effetto di modificazioni dell'apparecchio».

Nota all'art 3

— L'art. 6 del D P R 5 agosto 1988, n 404, così recitava·

«Art 6 *(Conduzione dei voli)*. — 1. L'attività di volo da diporto o sportivo può essere condotta dall'alba al tramonto, fuori dalle nubi ed in condizioni meteorologiche e di visibilità tali da consentire il continuo riferimento visivo con il terreno sottostante, gli ostacoli e la eventuale presenza di ogni altro tipo di traffico.

2 Salvo quanto previsto dal terzo comma, l'attività è consentita fino ad una altezza massima di 500 piedi (150 metri circa) dal terreno, con separazione a vista degli ostacoli e comunque ad una distanza non inferiore a 5 chilometri dagli aeroporti non ubicati entro ATZ (Aerodrome Traffic Zone).

3 Nei giorni di sabato, domenica e nelle altre festività nazionali il limite di cui al secondo comma è di 1 000 piedi (300 metri circa) Lo stesso limite si applica nelle aree individuate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

4 È vietato il sorvolo dei centri abitati, degli agglomerati di case ed assembramenti di persone, nonché il lancio di oggetti o di liquidi in volo.

5 È altresì vietato impegnare spazi aerei controllati dai servizi del traffico aereo, zone di traffico aeroportuale, che non sono controllate, nonché le aree ristrette, pericolose o proibite, fatti salvi i casi di specifica autorizzazione rilasciata da parte delle competenti autorità, civili e militari»

Nota all'art 4·

— L'art 12 del D P R 5 agosto 1988, n 404, così recitava:

«Art 12 *(Attestato di idoneità)*. — 1. Per essere ammessi allo svolgimento di attività di volo da diporto o sportivo è necessario essere in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dall'Aero club d'Italia.

2 L'attestato di cui al comma 1 si consegue superando le prove di esame relative ad appositi corsi istituiti dall'Aero club d'Italia con le modalità dallo stesso stabilite ed approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile.

3 Per ottenere il rilascio dell'attestato il richiedente deve presentare il certificato di idoneità psico-fisica di cui agli articoli seguenti, nonché il nulla osta rilasciato dal questore della provincia di origine

4 Il certificato d'idoneità fisica ha valore per due anni, la sua scadenza deve essere annotata, a cura dell'Aero club d'Italia, nell'attestato di cui al comma 1. Alla scadenza l'interessato deve presentare un nuovo certificato per la convalida dell'attestato e per l'annotazione, sullo stesso, della nuova scadenza

5 Per coloro i quali svolgono la funzione di istruttore il certificato d'idoneità psico-fisica ha valore per un anno dal compimento del quarantesimo anno di età»

Nota all'art 5

— L'art 16 del D P R 5 agosto 1988, n 404, così recitava·

«Art 16 *(Attività preparatoria e conseguimento di attestati di idoneità)* — 1 L'attività teorico-pratica per la preparazione allo svolgimento dell'attività di volo da diporto o sportivo per il rilascio del relativo attestato di idoneità deve essere condotta, in attuazione dei corsi istituiti dall'Aero club d'Italia, secondo le modalità ed i criteri da quest'ultimo stabiliti ed approvati dal Ministero dei trasporti presso gli aero club federati e le associazioni, non aventi scopo di lucro, fra persone che si interessano di questioni aeronautiche, aggregate all'Aero club d'Italia.

2 È condizione per la legittimità dell'esercizio dei corsi preparatori la copertura assicurativa degli allievi e degli istruttori contro i danni da essi riportati durante le esercitazioni di volo, con un massimale non inferiore a lire 300 milioni per persona, ferme le regole generali concernenti l'assicurazione della responsabilità civile per i danni a terzi».

Nota all'art 6

— L'art. 21 del D.P R. 5 agosto 1988, n 404, così recitava:

«Art. 21 *(Obbligo di assicurazione per danni a terzi)* — 1 Gli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo non possono essere posti in circolazione se non siano coperti dalla assicurazione della responsabilità civile per i danni prodotti a terzi sulla superficie e a seguito di urto o collisione in volo.

2. All'osservanza della precedente disposizione è tenuto il proprietario dell'apparecchio, anche se non intenda farne uso personalmente, chi intenda fare uso di un apparecchio altrui è tenuto ad accertarsi che l'obbligo sia stato osservato e, in mancanza, a provvedere alla copertura assicurativa.

3. L'Aero club d'Italia, su richiesta di chi si dichiari danneggiato, provvederà a fornire l'informazione relativa all'idoneità della compagnia assicuratrice dell'apparecchio danneggiante»

Nota all'art 7

— L'art 22 del D P.R. 5 agosto 1988, n 404, così recitava.

«Art. 22 *(Requisiti della copertura assicurativa)* — 1 Affinché si possa considerare adempiuto l'obbligo di cui all'art. 21 il contratto di assicurazione deve rispondere ai seguenti requisiti

1) massimale non inferiore a lire 500 milioni per sinistro, lire 300 milioni per persona e lire 150 milioni per animali o cose,

2) estensione della copertura assicurativa anche ai voli compiuti da persona diversa dall'assicurato ed eventualmente anche contro la volontà di questi, salva, in tal caso, la possibilità di rivalsa dell'assicuratore verso l'autore del danno;

3) estensione della copertura anche ai danni cagionati con colpa grave,

4) obbligo dell'assicuratore di risarcire direttamente il danneggiato, a richiesta di costui;

5) divieto, per l'assicuratore, di opporre al terzo danneggiato, nei limiti del massimale, eccezioni derivanti dal contratto, o clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno, salva la possibilità di rivalsa dell'assicuratore verso l'assicurato, nella misura e nelle ipotesi previste dal contratto;

6) durata della copertura non inferiore a mesi sei;

7) estensione della copertura ai danni cagionati a qualunque soggetto diverso dall'assicurato e dal pilota, senza limitazioni relative a rapporti di parentela, professionali e simili».

93G0274

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 1° giugno 1993.

Dichiarazione del cessato stato di necessità al rimpatrio dall'Eritrea.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale del 31 maggio 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 20 giugno 1991, con cui è stato dichiarato lo stato di necessità al rimpatrio dall'Etiopia, ivi incluso il territorio dell'Eritrea:

Ritenuto che, sulla base delle informazioni fornite dalla Rappresentanza italiana in Eritrea, possono considerarsi cessate, limitatamente a detto territorio, le condizioni che hanno determinato la dichiarazione dello stato di necessità al rimpatrio;

Ritenuto che tale cessazione va dichiarata anche ai fini della disposizione sul reinsediamento contenuta nell'art. 8 della legge 15 ottobre 1991, n. 344;

Decreta:

È dichiarato cessato lo stato di necessità al rimpatrio dall'Eritrea a decorrere dal 19 maggio 1993.

Roma, 1° giugno 1993

Il Ministro degli affari esteri
ANDREATTA

Il Ministro dell'interno
MANCINO

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

93A3631

DECRETO 1° giugno 1993.

Proroga dell'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dall'Etiopia dei cittadini italiani ivi residenti.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le segnalazioni pervenute dall'ambasciata d'Italia in Etiopia;

Ritenuto che, a seguito del persistere dei movimenti di guerriglia interna, permane sul territorio di detto Paese — ad eccezione dell'Eritrea, divenuta nel frattempo indipendente — la situazione di carattere eccezionale che ha determinato la dichiarazione di stato di necessità al rimpatrio dei cittadini italiani residenti di cui al decreto ministeriale del 31 maggio 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 20 giugno 1991;

Visto l'art. 2, comma 4, 7 ed 8, della legge 26 dicembre 1981, n. 763,

Decreta:

È prorogata l'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dall'Etiopia dei cittadini italiani ivi residenti, con decorrenza dalla data del 19 maggio 1993.

Roma, 1° giugno 1993

Il Ministro degli affari esteri
ANDREATTA

Il Ministro dell'interno
MANCINO

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

93A3632

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 26 aprile 1993

Disposizioni concernenti la ripartizione dei fondi disponibili tra le diverse finalità della legge 5 febbraio 1992, n. 68, relativa alla ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 68, concernente la «Ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi» ed in particolare il comma 1, lettera *b)*, del succitato articolo in base al quale il Ministro dei trasporti, anche alla luce delle domande di concessione di benefici pervenute, ripartisce annualmente i fondi disponibili tra le diverse finalità della legge, in modo da assicurarne l'equilibrato soddisfacimento, e determina il contingente delle domande relative a ciascun beneficio che possono essere accolte;

Considerato che la legge 23 dicembre 1992, n. 500 (legge finanziaria 1993) ha incrementato e rimodulato gli stanziamenti della legge n. 68/1992 relativamente all'ammontare spendibile per il soddisfacimento delle istanze relative ai benefici di cui agli articoli 8, 9 e 10 della legge stessa con lo stanziamento supplementare di lire 100 miliardi per l'anno 1993 mentre ha trasferito i 30 miliardi

già previsti a tal fine per l'esercizio finanziario 1993 all'esercizio 1995, lasciando immutato il limite di impegno settennale di 40 miliardi, a partire dal 1993, destinato al soddisfacimento dei mutui di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge n. 68/1992;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 29 ottobre 1992 (*) recante «disposizioni concernenti i criteri per la concessione e l'erogazione dei benefici nonché i tempi e le modalità per la presentazione delle domande» relativamente all'anno 1992 conformemente a quanto previsto dall'art. 11, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 68/1992;

Tenuto conto che relativamente ai benefici di cui agli articoli 8, 9 e 10 della succitata legge n. 68/1992 sono pervenute istanze per la concessione di benefici per un importo di molto superiore allo stanziamento complessivo di 30 miliardi disponibile per il 1992;

Ritenuto che inoltre il succitato stanziamento di 30 miliardi per l'anno 1992, debba essere più opportunamente utilizzato per il soddisfacimento dei soli benefici di cui all'art. 9 della legge n. 68/1992 in quanto consente di autorizzare la cessazione dell'attività di imprenditori monoveicolari — limitatamente a circa un quarto degli istanti — che, in caso di rinvio dell'accoglimento della domanda all'anno successivo, sarebbero soggetti ad una diminuzione od anche alla completa perdita del beneficio collegato alla loro età anagrafica al momento della cessazione dell'attività;

Tenuto conto, anche sulla base di una valutazione condotta sulle domande presentate con riferimento al 1992, che lo stanziamento previsto per l'anno 1993, ammontante a 100 miliardi, consentirà di procedere ad una suddivisione che comprenda il soddisfacimento di tutte le finalità contemplate negli articoli 8, 9, 10 della legge n. 68/1992;

Decreta:

Art. 1.

La somma di lire 30 miliardi, stanziata sul capitolo di spesa 7294 per l'anno finanziario 1992, come previsto dall'art. 12 della legge n. 68/1992, viene destinata all'accoglimento delle istanze presentate per l'anno 1992 ai sensi del decreto del Ministro dei trasporti 20 ottobre 1992 per l'ottenimento dei benefici di cui all'art. 9 della legge stessa.

Roma, 26 aprile 1993

Il Ministro: TESINI

(*) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 1993

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge n. 298/1974 reca: «Istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose ed istituzione di un sistema di tariffa a forcella per i trasporti di merci su strada». Detta legge è stata successivamente modificata con decreto-legge 6 febbraio 1978, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132.

— Gli articoli 8, 9 e 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 68, prevedono, rispettivamente, benefici in relazione all'istituzione di corsi di formazione professionale, incentivi per la cessazione dell'attività nonché benefici a seguito di assunzione di imprenditore monoveicolare.

— Gli articoli 3, 4 e 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 68, prevedono, rispettivamente, incentivi per la fusione di imprese, per la costituzione di nuovi consorzi e cooperative nonché agevolazioni per le imprese strutturate.

93A3633

DECRETO 4 giugno 1993.

Deroga ad autorizzazioni al trasporto di merci per conto di terzi per autoarticolati di portata non superiore a 50 quintali.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 20 giugno 1935, n. 1349;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 25 giugno 1960, con il quale è stato tra l'altro previsto il rilascio di autorizzazioni al trasporto di merci per conto di terzi per autoarticolati di portata non superiore a 50 quintali;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1977 ed in particolare l'art. 5 con il quale sono state abrogate le disposizioni di cui al predetto decreto ministeriale 20 giugno 1960, prevedendo, peraltro, che le autorizzazioni rilasciate in virtù della suddetta normativa abrogata sarebbero restate valide fino alla loro naturale scadenza;

Considerato che tali autorizzazioni, essendo state rilasciate in epoca precedente all'entrata in vigore della legge 6 giugno 1974, n. 298, risultano scadute di validità al 31 dicembre 1986;

Tenuto conto che non è necessario procedere alla emanazione di un decreto di proroga delle predette autorizzazioni, potendo gli interessati stessi sopperire per i relativi trasporti mediante il rilascio di autorizzazioni relative a veicoli di portata fino a 70 quintali e di peso complessivo fino a 115 quintali, rilasciabili liberamente;

Tenuto conto peraltro che le autorizzazioni rilasciate in base al decreto ministeriale 20 giugno 1960 possono insistere su autoarticolati di portata non superiore a 50 quintali indicata nella carta di circolazione;

Considerata, però, la impossibilità di sostituzione del trattore con altro di peso rimorchiabile della predetta entità;

Ritenuta, peraltro, utile per tali tipi di trasporto particolari consentire la sostituzione del veicolo trattore;

Sentito il comitato centrale per l'albo che ha espresso il proprio parere nella seduta del 9 marzo 1993,

Decreta:

Per le autorizzazioni rilasciate in base al decreto ministeriale 20 giugno 1960 ed insistenti su autoarticolati si consente la sostituzione del veicolo trattore con altro, a condizione che sulla carta di circolazione dello stesso sia annotata una riduzione di capacità permanente collegata col tipo di autorizzazione e cioè abilitato a trasportare rimorchi e semirimorchi di peso complessivo a pieno carico non superiore a 140 quintali.

Roma, 4 giugno 1993

Il Ministro COSTA

93A3634

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 27 giugno 1992.

Attuazione degli interventi previsti ai sensi del regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 2052 del 24 giugno 1988 a favore delle zone industriali in declino (obiettivo 2).

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 2052 del 24 giugno 1988, relativo ai compiti dei fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un migliore coordinamento con gli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto in particolare l'art. 1 del predetto regolamento che prevede il conseguimento dell'obiettivo 2, di sostegno delle zone industriali in declino;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee in data 21 marzo 1989 che stabilisce un primo elenco di dette regioni;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento interno agli atti normativi comunitari;

Visti in particolare l'art. 5 della citata legge 16 aprile 1987, n. 183, istitutivo del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, in seguito denominato Fondo di rotazione, e l'art. 11 della stessa legge relativo all'attuazione amministrativa degli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Vista la direttiva del CIPE 21 dicembre 1988 sui fondi comunitari a finalità strutturale;

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317, ed in particolare l'art. 15;

Viste le decisioni della Commissione delle Comunità europee in data 18 dicembre 1991 con le quali sono stati adottati i quadri comunitari di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle zone italiane di cui alla citata decisione del 21 marzo 1989 negli anni 1992-1993;

Considerato che le predette decisioni istituiscono un regime di aiuto per le piccole e medie imprese in alcune zone delle regioni italiane interessate all'obiettivo 2 e che i relativi programmi operativi prevedono specifiche forme di intervento per lo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali nelle predette zone delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana, Liguria, Umbria e Marche.

Considerato che per l'attuazione dell'intervento comunitario è opportuno attivare uno specifico regime di cofinanziamento nazionale per il biennio 1992-1993;

Considerati gli orientamenti comunitari in merito agli interventi consentiti agli Stati membri per la realizzazione di tale tipologia di azioni a favore delle piccole e medie imprese;

Considerato che le misure da cofinanziare per effetto delle richiamate decisioni della Commissione 18 dicembre 1991 rientrano in detta indicazione;

Vista la delibera CIPE in data 31 marzo 1992 prevista dal citato art. 15, comma 2, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, che ha determinato la misura del contributo concedibile;

Considerato che al cofinanziamento nazionale degli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, pari a lire 67.041 milioni, si provvede con le disponibilità di cui al primo comma dell'art. 15 della legge n. 317/1991,

Decreta:

Art. 1.

Finalità dell'intervento agevolato e regime di cofinanziamento

Ai soli fini dell'attuazione degli interventi previsti ai sensi del regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 2052 del 24 giugno 1988 a favore delle zone industriali in declino (obiettivo 2), nonché delle decisioni CEE 18 dicembre 1991 di approvazione dei relativi quadri comunitari di sostegno, nonché dei conseguenti programmi operativi, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può concedere contributi in conto capitale alle piccole imprese secondo i criteri e le modalità indicati nel presente decreto.

Il regime di cofinanziamento del contributo pubblico per la realizzazione degli interventi, di cui al successivo art. 3 è determinato nel seguente modo.

25% a carico della CEE;

75% a carico dello Stato italiano.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Possono fruire delle agevolazioni previste dal presente decreto le imprese industriali produttrici di beni ubicate nelle zone di cui all'allegato 1, aventi non più di 200 dipendenti e un fatturato medio non superiore a 22.5 miliardi.

2. Le agevolazioni non possono essere concesse a società che si configurino appartenenti ad un gruppo imprenditoriale che superi complessivamente i limiti dimensionali di cui al precedente comma. Si considerano appartenenti ad un gruppo imprenditoriale le società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile ivi comprese le società il cui capitale sociale sia posseduto per più di un terzo da altra impresa.

Art. 3.

Investimenti ammissibili e misure delle agevolazioni

1. Alle imprese di cui all'art. 2 possono essere concesse le agevolazioni di cui al successivo comma 2 per la realizzazione di investimenti che favoriscano almeno una delle seguenti finalità:

nascita di nuove imprese o realizzazione di nuove unità produttive;

riconversione industriale;

miglioramento dell'impatto ambientale dei processi produttivi;

introduzione di tecnologie innovative nei processi produttivi.

2. Per la realizzazione degli investimenti di cui al precedente comma, possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura del:

a) 20% degli investimenti in equivalente sovvenzione lorda per le imprese aventi fino a 50 dipendenti ed un fatturato medio non superiore a 7,5 miliardi di lire nel triennio antecedente l'anno di presentazione della domanda;

b) 10% degli investimenti in equivalente sovvenzione lorda per le imprese aventi da 51 a 200 dipendenti ed un fatturato medio superiore a 7,5 miliardi di lire e non superiore a 22.5 miliardi di lire nel triennio antecedente l'anno di presentazione della domanda.

3. Il contributo non può superare la somma di 675 milioni di lire per ciascun soggetto interessato.

4. Sono ammesse al contributo le spese riguardanti:

a) il terreno nel limite del 10% degli investimenti agevolabili, i fabbricati, gli impianti, le opere murarie e di allacciamento;

b) i macchinari e le attrezzature;

c) i pacchetti di programmi nel limite del 20% degli investimenti di cui alla lettera *b)*;

d) le scorte di materie prime e di semilavorati, nel limite del 20% degli investimenti agevolabili.

Le agevolazioni non possono essere concesse per gli investimenti riguardanti esclusivamente il terreno, i pacchetti di programmi e le scorte

5. Ai fini della concessione del contributo, gli investimenti devono essere stati effettuati dopo il 18 dicembre 1991 e devono essere completamente realizzati entro il 31 dicembre 1994.

6. I contributi sono concessi anche nel caso in cui le spese siano state sostenute tramite locazione finanziaria o acquisto con patto di riservato dominio a norma dell'art. 1523 del codice civile e della legge 28 novembre 1965, n. 1329, e successive modificazioni ed integrazioni, sempre che in relazione a quest'ultima non vi sia richiesta di contributo in conto interessi.

Art. 4.

Criteri e procedure per la concessione dei contributi

1. Ai fini del calcolo dei contributi, le spese ammissibili vengono computate al netto dell'IVA e di ogni altro onere accessorio. Per i beni d'importazione il costo è determinato sulla base del tasso di cambio della valuta di fatturazione rilevato dalla dichiarazione d'importazione.

2. I macchinari, le attrezzature, i sistemi e le apparecchiature oggetto del contributo devono essere:

a) di nuova fabbricazione. In merito fa fede l'attestazione del costruttore scritta in lingua italiana;

b) installati in unità locali della ditta beneficiaria.

3. Alla data della domanda di erogazione del contributo la ditta non deve essere soggetta ad amministrazione controllata, ad amministrazione straordinaria senza continuazione dell'esercizio d'impresa, a concordato preventivo, a fallimento o liquidazione.

4. Gli investimenti per i quali è concesso o erogato il contributo non possono essere diversi da quelli previsti nella domanda di concessione. Eventuali variazioni del costo complessivo degli investimenti sono considerate prive di efficacia, in caso di aumento, mentre sono considerate valide in caso di diminuzione.

5. I beni acquisiti non possono essere alienati, ceduti o distratti nei tre anni successivi alla concessione dei contributi. Nel caso di terreni e fabbricati detto termine è di dieci anni.

6. Il programma ammesso al contributo non può essere presentato ai fini di altre agevolazioni eventualmente disposte da leggi statali o regionali.

7. L'inosservanza dei divieti di cui ai precedenti commi determina la revoca del contributo. In caso di erogazione già avvenuta, il relativo importo deve essere restituito dalla ditta beneficiaria, gravato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data del decreto che autorizza l'erogazione dei contributi.

8. Il contributo può essere altresì revocato qualora in sede di accertamenti e verifiche degli investimenti agevolati vengano riscontrate irregolarità o mancanza di requisiti

9. La realizzazione degli investimenti è accertata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato tramite i propri organi centrali e/o periferici.

10. Le domande di contributo devono essere trasmesse, con raccomandata con avviso di ricevimento, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale, e, per conoscenza, al competente assessorato della regione interessata.

11. I contributi sono concessi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del comitato istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artiginato ai sensi dell'art. 4, comma 11, del decreto ministeriale 27 giugno 1991 (obiettivo 2).

12. Le domande sono esaminate nell'ambito di ciascuna regione. Sulla base delle indicazioni fornite dal comitato di cui al precedente comma, potranno essere considerati con priorità i programmi che, oltre a conseguire almeno una delle finalità previste dall'art. 3, primo comma, presentino uno o più dei seguenti requisiti:

realizzazione da parte di impresa che non ha usufruito dei contributi previsti dal decreto ministeriale 27 giugno 1991 per l'insufficienza delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna regione;

collegamento logistico e funzionale con aree attrezzate o siti recuperati per effetto di interventi pubblici;

sviluppo dell'occupazione;

aumento del fatturato superiore al 5% annuo.

13 Ai sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti alle imprese, i contributi non possono essere concessi per investimenti relativi ai seguenti settori e comparti produttivi:

a) produzioni siderurgiche di cui all'allegato 1 del trattato CECA (codice NACE 221);

b) costruzioni e riparazioni navali (codice NACE 361,1 e 361,2);

c) produzioni di fibre tessili artificiali (codice NACE 260).

Art. 5.

Norme finanziarie e finali

1. I contributi di cui agli articoli precedenti possono essere concessi nei limiti di spesa indicati, per ciascuna zona, nelle decisioni della Commissione delle Comunità europee in data 18 dicembre 1991.

2. Le modalità per la presentazione delle domande di contributo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per l'erogazione delle agevolazioni ai beneficiari da parte del Fondo di rotazione sono riportate nella circolare ministeriale allegata al presente decreto.

3. Il contributo comunitario, nonché la corrispondente quota nazionale determinata in lire 67.041 milioni a valere sulle disponibilità del primo comma dell'art. 15 della legge n. 317/1991, affluiscono al Fondo di rotazione, che provvede ai relativi trasferimenti ai beneficiari finali, in attuazione dei provvedimenti di concessione adottati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 1992

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BODRATO

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1993
Registro n. 4 Industria, foglio n. 177

93A3583

DECRETO 27 giugno 1992

Attuazione degli interventi previsti ai sensi del regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 2506/88 a favore della riconversione delle zone cantieristiche.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea;

Visto il regolamento CEE n. 2506/88 del Consiglio del 26 luglio 1988, che istituisce un programma comunitario in favore della riconversione delle zone dell'industria cantieristica (programma RENAVAL);

Vista la decisione del 30 luglio 1990 con la quale la Commissione CEE ha individuato l'area orientale ligure e l'area veneta ammesse ai benefici del regolamento CEE n. 2506/88, citato;

Viste le decisioni della Commissione CEE in data 16 dicembre 1991, n. 910510.002 e n. 910510.003, ai sensi delle quali gli interventi, rispettivamente per l'area ligure e quella veneta come definite dal regolamento comunitario RENAVAL, sono approvati e costituiscono contratto di programma di cui all'art. 8 del regolamento n. 2506/88;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visti in particolare l'art. 5 della citata legge 16 aprile 1987, n. 183, istitutivo del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, in seguito denominato Fondo di rotazione, e l'art. 11 della stessa legge relativo all'attuazione amministrativa degli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Vista la direttiva del CIPE 21 dicembre 1988 sui fondi comunitari a finalità strutturale;

Vista la legge 5 ottobre 1991, n 317, ed in particolare l'art. 15;

Considerato che per l'attuazione dell'intervento comunitario è necessario attivare uno specifico regime di cofinanziamento nazionale di un regime di aiuto per le piccole imprese industriali per il triennio 1991-1993;

Considerati gli orientamenti comunitari in merito agli interventi consentiti agli Stati membri per la realizzazione di tale tipologia di azioni a favore delle piccole e medie imprese;

Considerato che le misure da cofinanziare per effetto delle richiamate decisioni della Commissione 16 dicembre 1991 rientrano in detta indicazione;

Vista la delibera CIPE in data 31 marzo 1992 prevista dal citato art. 15, comma 2, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, che ha determinato la misura del contributo concedibile;

Considerato che il cofinanziamento nazionale degli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, pari a lire 24.552 milioni, si provvede con le disponibilità di cui al primo comma dell'art. 15 della legge n. 317/1991;

Decreta:

Art. 1.

Finalità dell'intervento agevolato e regime di cofinanziamento

Ai soli fini dell'attuazione degli interventi previsti ai sensi del regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 2506/88 a favore della riconversione delle zone cantieristiche nonché delle decisioni della Commissione CEE in data 16 dicembre 1991, concernenti rispettivamente l'area centro-orientale ligure (decisione F.E.S.R. n. 9105.10.002) e l'area veneta (decisione F E.S.R. n. 9105.10.003), il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può concedere contributi in conto capitale alle piccole imprese secondo i criteri e le modalità indicati nel presente decreto.

Il regime di cofinanziamento del contributo pubblico per la realizzazione degli interventi, di cui al successivo art 3 è determinato nel seguente modo:

25% a carico della CEE;

75% a carico dello Stato italiano.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1 Possono fruire delle agevolazioni previste dal presente decreto le imprese industriali produttrici di beni ubicate nelle zone di cui all'allegato 1, aventi non più di 200 dipendenti e un fatturato medio non superiore a 22,5 miliardi

2. Le agevolazioni non possono essere concesse a società che si configurino appartenenti ad un gruppo imprenditoriale che superi complessivamente i limiti dimensionali di cui al precedente comma. Si considerano appartenenti ad un gruppo imprenditoriale le società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile ivi comprese le società il cui capitale sociale sia posseduto per più di un terzo da altra impresa.

Art. 3.

Investimenti ammissibili e misure delle agevolazioni

1. Alle imprese di cui all'art. 2 possono essere concesse le agevolazioni di cui al successivo comma 2 per la realizzazione di investimenti che favoriscano almeno una delle seguenti finalità:

nascita di nuove imprese o realizzazione di nuove unità produttive;

riconversione industriale;

miglioramento dell'impatto ambientale dei processi produttivi;

introduzione di tecnologie innovative nei processi produttivi.

2. Per la realizzazione degli investimenti di cui al precedente comma, possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura del:

a) 20% degli investimenti in equivalente sovvenzione lorda per le imprese aventi fino a 50 dipendenti ed un fatturato medio non superiore a 7,5 miliardi di lire nel triennio antecedente l'anno di presentazione della domanda;

b) 10% degli investimenti in equivalente sovvenzione lorda per le imprese aventi da 51 a 200 dipendenti ed un fatturato medio superiore a 7,5 miliardi di lire e non superiore a 22,5 miliardi di lire nel triennio antecedente l'anno di presentazione della domanda.

3. Il contributo non può superare la somma di 675 milioni di lire per ciascun soggetto interessato.

4. Sono ammesse al contributo le spese riguardanti:

a) il terreno, nel limite del 10% degli investimenti agevolabili, i fabbricati, gli impianti, le opere murarie e di allacciamento;

b) i macchinari e le attrezzature;

c) i pacchetti di programmi nel limite del 20% degli investimenti di cui alla lettera *b)*;

d) le scorte di materie prime e di semilavorati, nel limite del 20% degli investimenti agevolabili.

Le agevolazioni non possono essere concesse per gli investimenti riguardanti esclusivamente il terreno, i pacchetti di programmi e le scorte

5. Ai fini della concessione del contributo, gli investimenti devono essere stati avviati dopo il 31 gennaio 1991 e devono essere completamente realizzati entro il 31 dicembre 1994.

6. I contributi sono concessi anche nel caso in cui le spese siano state sostenute tramite locazione finanziaria o acquisto con patto di riservato dominio a norma dell'art. 1523 del codice civile e della legge 28 novembre 1965, n. 1329, e successive modificazione ed integrazioni, sempre che in relazione a quest'ultima non vi sia richiesta di contributo in conto interessi.

Art. 4.

Criteri e procedure per la concessione dei contributi

1. Ai fini del calcolo dei contributi, le spese ammissibili vengono computate al netto dell'IVA e di ogni altro onere accessorio. Per i beni d'importazione il costo è determinato sulla base del tasso di cambio della valuta di fatturazione rilevato dalla dichiarazione d'importazione

2. I macchinari, le attrezzature, i sistemi e le apparecchiature oggetto del contributo devono essere:

a) di nuova fabbricazione. In merito fa fede l'attestazione del costruttore scritta in lingua italiana;

b) installati in unità locali della ditta beneficiaria.

3. Alla data della domanda di erogazione del contributo la ditta non deve essere soggetta ad amministrazione controllata, ad amministrazione straordinaria senza continuazione dell'esercizio d'impresa, a concordato preventivo, a fallimento o liquidazione.

4. Gli investimenti per i quali è concesso o erogato il contributo non possono essere diversi da quelli previsti nella domanda di concessione. Eventuali variazioni del costo complessivo degli investimenti sono considerate prive di efficacia, in caso di aumento, mentre sono considerate valide in caso di diminuzione.

5. I beni acquisiti non possono essere alienati, ceduti o distratti nei tre anni successivi alla concessione dei contributi. Nel caso di terreni e fabbricati detto termine è di dieci anni.

6. Il programma ammesso al contributo non può essere presentato ai fini di altre agevolazioni eventualmente disposte da leggi statali o regionali.

7. L'inosservanza dei divieti di cui ai precedenti commi determina la revoca del contributo. In caso di erogazione già avvenuta, il relativo importo deve essere restituito dalla ditta beneficiaria, gravato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data del decreto che autorizza l'erogazione dei contributi.

8. Il contributo può essere altresì revocato qualora in sede di accertamenti e verifiche degli investimenti agevolati vengano riscontrate irregolarità o mancanza di requisiti.

9. La realizzazione degli investimenti è accertata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato tramite i propri organi centrali e/o periferici.

10. Le domande di contributo devono essere trasmesse, con raccomandata con avviso di ricevimento, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale, e, per conoscenza, al competente assessorato della regione interessata.

11. I contributi sono concessi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del comitato istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artiginato ai sensi dell'art. 4, comma 11, del decreto ministeriale 27 giugno 1991 (obiettivo 2).

12. Le domande sono esaminate nell'ambito di ciascuna regione. Sulla base delle indicazioni fornite dal comitato di cui al precedente comma, potranno essere considerati con priorità i programmi che, oltre a conseguire almeno una delle finalità previste dall'art. 3, primo comma, presentino uno o più dei seguenti requisiti:

collegamento logistico e funzionale con aree attrezzate o siti recuperati per effetto di interventi pubblici;

sviluppo dell'occupazione;

aumento del fatturato superiore al 5% annuo.

13. Ai sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti alle imprese, i contributi non possono essere concessi per investimenti relativi ai seguenti settori e comparti produttivi:

a) produzioni siderurgiche di cui all'allegato 1 del trattato CECA (codice NACE 221);

b) costruzioni e riparazioni navali (codice NACE 361,1 e 361,2);

c) produzioni di fibre tessili artificiali (codice NACE 260).

Art. 5.

Norme finanziarie e finali

1. I contributi di cui agli articoli precedenti possono essere concessi nei limiti di spesa indicati, per ciascuna zona, nelle decisioni della Commissione delle Comunità europee in data 16 dicembre 1991.

2. Le modalità per la presentazione delle domande di contributo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per l'erogazione delle agevolazioni ai beneficiari da parte del Fondo di rotazione sono riportate nella circolare ministeriale allegata al presente decreto.

3. Il contributo comunitario, nonché la corrispondente quota nazionale determinata in lire 24.552 milioni a valere sulle disponibilità del primo comma dell'art. 15 della legge n. 317/1991, affluiscono al Fondo di rotazione, che provvede ai relativi trasferimenti ai beneficiari finali, in attuazione dei provvedimenti di concessione adottati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 1992

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BODRATO

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1993
Registro n. 4 Industria, foglio n. 176

ALLEGATO 1

ELENCO DELLE ZONE CHE SODDISFANO AI CRITERI DI CUI ALL'ART. 3, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO CEE N. 2506/88, CHE ISTITUISCE UN PROGRAMMA COMUNITARIO A FAVORE DELLA RICONVERSIONE DELLE ZONE DELL'INDUSTRIA CANTIERISTICA (PROGRAMMA RENAVAL)

L'area centro-orientale ligure comprendente i seguenti comuni:

In provincia di Savona

Albenga - Albisola Marina - Albisola Superiore - Altare - Borghetto Santo Spirito - Borgio Verezzi - Cairo Montenotte - Carcare - Celle Ligure - Cengio - Cerìale - Cosseria - Dego - Finale Ligure - Loano - Mallare - Millesimo - Pietra Ligure - Quiliano - Roccavignale - Sassello - Savona - Stella - Urbe - Vado Ligure - Varazze - Vezzi Portio - Villanova d'Albenga

In provincia di Genova

Arenzano - Avegno - Bargagli - Busalla - Camogli - Campo Ligure - Campomorone - Carasco - Casarza Ligure - Casella - Castiglione Chiavarese - Ceranesi - Chiavari - Cicagna - Cogoleto - Cogorno - Davagna - Genova (parzialmente, cioe: G.Z.U. Ponente, G.Z.U Polcevera, Sampierdarena, G.Z.U Bisagno eccetto San Fruttuoso, Valle Sturla, San Martino, Sturla-Quarto, Porto) - Isola del Cantone - Lavagna - Leivi - Masone - Mele - Mezzanego - Mignanego - Moconesi - Montoggio - Orero - Rapallo - Recco - Ronco Scrivia - Rossiglione - San Colombano Certenoli - Santa Margherita Ligure - Sant'Olcese - Savignone - Serra Ricco - Sestri Levante - Sori - Tribogna

In provincia di La Spezia

Ameglia - Arcola - Beverino - Bolano - Borghetto di Vara - Brugnato - Calice al Cornoviglio - Carrodano - Castelnuovo Magra - Deiva Marina - Follo - La Spezia - Lerici - Levanto - Ortonovo - Portovenere - Riccò del Golfo di Spezia - Santo Stefano Magra - Sarzana - Sesta Godano - Varese Ligure - Vezzano Ligure

L'area veneta comprendente i seguenti comuni:

In provincia di Venezia

Campagna Lupia - Chioggia - Martellago - Mira - Spinea - Venezia (eccetto Mestre)

In provincia di Rovigo

Donada - Loreo - Rosolina

93A3584

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 14 giugno 1993.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° ottobre 1992/1995.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti gli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto ministeriale 25 settembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 1° ottobre 1992, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° ottobre 1992/1995;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° ottobre 1992/1995, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni, un miliardo e dieci miliardi.

Vengono allestiti, inoltre, anche titoli da lire centomila, cinquecentomila e un milione, riservati esclusivamente ad operazioni ordinarie: essi hanno caratteristiche analoghe a quelle dei titoli degli altri tagli e le seguenti colorazioni: bruno chiaro-bruno scuro per i titoli da L. 100.000, grigio lavagna-grigio scuro per quelli da L. 500.000 e viola malva-viola scuro per quelli da L. 1.000.000.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di sei cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le sei cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su due colonne, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1, di scadenza 1° aprile 1993, a quella n. 6, di scadenza 1° ottobre 1995.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana reca, nel corpo del titolo, collocata in basso, la testa della figura di Platone tratta dall'affresco di Raffaello «La Scuola di Atene», nonché due losanghe con al centro la sigla «D.P.», poste una in alto leggermente spostata verso sinistra, l'altra in basso verso destra; e, nelle cedole, la testa della figura di Aristotele dello stesso suddetto affresco. Nella carta filigranata, nel corpo del titolo e nelle cedole, è altresì inserito un filo metallico in senso verticale.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, ispirata alla parte inferiore dei fregi dell'arco trionfale dell'affresco di Raffaello di cui al precedente art. 2. Nell'angolo inferiore sinistro è posto un rosone contenuto in una formella quadrangolare.

Detta cornice è interrotta, nell'angolo superiore sinistro, per contenere la riproduzione dell'autoritratto di Raffaello, conservato presso la Galleria degli Uffizi di Firenze, racchiuso entro una cornice più sottile in stile dell'epoca e nell'angolo inferiore destro, per l'inserimento di una cedola-titolo, dello stesso formato delle cedole interessi, contenente gli elementi per la lettura magnetica; nel tratto superiore orizzontale della cornice, verso destra, è ricavato uno spazio rettangolare in bianco per riportarvi la prevista numerazione, destinata anch'essa a consentire la lettura magnetica a carattere CMC 7.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee sottili, ondulate e intrecciate, su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice 036615», su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica Italiana (su due righe in chiaro) - Direzione Generale - del Tesoro (sempre in chiaro) - Buoni del Tesoro Poliennali 12,% - 1°. ottobre 1992/1995 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 31 dicembre 1991, n. 415 e D.M. 25 settembre 1992 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° ottobre 1992 - Roma, 1° ottobre 1992; seguono le diciture, da sinistra a destra, «V° per la Corte dei Conti (Spanò)», «Il Direttore Generale (Piemontese)», «Il Primo Dirigente (Marzio)». Al di sotto della leggenda «V° per la Corte dei Conti», è posto uno spazio circolare bianco privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline. Immediatamente al di sotto del bollo a secco, è riportato «n. 804500 di pos. (Serie IV)».

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale delimitato da una cornice a doppia greca tratta dall'arco trionfale dell'affresco «La Scuola di Atene» sopraddetto, è riprodotto un particolare di tale affresco, raffigurante Aristotele e Platone con cinque figure a destra e cinque a sinistra in prospettiva. Entro il pannello sono riportate le principali norme che regolano i Buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° ottobre 1992/1995; più in basso, al centro, l'indicazione in cifre del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella che contorna l'autoritratto di Raffaello nel corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda «Direzione Generale del Tesoro».

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Buoni del Tesoro poliennali - 1° ottobre 1992/1995 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 31 dicembre - 1991, n. 415 e D.M. 22 settembre 1992 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie N. - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - N. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «12%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Immediatamente al di sotto, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «036615», relativa al codice di identificazione del prestito.

Sulla sinistra, al di sotto della leggenda «Serie», vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 12% - 1° ottobre 1992/1995».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 5.000.000: bruno seppia-bruno giallastro;

per i titoli da L. 10.0000.000: verde pisello-verde oliva;

per i titoli da L. 50.000.000: giallo sole-giallo arancio;

per i titoli da L. 100.000.000: blu chiaro-blu scuro;

per i titoli da L. 500.000.000: rosso chiaro-rosso violaceo;

per i titoli da L. 1.000.000.000: verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro;

per i titoli da L. 10.000.000.000: viola-rosso.

Anche per le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole è stata adottata una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli

da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella dei tagli da 1 e 10 miliardi è stata resa pergamenata

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia, la numerazione — sia araba che magnetica — la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 1993

p. *Il direttore generale*, PIEMONTESE

93A3639

DECRETO 24 giugno 1993

Modificazione alle modalità di determinazione del tasso di riferimento semestrale variabile per mutui agli enti locali, ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e dell'art. 1 della legge 5 giugno 1990, n. 135.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 22, primo e secondo comma, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144;

Vista la legge 5 giugno 1990, n 135, recante il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'Aids;

Visto l'art 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza l'esecuzione di un programma poliennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti.

Visti l'art. 3 del decreto ministeriale del 28 giugno 1989, come modificato da ultimo dal decreto del 25 marzo 1991, e l'art. 4 del decreto ministeriale del 27 ottobre 1990, come modificato dal decreto ministeriale del 25 marzo 1991, nonché l'art. 3 del decreto ministeriale 5 dicembre 1991, con i quali è stato stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile la misura massima del tasso d'interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice dei seguenti parametri:

a) rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta, pubblicato nel Bollettino o supplemento al Bollettino statistico del Servizio studi della Banca d'Italia;

b) media aritmetica semplice dei tassi giornalieri della lira interbancaria tre mesi lettera, rilevati dal Comitato di gestione nel mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;

Considerato che, in conseguenza della modifica intervenuta dal 1° aprile 1993 nella metodologia di rilevazione dei tassi interbancari, le quotazioni della lira interbancaria coincidono con quelle del Ribor;

Ritenuta conseguentemente la necessità di modificare la disposizione di cui alla sopramenzionata lettera *b)* dell'art. 3 del decreto ministeriale 28 giugno 1989, e successive modifiche, nonché dell'art. 4 del decreto ministeriale 27 ottobre 1990, e successive modifiche, e dell'art. 3 del decreto ministeriale 5 dicembre 1991;

Decreta:

Art. 1.

Il parametro della lira interbancaria tre mesi lettera previsto nelle lettere *b)* dell'art. 3 del decreto ministeriale 28 giugno 1989 e dell'art. 4 del decreto ministeriale 27 ottobre 1990, e successive modificazioni, nonché nella lettera *b)* dell'art. 3 del decreto ministeriale 5 dicembre 1991, citati in premessa, è sostituito con il Ribor.

Il Ribor si applica in via automatica anche alle operazioni di mutuo in essere i cui contratti fanno riferimento al parametro della lira interbancaria tre mesi lettera.

Art. 2.

La disposizione di cui al precedente art. 1 si applica anche ai tassi di interesse relativi ai mutui di cui all'art. 4 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8 (già regolati dal decreto ministeriale del 7 maggio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 20 giugno 1990), nonché a quelli relativi ai mutui di cui agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito dalla legge 18 marzo 1993, n. 67 (già regolati dal decreto ministeriale 3 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 dell'8 marzo 1993)

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 1993

p *Il direttore generale*: PAOLILLO

93A3645

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 1° giugno 1993.

Riordinamento della Direzione generale per gli operai.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, concernente la riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente disciplina delle funzioni dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto l'art. 1 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1966, concernente la costituzione, l'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale per gli operai del Ministero della difesa;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1973, concernente modificazioni al decreto ministeriale 30 settembre 1966;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1986, con il quale sono stati stabiliti il nuovo ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale per gli operai;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo e funzionale dei dipendenti civili e militari dello Stato e successive disposizioni sul pubblico impiego, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, concernente i profili professionali del personale dei Ministeri;

Vista la legge quadro 29 marzo 1983, n. 93 relativa al pubblico impiego;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 187, concernente l'unificazione dei consigli di amministrazione degli impiegati e degli operai della Difesa;

Visto il parere del consiglio di amministrazione espresso nell'adunanza del 26 febbraio 1993;

Ravvisata l'opportunità di ulteriormente modificare la ripartizione delle competenze nell'ambito della Direzione generale per gli operai ai fini di migliorarne funzionalmente l'esercizio dell'attività amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

La competenza della decima divisione della Direzione generale per gli operai, quale prevista dall'art. 1 del decreto ministeriale 16 ottobre 1986, è così modificata:

«decima divisione - trattamenti economici fissi: problematiche generali e relative soluzioni conseguenti sia a normativa che ad attività di contrattazione; trattamenti economici fissi individuali».

Art. 2.

È istituita, nell'ambito del terzo settore amministrativo e bilancio della Direzione generale per gli operai, la dodicesima divisione non dirigenziale — liquidazioni — la cui competenza è così stabilita:

«liquidazione stipendi e indennità varie al personale operaio in servizio presso enti centrali».

Art. 3.

La decima e la dodicesima divisione sono articolate in sezioni, il numero delle quali è determinato dal Ministro della difesa su proposta del direttore generale per gli operai.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 1993

Il Ministro: FABBRI

93A3585

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI ANCONA

DECRETO RETTORALE 15 maggio 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980;

Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989;

Vista la legge n. 341/1990 «Riforma degli ordinamenti didattici delle Università»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 1330 del 4 ottobre 1971 con cui è stata inserita nello statuto dell'Università degli studi di Ancona la facoltà di ingegneria;

Vista la legge n. 245/1990 «Norme sul piano triennale di sviluppo dell'Università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 ottobre 1991 «Approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-1993» ed in particolare gli articoli 1 e 11;

Visto il decreto ministeriale del 18 dicembre 1991 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 1992 relativo alle modificazioni al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario;

Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 1992 con cui viene riportato l'elenco dei diplomi universitari attivabili nel triennio di sviluppo 1991-93;

Visto il proprio decreto n. 1303 del 29 marzo 1993 che approva la modifica statutaria intesa ad ottenere l'inserimento del titolo 5: Diplomi universitari e dell'art. 5.3: Diplomi universitari della facoltà di ingegneria;

Viste le deliberazioni degli organi accademici volte ad ottenere: la modifica statutaria relativa all'istituzione dei diplomi universitari della facoltà di ingegneria; la disattivazione progressiva del primo, secondo e terzo anno della scuola diretta a fini speciali in telecomunicazioni (approvato con decreto rettorale del 7 marzo 1991 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 12 luglio 1991) con conseguente soppressione dell'art. 4.4.3; Scuola diretta a fini speciali in telecomunicazioni;

Vista la nota del M.U.R.S.T. n. 4836 del 29 settembre 1992 con la quale si trasmette il parere del C.U.N. relativo all'istituzione *ex novo* di diplomi universitari della facoltà di ingegneria ed alla trasformazione della scuola diretta a fini speciali in diploma universitario e con la quale si invita a predisporre il provvedimento formale ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Ancona, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1

L'art. 4.4.3 di cui al decreto rettorale del 7 marzo 1991 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 12 luglio 1991 relativo all'ordinamento della scuola diretta a fini speciali in telecomunicazioni e la denominazione: «Scuola diretta a fini speciali in telecomunicazioni» indicata nell'elenco delle scuole dirette a fini speciali della facoltà di ingegneria - art. 4.1 del Titolo 4 - si intendono soppressi in seguito alla progressiva disattivazione del primo, secondo e terzo anno di corso per consentire il completamento dei corsi da parte degli iscritti alla scuola diretta a fini speciali medesima.

Art. 2

È inserito il seguente articolo unico 5.3 relativo all'istituzione dei diplomi universitari della facoltà di ingegneria.

Art. 5.3

Diplomi universitari della facoltà di ingegneria

(Diplomi universitari) — Presso la facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Ancona sono istituiti i seguenti corsi di diploma universitario, di durata triennale, di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341:

Settore industriale:

diploma universitario in ingegneria meccanica.

Settore dell'informazione:

diploma universitario in ingegneria elettronica;

diploma universitario in ingegneria informatica e automatica;

diploma universitario in ingegneria delle telecomunicazioni.

L'iscrizione a tali corsi è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti sarà sabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio della facoltà di ingegneria, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Ciascun corso può essere articolato in orientamenti fissati dalla facoltà all'atto dell'emanazione del regolamento.

Al compimenti degli studi viene conseguito il titolo di «Diplomato in ingegneria ...» con la specificazione del corso di diploma seguito.

(Corsi di laurea e di diploma universitario affini). — Ai fini del proseguimento degli studi i corsi di D.U. di cui sopra 1 sono dichiarati mutamente affini ed affini a tutti i C.D.L. della facoltà di ingegneria di cui all'art. 1 della tabella XXIX - decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989 (*Gazzetta Ufficiale* 10 agosto 1989, n. 186)

La facoltà riconoscerà nel regolamento tutti o parte degli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di D.U., indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti del C.D.L.; in questo ambito la facoltà indicherà, inoltre, sia gli insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati, per completare la formazione per accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea.

Il consiglio di facoltà indicherà, inoltre, l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

I corsi di D.U. e quelli di laurea aventi identica denominazione sono considerati strettamente affini.

(Articolazione del corso degli studi). — La durata degli studi dei corsi di diploma universitario in ingegneria è fissata in tre anni.

Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, specificandoli nel regolamento didattico della facoltà. Complessivamente l'attività didattica comprende almeno 2100 ore, di cui almeno 500 di attività pratiche di laboratorio o di tirocinio.

L'attività di laboratorio potrà anche essere associata ai diversi corsi di insegnamento. L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno o all'esterno dell'Università, anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni. L'attività di tirocinio, potrà essere ritenuta equivalente dal consiglio di corso di diploma, al massimo a due dei trenta moduli didattici necessari per conseguire il titolo.

L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato; in esso potrà essere discusso un eventuale elaborato scritto.

(Regolamento dei corsi di diploma universitario). — I consigli delle competenti strutture didattiche determinano, con apposito regolamento in conformità del regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione dei corsi di diploma universitario, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, secondo comma, della legge n. 341/90.

(Docenza). — La copertura dei moduli didattici attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo delle stesso gruppo disciplinare o di gruppo ritenuto dalla facoltà affine, ovvero per affidamento a professore di ruolo o ricercatore confermato.

Per realizzare una efficace attività didattica, con adeguata assistenza agli studenti, i singoli insegnamenti avranno un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle 100 unità.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalità previste nello statuto dell'Università di Ancona.

(Formulazione dei *curricula*). — I *curricula* dei diplomi universitari di ingegneria sono formulati con riferimento al modulo didattico.

Nelle tabelle che seguono sono riportati il, o i gruppi di discipline con il relativo numero di moduli didattici. Le denominazioni degli insegnamenti sono quelle riportate nel gruppo della tabella *F* del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, di cui nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 agosto 1989 e successive modificazioni.

TABELLA *A*

MODULI DIDATTICI COMUNI AI D.U. IN INGEGNERIA

Codice	Gruppo disciplinare	Numero
A011	Algebra e logica matematica	4 m.d.
A012	Geometria	
A021	Analisi matematica	
A022	Calcolo delle probabilità	
A030	Fisica matematica	
A041	Analisi numerica e matematica applicata	
P041	Statistica	
B011	Fisica generale	2 m.d.
B030	Struttura della materia	
C060	Chimica	1 m.d.
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1 m.d.
H150	Estimo	1 m.d.
I270	Ingegneria economico-gestionale	

B2. — SETTORE DELL'INFORMAZIONE

(D.U. in ingegneria delle telecomunicazioni, in ingegneria elettronica ed in ingegneria informatica ed automatica)

Codice	Gruppo disciplinare	Numero
I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche	1 m.d.
I210	Elettronica	1 m.d.
I220	Campi elettromagnetici	1 m.d.
I230	Telecomunicazioni	
I240	Automatica	1 m.d.
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	2 m.d.

B3. — SETTORE INDUSTRIALE

(D.U. in ingegneria aerospaziale, in ingegneria chimica, in ingegneria elettrica ed in ingegneria meccanica)

Codice	Gruppo disciplinare	Numero
H071	Scienza delle costruzioni	1 m.d.
I080	Progettazione meccanica e costruzione di macchine	
I070	Meccanica applicata alle macchine	1 m.d.
I090	Disegno industriale	
I050	Fisica tecnica	1 m.d.
I030	Fluidodinamica	
I152	Principi di ingegneria chimica	
I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche	1 m.d.
I042	Macchine e sistemi energetici	1 m.d.
I100	Tecnologie e sistemi di lavorazione	1 m.d.
I130	Metallurgia	
I140	Chimica applicata scienza e tecnologia dei metalli	
I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche	

C.2.1. — DIPLOMA IN INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI

Codice	Gruppo disciplinare	Numero
I230	Telecomunicazioni	4 m.d.
I220	Campi elettromagnetici	2 m.d.
I200	Misure elettriche ed elettroniche	1 m.d.
I210	Elettronica	1 m.d.

7 m.d. da definire in sede locale.

C.2.2. — DIPLOMA IN INGEGNERIA ELETTRONICA

Codice	Gruppo disciplinare	Numero
I210	Elettronica	4 m.d.
I200	Misure elettriche ed elettroniche	1 m.d.
I220	Campi elettromagnetici	1 m.d.
I230	Telecomunicazioni	1 m.d.
I240	Automatica	1 m.d.
I220	Campi elettromagnetici	
I230	Telecomunicazioni	

7 m.d. da definire in sede locale

C.2.3. — DIPLOMA IN INGEGNERIA INFORMATICA E AUTOMATICA

Codice	Gruppo disciplinare	Numero
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	2 m.d.
A042	Ricerca operativa	1 m.d.
I240	Automatica	1 m.d.
I240	Automatica	4 m.d.
I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	

7 m.d. da definire in sede locale

C.3.4. — DIPLOMA IN INGEGNERIA MECCANICA

Codice	Gruppo disciplinare	Numero
H011	Idraulica	1 m.d.
I030	Fluidodinamica	
I050	Fisica tecnica	1 m.d.
I042	Macchine e sistemi energetici	1 m.d.
I070	Meccanica applicata alle macchine	1 m.d.
I080	Progettazione meccanica e costruzione di macchine	1 m.d.
I100	Tecnologie e sistemi di lavorazione	1 m.d.
I110	Impianti industriali meccanici	1 m.d.
I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche	1 m.d.
I180	Macchine ed azionamenti elettrici	

7 m.d. da definire in sede locale.

Ancona, 15 maggio 1993

Il rettore: PACETTI

93A3593

UNIVERSITÀ DI FERRARA

DECRETO RETTORALE 15 aprile 1993.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 1964, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la proposta di modifica allo statuto formulata dal senato accademico, nella seduta del 12 ottobre 1992, acquisiti i pareri favorevoli del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia e del consiglio di amministrazione, per il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del consiglio universitario nazionale espresso per il suddetto corso di laurea nella seduta del 15 dicembre 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con il decreto indicato in premessa è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

All'inizio dell'art. 55, relativo al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, vengono aggiunti i seguenti comma:

«La durata del corso degli studi è di cinque anni suddivisi in un biennio e in un triennio.

Titolo di ammissione è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ferrara, 15 aprile 1993

Il rettore: CONCONI

92A3594

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 20 maggio 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1990 e la tabella XXII ad esso allegata, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 4 maggio 1991;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 16 settembre 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 93 viene soppresso e sostituito dal nuovo art. 93; vengono altresì soppressi gli articoli 94 e 95 con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

Corso di laurea in matematica

Art. 93. — Il corso degli studi per la laurea in matematica ha la durata di quattro anni, ed è costituito da un primo biennio propedeutico — a carattere formativo di base — e da un successivo biennio di indirizzo, articolato in tre indirizzi generale, didattico, applicativo.

Il numero delle annualità è pari a quindici, ove con il termine «annualità» si intende un corso annuale o l'insieme di due moduli ridotti, secondo quanto in seguito specificato.

Il primo biennio è articolato in otto corsi annuali, quattro al primo anno e quattro al secondo. Ciascuno dei tre bienni di indirizzo è articolato in sette corsi annuali, quattro al terzo anno e tre al quarto, o negli equivalenti moduli ridotti.

Potranno essere iscritti al terzo anno del corso di laurea gli studenti che abbiano superato almeno quattro esami del primo biennio.

All'atto dell'iscrizione al terzo anno di corso ogni studente deve presentare un piano di studi che indica il biennio di indirizzo ed i corsi opzionali prescelti.

L'approvazione e l'eventuale revisione dei piani di studi sono regolate dalle norme vigenti.

Un piano di studio si intende conforme ad uno dei piani di studi indicati nel presente statuto se tutte le discipline prescelte dallo studente sono attivate presso il corso di laurea in matematica. In applicazione dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e dell'art. 4 della legge 20 novembre 1970, n. 924, possono essere approvati piani di studi anche in deroga alle norme di questo statuto Tali piani di studi sono sottoposti all'approvazione del consiglio di corso di laurea (CCL) in matematica, e le relative delibere indicheranno esplicitamente l'indirizzo cui fa riferimento il piano di studio.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito e superato gli esami di profitto relativi a corsi, annuali e/o ridotti, per complessive quindici annualità.

Lo studente dovrà anche dimostrare la conoscenza della lingua inglese, secondo modalità definite dal CCL in matematica.

L'esame di laurea comprende:

a) la discussione di un lavoro scritto di tesi aderente al piano di studio prescelto. L'argomento della tesi deve essere comunque approvato dal CCL in matematica;

b) la discussione di una tesina orale scelta dalla commmissione tra due assegnate su materie distinte tra loro e da quella relativa alla tesi di laurea.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in matematica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto. Questo potrà essere indicato, dietro richiesta dell'interessato, nei certificati contenenti gli esami superati e le votazioni in essi riportate.

Il CCL in matematica deciderà caso per caso sull'anno di iscrizione al corso di laurea di coloro che siano già forniti di un diploma di laurea. Il CCL predetto deciderà altresì sugli esami e le frequenze che possono essere convalidati in caso di richieste di trasferimento di studenti da altre sedi o da altri corsi di laurea.

Biennio propedeutico

Sono insegnamenti obbligatori del primo biennio

I° Anno

algebra;

analisi matematica I;

fisica generale I;

geometria

2° *Anno:*

analisi matematica II;

fisica generale II;

geometria II;

meccanica razionale.

Per ciscuno degli insegnamenti elencati, che sono accompagnati da un corso di esercitazioni che ne costituisce parte integrante, è previsto un unico esame finale.

I corsi di analisi matematica I e II, fisica generale I e II, geometria I e II, non debbono essere considerati come dei comuni corsi biennali: ciascuno di essi consta di una annualità distinta, la prima propedeutica alla seconda, e di un esame distinto, il primo propedeutico al secondo.

Bienni di indirizzo

Moduli ridotti, che devono avere estensione e durata pari alla metà di quelle di un corso annuale, possono essere annualmente istituiti relativamente a corsi del secondo biennio da parte del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dietro indicazione del CCL in matematica. In tale sede determinati corsi annuali e/o singoli moduli ridotti possono essere indicati obbligatori per tutti gli studenti, o per gli studenti di uno o più indirizzi. Detti moduli devono avere un contenuto culturale compiuto ed un programma ben definito. I programmi dei moduli ridotti sono approvati nell'ambito della programmazione didattica del consiglio di facoltà, e saranno oggetto di certificazione nel caso di trasferimento degli studenti ad altre sedi universitarie o ad altri corsi di laurea. Per ciascun modulo è previsto un esame specifico, che potrà essere sostenuto a partire dalla fine del semestre in cui è stato impartito il relativo insegnamento. Nel computo degli esami sostenuti per il conseguimento del diploma finale di laurea, due moduli ridotti equivalgono ad un insegnamento annuale.

In sede di programmazione didattica il CCL in matematica potrà stabilire che alcuni insegnamenti del secondo biennio siano accompagnati da esercitazioni che ne costituiscono allora parte integrante.

Sono insegnamenti obbligatori per il terzo anno di corso, comuni ai tre indirizzi e da attivare in forma annuale o divisa in moduli:

istituzioni di analisi superiore;

istituzioni di fisica matematica;

istituzioni di geometria superiore.

Nel caso che qualcuno dei predetti insegnamenti sia suddiviso in due moduli ridotti, in sede di programmazione didattica verrà dal CCL determinato se e quali moduli ridotti risultanti potranno ritenersi sufficienti ad assolvere l'obbligo indicato nei riguardi delle tre discipline suddette.

I piani di studi degli studenti saranno caratterizzati come appartenenti ai diversi indirizzi mediante scelta delle ulteriori discipline contenute negli elenchi *A, B, C, D, E, F* e *G* in seguito indicati, con i criteri specificati per ciascun indirizzo.

Indirizzo generale

Lo studente che opta per l'indirizzo generale dovrà scegliere, fra gli insegnamenti attivati, un insegnamento annuale o due moduli ridotti in ciascuno dei tre elenchi *A*, *B* e *C* di seguito specificati:

A) 1. Algebra superiore, algebra commutativa, algebra omologica, istituzioni di algebra superiore, teoria algebrica dei numeri, teoria dei gruppi.

2. Geometria superiore, geometria differenziale, geometria algebrica, geometria combinatoria, spazi analitici, topologia algebrica.

B) Analisi superiore, analisi funzionale, teoria delle funzioni, calcolo delle variazioni, equazioni differenziali, analisi armonica, analisi convessa, analisi non lineare.

C) 1. Analisi numerica, teoria e applicazioni delle macchine calcolatrici, fondamenti dell'informatica, informatica teorica, sistemi di elaborazione dell'informazione, teoria dell'informazione, laboratorio di informatica, calcolo numerico e programmazione.

2. Calcolo delle probabilità, teoria delle decisioni, ricerca operativa, statistica matematica, teoria matematica dei controlli, teoria dei giochi, teoria dei codici;

3. Meccanica superiore, meccanica celeste, sistemi dinamici, equazioni differenziali della fisica matematica, metodi geometrici della fisica matematica, metodi e modelli matematici per le applicazioni, biomatematica, teorie relativistiche, meccanica del continuo.

Ai fini di queste scelte potranno essere utilizzati moduli ridotti eventualmente risultanti dalla riduzione ad un solo modulo dell'obbligo previsto nei riguardi dei corsi di istituzioni, valutando la disciplina istituzioni di geometria superiore come appartenente al gruppo *A*, quella di analisi superiore come appartenente al gruppo *B*, quella di fisica matematica come appartenente al gruppo *C*. Nel caso che dopo tali riutilizzi rimanesse un modulo in eccedenza rispetto al massimo consentito di quattro moduli ridotti (ovvero due annualità) a scelta totalmente libera, esso dovrà essere destinato ad una ulteriore scelta in uno dei gruppi *A*, *B* e *C*.

Indirizzo didattico

Lo studento che opta per l'indirizzo didattico dovrà scegliere, fra gli insegnamenti attivati, due annualità nel seguente gruppo *D*, ed una nel successivo gruppo *E*.

D) Matematiche complementari, matematiche elementari da un punto di vista superiore, storia delle matematiche, didattica della matematica, logica matematica, istituzioni di algebra superiore.

E) Analisi numerica, laboratorio di informatica, teoria dell'informazione, statistica matematica, ricerca operativa, teoria delle decisioni, teoria ed applicazioni delle macchine calcolatrici, calcolo delle probabilità.

Per queste scelte potranno essere utilizzati moduli risultanti dalla eventuale suddivisione e riduzione d'obbligo relative agli insegnamenti obbligatori comuni a tutti gli indirizzi. In caso di disponibilità di un modulo eccedente rispetto al massimo totalmente libero, esso dovrà essere utilizzato nel gruppo *D*, se nelle opzioni precedenti non sono coinvolte almeno tre distinte delle discipline elencate in tale gruppo; altrimenti esso dovrà essere utilizzato nell'ambito del gruppo *E*.

Indirizzo applicativo

Lo studente che opta per l'indirizzo applicativo dovrà scegliere, fra gli insegnamenti attivati, due annualità nel seguente gruppo *F*, ed una nel precedente gruppo *C*.

F) Analisi numerica, teorica e applicazione delle macchine calcolatrici, calcolo delle probabilità, statistica matematica, teoria delle decisioni, ricerca operativa, metodi e modelli matematici per le applicazioni.

In caso di disponibilità di moduli eccedenti la scelta libera per riduzione in moduli degli insegnamenti obbligatori comuni a tutti gli indirizzi, la scelta relativa ad essi dovrà essere operata nel gruppo *C*.

Corsi a scelta totalmente libera

Lo studente, riguardo ai corsi a scelta totalmente libera, per non meno di due moduli ridotti, e non più di quattro (o annualità equivalenti), potrà optare o per qualcuno ulteriore dei corsi che compaiono nei presenti elenchi, oppure scegliendo nel seguente elenco:

G) Topologia differenziale, algebra lineare, teoria delle categorie, processi stocastici, meccanica analitica, metodi di approssimazione, cibernetica, teoria delle Code, epistemologia della matematica, teoria dei numeri, fisica matematica, teoria degli insiemi, matematica computazionale, matematica discreta, teoria dei grafi.

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 20 maggio 1993

Il rettore: DOZZA

93A3596

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO

DECRETO RETTORALE 21 aprile 1993.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 122, istitutiva dell'Università statale della Tuscia di Viterbo;

Visto lo statuto della predetta Università, approvato con decreto del Presidente della repubblica, 1° luglio 1980, n. 549, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Viste le deliberazioni assunte dagli organi accademici di questa Università, su proposta del consiglio di facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, ai fini dell'inserimento nell'ordinamento degli studi del corso di laurea in scienze biologiche dell'indirizzo «morfologico-funzionale», di alcune discipline da ricomprendere nell'elenco dei corsi non obbligatori nonché la modifica della denominazione della disciplina «parassitologia» in quellla di «parassitologia generale»;

Considerato che il Consiglio universitario nazionale del 14 settembre 1992, ha espresso parere favorevole all'inserimento a statuto dell'indirizzo morfologico-funzionale nel corso di laurea in scienze biologiche secondo la proposta degli organi accademici di questa Università, mentre ha espresso parere negativo all'inserimento a statuto di alcuni insegnamenti complementari ed alla modifica di denominazione della disciplina come proposto;

Viste le deliberazioni del senato accademico del 15 febbraio 1993 e del consiglio di amministrazione del 19 aprile 1993 con le quali è stata fatta propria la decisione del consiglio di facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, assunta nella riunione del 2 dicembre 1992, di accogliere il predetto parere del Consiglio universitario nazionale e di adeguarsi alle indicazioni in esso contenute, approvando la conseguente modifica di statuto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove proposte in deroga al termine triennale di cui all'aultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi della Tuscia approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 32 *(Laurea in scienze biologiche)*. — Inserimento del seguente indirizzo di laurea:

C - *Indirizzo morfologico-funzionale:*

antropologia;

botanica II;

fisiologia generale II;

zoologia II,

più tre corsi a scelta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Viterbo, 21 aprile 1993

Il rettore: SCARASCIA MUGNOZZA

92A3595

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 1993), **coordinato con la legge di conversione 25 giugno 1993, n. 205** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi

1. L'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 ***(a)***, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. — *1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione* ***(b)***, *è punito:*

a) *con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;*

b) *con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi,*

2. (Soppresso dalla legge di conversione).

3. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.».

1-bis. *Con la sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654* ***(a)***, *o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962* ***(c)***, *il tribunale può altresì disporre una o più delle seguenti sanzioni accessorie:*

a) *obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma* 1-ter,

b) *obbligo di rientrare nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora entro un'ora determinata e di non uscirne prima di altra ora prefissata, per un periodo non superiore ad un anno;*

c) *sospensione della patente di guida, del passaporto e di documenti di identificazione validi per l'espatrio per un periodo non superiore ad un anno, nonché divieto di detenzione di armi proprie di ogni genere;*

d) *divieto di partecipare, in qualsiasi forma, ad attività di propaganda elettorale per le elezioni politiche o amministrative successive alla condanna, e comunque per un periodo non inferiore a tre anni.*

1-ter. *Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro di grazia e giustizia determina, con proprio decreto, le modalità di svolgimento dell'attività non retribuita a favore della collettività di cui al comma* 1-bis, *lettera* a).

1-quater. *L'attività non retribuita a favore della collettività, da svolgersi al termine dell'espiazione della pena detentiva per un periodo massimo di dodici settimane, deve essere determinata dal giudice con modalità tali da non pregiudicare le esigenze lavorative, di studio o di reinserimento sociale del condannato.*

1-quinquies. *Possono costituire oggetto dell'attività non retribuita a favore della collettività: la prestazione di attività lavorativa per opere di bonifica e restauro degli edifici danneggiati con scritte, emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654* ***(a)***; *lo svolgimento di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, quali quelle operanti nei confronti delle persone handicappate, dei tossicodipendenti, degli anziani o degli extracomunitari; la prestazione di lavoro per finalità di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, e per altre finalità pubbliche individuate con il decreto di cui al comma* 1-*ter*.

1-sexies. *L'attività può essere svolta nell'ambito e a favore di strutture pubbliche o di enti ed organizzazioni privati.*

(a) La legge n. 654/1975 ratifica e rende esecutiva in Italia la convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966.

(b) Si trascrive la traduzione non ufficiale del testo dell'art. 4 della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge n. 654/1975 di cui sopra:

«Art. 4. — Gli Stati contraenti condannano ogni propaganda ed ogni organizzazione che s'ispiri a concetti ed a teorie basate sulla superiorità di una razza o di un gruppo di individui di un certo colore,

o di una certa origine etnica, o che pretendano di giustificare o di incoraggiare ogni forma di odio e di discriminazione razziale, e si impegnano ad adottare immediatamente misure efficaci per eliminare ogni incitamento ad una tale discriminazione od ogni atto discriminatorio, tenendo conto, a tale scopo, dei principi formulati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dei diritti chiaramente enunciati nell'articolo 5 della presente Convenzione, ed in particolare:

a) a dichiarare crimini punibili dalla legge, ogni diffusione di idee basate sulla superiorità o sull'odio razziale, ogni incitamento alla discriminazione razziale, nonché ogni atto di violenza, od incitamento a tali atti diretti contro ogni razza o gruppo di individui di colore diverso o di diversa origine etnica, come ogni aiuto apportato ad attività razzistiche, compreso il loro finanziamento;

b) a dichiarare illegali ed a vietare le organizzazioni e le attività di propaganda organizzate ed ogni altro tipo di attività di propaganda che incitino alla discriminazione razziale, e che l'incoraggino, nonché a dichiarare reato punibile dalla legge la partecipazione a tali organizzazioni od a tali attività;

c) a non permettere né alle pubbliche autorità, né alle pubbliche istituzioni, nazionali o locali, l'incitamento o l'incoraggiamento alla discriminazione razziale».

(c) La legge n. 962/1967 reca norme sulla prevenzione e sulla repressione del delitto di genocidio.

Art. 2.

Disposizioni di prevenzione

1. *Chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654* ***(a)****, è punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila.*

2. *È vietato l'accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si recano con emblemi o simboli di cui al comma 1. Il contravventore è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.*

3. Nel caso di persone denunciate o condannate per uno dei reati previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 ***(a)****, per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962* ***(b)***, o per un reato aggravato ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto, nonché di persone sottoposte a misure di prevenzione perché ritenute dedite alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica, ovvero per i motivi di cui all'articolo 18, primo comma, n. 2-*bis)*, della legge 22 maggio 1975, n. 152 ***(c)****, si applica la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401* ***(d)****, e il divieto di accesso* conserva efficacia per un periodo di cinque anni, salvo che venga emesso provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento o provvedimento di revoca della misura di prevenzione, ovvero se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale ***(e)*** o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327 ***(f)***.

(a) Per il nuovo testo dell'art. 3 della legge n. 654/1975 si veda la nota ***(a)*** all'art. 1.

(b) La legge n. 962/1967 reca norme sulla prevenzione e sulla repressione del delitto di genocidio.

(c) La legge n. 152/1975 reca disposizioni a tutela dell'ordine pubblico. L'art. 18, primo comma, n. 2-*bis)* di detta legge (numero introdotto dal comma 1 del presente articolo nella formulazione originaria) estendeva le disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante norme contro la mafia, anche a coloro che avessero compiuto atti obiettivamente rilevanti in ragione dei quali dovesse ritenersi che facessero parte delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, ovvero, in pubbliche riunioni, avessero compiuto manifestazioni esteriori od ostentato emblemi o simboli propri o usuali delle medesime organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi. In conseguenza della sostituzione del comma 1 del presente articolo con un nuovo testo, operata dalla legge di conversione, nel quale non è più presente il n. 2-*bis* dianzi citato, il richiamo a detto numero deve ritenersi privo di valore giuridico.

(d) La legge n. 401/1989 reca: «Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche». Si trascrive il testo del relativo art. 6:

«Art. 6 (*Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche*). — 1. L'autorità di pubblica sicurezza può sempre ordinare di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si rechino con armi improprie, o che siano state condannate o che risultino denunciate per aver preso parte attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle stesse circostanze abbiano incitato o inneggiato alla violenza con grida o con scritte.

2. Il contravventore al divieto di cui al comma 1 è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno».

(e) Si trascrive il testo dell'art. 178 del codice penale:

«Art. 178 (*Riabilitazione*). — La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti».

(f) Il testo dell'art. 15 della legge n. 327/1988 (Norme in materia di misure di prevenzione personali) è il seguente:

«Art. 15. — 1. Dopo tre anni dalla cessazione della misura di prevenzione, l'interessato può chiedere la riabilitazione. La riabilitazione è concessa, se il soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta, dalla corte di appello nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria che dispose l'applicazione della misura di prevenzione o dell'ultima misura di prevenzione.

2. La riabilitazione comporta la cessazione di tutti gli effetti pregiudizievoli riconnessi allo stato di persona sottoposta a misure di prevenzione.

3. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale riguardanti la riabilitazione».

Art. 3.

Circostanza aggravante

1. Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di *organizzazioni*, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata *fino alla metà*.

2. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale ***(a)***, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

(a) Si trascrive il testo vigente dell'art. 98 del codice penale:

«Art. 98 [come modificato per effetto dell'art. 146 della legge 24 novembre 1981, n. 689] (*Minore degli anni diciotto*). — È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere e di volere; ma la pena è diminuita.

Quando la pena detentiva inflitta è inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie. Se si tratta di pena più grave, la condanna importa soltanto l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall'esercizio della *potestà dei genitori* [o dell'autorità maritale]».

L'istituto della potestà maritale, previsto dall'art. 144 del codice civile, è stato soppresso a seguito della sostituzione del detto articolo intervenuta con l'art. 26 della legge 19 maggio 1975, n. 151.

Art. 4.

Modifiche a disposizioni vigenti

1. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645 ***(a)***, è sostituito dal seguente:

«Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi pubblicamente esalta esponenti, princìpi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche. Se il fatto riguarda idee o metodi razzisti, la pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da uno a due milioni.».

(a) La legge n. 645/1952 reca norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione. Si trascrive il testo del relativo art. 4, come sostituito dall'art. 10 della legge 22 maggio 1975, n. 152, poi modificato dal presente articolo:

«Art. 4 (*Apologia del fascismo*). — Chiunque fa propaganda per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità indicate nell'articolo 1 è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila.

Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi pubblicamente esalta esponenti, princìpi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche. Se il fatto riguarda idee o metodi razzisti, la pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da uno a due milioni.

La pena è della reclusione da due a cinque anni e della multa da cinquecentomila a due milioni di lire se alcuno dei fatti previsti nei commi precedenti è commesso con il mezzo della stampa.

La condanna comporta la privazione dei diritti previsti nell'articolo 28, comma secondo, numeri 1 e 2 del codice penale, per un periodo di cinque anni».

Le pene pecuniarie di cui al primo e al terzo comma dell'articolo di cui sopra sono poi raddoppiate in virtù dell'art. 113, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale.

Art. 5.

Perquisizioni e sequestri

1. *Quando si procede per un reato aggravato ai sensi dell'articolo 3 o per uno dei reati previsti dall'articolo 3, commi 1, lettera* b), *e 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654* ***(a)****, e dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962* ***(b)****, l'autorità giudiziaria dispone la perquisizione dell'immobile rispetto al quale sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che l'autore se ne sia avvalso come luogo di riunione, di deposito o di rifugio o per altre attività comunque connesse al reato. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere l'autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono altresì procedere a perquisizioni dandone notizia, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica, il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore.*

2. *È sempre disposto il sequestro dell'immobile di cui al comma 1 quando in esso siano rinvenuti armi, munizioni, esplosivi od ordigni esplosivi o incendiari, ovvero taluni degli oggetti indicati nell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110* ***(c)****. È sempre disposto, altresì, il sequestro degli oggetti e degli altri materiali sopra indicati nonché degli emblemi, simboli o materiali di propaganda propri o usuali di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui alle leggi 9 ottobre 1967, n. 962* ***(b)****, e 13 ottobre 1975, n. 654* ***(a)****, rinvenuti nell'immobile. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 324 e 355 del codice di procedura penale* ***(d)****. Qualora l'immobile sia in proprietà, in godimento o in uso esclusivo a persona estranea al reato, il sequestro non può protrarsi per oltre trenta giorni.*

3. *Con la sentenza di condanna o con la sentenza di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale* ***(d)****, il giudice, nei casi di particolare gravità, dispone la confisca dell'immobile di cui al comma 2 del presente articolo, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato. È sempre disposta la confisca degli oggetti e degli altri materiali indicati nel medesimo comma 2.*

(a) Per il nuovo testo dell'art. 3 della legge n. 654/1975 si veda la nota ***(a)*** all'art. 1.

(b) La legge n. 962/1967 reca norme sulla prevenzione e sulla repressione del delitto di genocidio.

(c) La legge n. 110/1975 reca: «Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi». Si trascrive il testo del relativo art. 4, come modificato dall'art. 8 del decreto qui pubblicato:

«Art. 4 *(Porto di armi od oggetti atti ad offendere)*. — Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere.

Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona.

Il contravventore è punito con l'arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila. Nei casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, può essere irrogata la sola pena dell'ammenda.

È vietato portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza. Il trasgressore è punito con l'arresto da quattro a diciotto mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila. La pena è dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da lire duecentomila a lire quattrocentomila quando il fatto è commesso da persona non munita di licenza.

Chiunque, all'infuori dei casi previsti nel comma precedente, porta in una riunione pubblica uno strumento ricompreso tra quelli indicati nel primo o nel secondo comma, è punito con l'arresto da due a diciotto mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila.

La pena è raddoppiata nei casi in cui le armi o gli altri oggetti di cui ai precedenti commi sono usati al fine di compiere reati. Tuttavia tale aumento non si applica quando l'uso stesso costituisce un'aggravante specifica per il reato commesso.

(Comma abrogato).

Con la condanna deve essere disposta la confisca delle armi e degli altri oggetti atti ad offendere.

Sono abrogati l'art. 19 e il primo e secondo comma dell'art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

Non sono considerate armi ai fini delle disposizioni penali di questo articolo le aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni usate nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei, né gli altri oggetti simbolici usati nelle stesse circostanze, salvo che non vengano adoperati come oggetti contundenti».

Le pene pecunarie di cui all'articolo soprariportato sono poi raddoppiate in virtù dell'art. 113, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale.

(d) Si riporta il testo degli articoli 324, 355 e 444 del codice di procedura penale:

«Art. 324 [come modificato dall'art. 18 del D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12] *(Procedimento di riesame)*. — 1. La richiesta di riesame è presentata, nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 5, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro.

2. La richiesta è presentata con le forme previste dall'art. 582. *Se la richiesta è proposta dall'imputato non detenuto né internato, questi, ove non abbia già dichiarato o eletto domicilio o non si sia proceduto a norma dell'art. 161 comma 2, deve indicare il domicilio presso il quale intende ricevere l'avviso previsto dal comma 6; in mancanza, l'avviso è notificato mediante consegna dal difensore. Se la richiesta è proposta da un'altra persona e questa abbia omesso di dichiarare il proprio domicilio, l'avviso è notificato mediante deposito in cancelleria.*

3. La cancellaria dà immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del riesame.

4. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame, facendone dare atto a verbale prima dell'inizio della discussione.

5. Sulla richiesta di riesame decide il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti.

6. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'art. 127. Almeno tre giorni prima, l'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore e a chi ha proposto la richiesta. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria.

7. Si applicano le disposizioni dell'art. 309 commi 9 e 10. La revoca del provvedimento di sequestro può essere parziale e non può essere disposta nei casi indicati nell'art. 240 comma 2 del codice penale.

8. Il giudice del riesame, nel caso di contestazione della proprietà, rinvia la decisione della controversia al giudice civile, mantenendo nel frattempo il sequestro».

«Art. 355 (*Convalida del sequestro e suo riesame*). — 1. Nel caso in cui abbia proceduto a sequestro, la polizia giudiziaria enuncia nel relativo verbale il motivo del provvedimento e ne consegna copia alla persona alla quale le cose sono state sequestrate. Il verbale è trasmesso senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove il sequestro è stato eseguito.

2. Il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, con decreto motivato convalida il sequestro se ne ricorrono i presupposti ovvero dispone la restituzione delle cose sequestrate. Copia del decreto di convalida è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.

3. Contro il decreto di convalida, la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre, entro dieci giorni dalla notifica del decreto ovvero dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro, richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'art. 324.

4. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento».

«Art. 444 (*Applicazione della pena su richiesta*). — 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria.

2. Se vi è il consenso anche dalla parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il giudice; sulla base degli atti, se ritiene che la qualificazione giuridica del fatto e l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti sono corrette, dispone con sentenza l'applicazione della pena indicata, enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; non si applica la disposizione dell'art. 75 comma 3.

3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinare l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta».

La Corte costituzionale, con sentenza 26 giugno-2 luglio 1990, n. 313 (*G.U.* n. 27 del 4 luglio 1990, 1ª serie speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 444 c.p.p. nei sensi di cui in motivazione; con successiva sentenza 26 settembre-12 ottobre 1990, n. 443 (*G.U.* n. 41 del 17 ottobre 1990, 1ª serie speciale) la medesima Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo periodo del medesimo comma 2 dell'art. 444 c.p.p. nei sensi di cui in motivazione.

Art. 6.
Disposizioni processuali

1. Per i reati aggravati dalla circostanza di cui all'articolo 3, comma 1, si procede in ogni caso d'ufficio.

2. Nei casi di flagranza, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di procedere all'arresto per uno dei reati previsti dai commi quarto e quinto dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 ***(a)***, nonché, quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, per uno dei reati previsti dai commi primo e secondo del medesimo articolo 4 della legge n. 110 del 1975 ***(a)***. (*Seguiva un periodo, soppresso dalla legge di conversione*).

2-bis. All'articolo 380, comma 2, lettera l), *del codice di procedura penale* ***(b)***, *sono aggiunte, in fine, le parole: «, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654* ***(c)****».*

3. Per i reati aggravati dalla circostanza di cui all'articolo 3, comma 1, che non appartengono alla competenza della corte di assise è competente il tribunale.

4. Il tribunale è altresì competente per i delitti previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 ***(c)***.

5. Per i reati indicati all'articolo 5, comma 1, il pubblico ministero procede al giudizio direttissimo anche fuori dei casi previsti dall'articolo 449 del codice di procedura penale ***(b)***, salvo che siano necessarie speciali indagini.

6. (*Soppresso dalla legge di conversione*).

(a) Per il testo vigente dell'art. 4 della legge n. 110/1975 si veda la nota ***(c)*** all'art. 5.

(b) Si trascrive il testo degli articoli 380 e 449 del codice di procedura penale:

«Art. 380 [come modificato dall'art. 10 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, dall'art. 2 del D.L. 8 agosto 1991, n. 247, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 ottobre 1991, n. 314, dall'art. 4 del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e del presente articolo] (*Arresto obbligatorio in flagranza*). — 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.

2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:

a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'art. 419 del codice penale;

c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;

d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'art. 600 del codice penale;

e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'art. 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'art. 625, comma 1, numeri 1, 2 prima ipotesi e 4 seconda ipotesi del codice penale;

f) delitto di rapina previsto dall'art. 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'art. 629 del codice penale;

g) *delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;*

h) *delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo;*

i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall'art. 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645, *delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654;*

l-bis) *delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'art. 416*-bis *del codice penale;*

m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'art. 416, commi 1 e 3, del codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere *a), b), c), d), f), g), i)* del presente comma.

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà».

La Corte costituzionale, con sentenza 8-16 febbraio 1993, n. 54 (*G.U.* n. 9 del 24 febbraio 1993, 1ª serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della lettera *e)* del secondo comma dell'articolo soprariportato, nei sensi di cui in motivazione.

«Art. 449 *(Casi e modi del giudizio direttissimo)*. — 1. Quando una persona è stata arrestata in flagranza di un reato, il pubblico ministero, se ritiene di dover procedere, può presentare direttamente l'imputato in stato di arresto davanti al giudice del dibattimento, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'art. 391, in quanto compatibili.

2. Se l'arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l'imputato e il pubblico ministero vi consentono.

3. Se l'arresto è convalidato, si procede immediatamente al giudizio.

4. Il pubblico ministero può, altresì, procedere al giudizio direttissimo quando l'arresto in flagranza è già stato convalidato. In tal caso l'imputato è presentato all'udienza non oltre il quindicesimo giorno dall'arresto.

5. Il pubblico ministero può, inoltre, procedere al giudizio direttissimo nei confronti della persona che nel corso dell'interrogatorio ha reso confessione. L'imputato libero è citato a comparire a una udienza non successiva al quindicesimo giorno dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato. L'imputato in stato di custodia cautelare per il fatto per cui si procede è presentato all'udienza entro il medesimo termine.

6. Quando il reato per cui è richiesto il giudizio direttissimo risulta connesso con altri reati per i quali mancano le condizioni che giustificano la scelta di tale rito, si procede separatamente per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. Se la riunione risulta indispensabile, prevale in ogni caso il rito ordinario».

(c) Per il nuovo testo dell'art. 3 della legge n. 654/1975 si veda la nota ***(a)*** all'art. 1.

Art. 7.

Sospensione cautelativa e scioglimento

1. Quando si procede per un reato aggravato ai sensi dell'articolo 3 o per uno dei reati previsti dall'articolo 3, *commi 1, lettera* b), *e 3,* della legge 13 ottobre 1975, n. 654 ***(a)***, *o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962* ***(b)***, e *sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che l'attività di organizzazioni,* associazioni, movimenti o gruppi favorisca la commissione dei medesimi reati, può essere disposta cautelativamente, ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 ***(c)***, la sospensione di ogni attività associativa. La richiesta è presentata al giudice competente per il giudizio in ordine ai predetti reati. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso ai sensi del quinto comma del medesimo articolo 3 della legge n. 17 del 1982 ***(c)***.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è revocato in ogni momento quando vengono meno i presupposti indicati al medesimo comma.

3. Quando con sentenza irrevocabile sia accertato che l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi abbia favorito la commissione di taluno dei reati indicati nell'articolo 5, comma 1, il Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ordina con decreto *lo scioglimento dell'organizzazione, associazione,* movimento o gruppo e dispone la confisca dei beni. Il provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(a) Per il nuovo testo dell'art. 3 della legge n. 654/1975 si veda la nota ***(a)*** all'art. 1.

(b) La legge n. 962/1967 reca norme sulla prevenzione e sulla repressione del delitto di genocidio.

(c) L'art. 3 della legge n. 17/1982 (Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento della associazione denominata Loggia P2) è così formulato:

«Art. 3. — Qualora con sentenza irrevocabile sia accertata la costituzione di una associazione segreta, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso, ne ordina con decreto lo scioglimento e dispone la confisca dei beni.

Il decreto di cui al comma precedente è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

In qualunque stato e grado del procedimento, qualora vi sia pericolo nel ritardo, il procuratore della Repubblica presso il giudice competente per il giudizio, anche su istanza del Governo, può richiedere che sia cautelativamente disposta la sospensione di ogni attività associativa.

Il provvedimento è adottato dal giudice competente per il giudizio, in camera di consiglio, in contraddittorio delle parti, entro dieci giorni dalla richiesta.

Avverso il provvedimento di cui al comma precedente è ammesso ricorso, anche per motivi di merito, alla Corte di cassazione, che decide, in camera di consiglio e in contraddittorio delle parti, entro dieci giorni dalla presentazione dei motivi del ricorso stesso. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.

Il Governo riferisce immediatamente alle Camere sulla presentazione dell'istanza prevista dal terzo comma».

Art. 8.

Disposizioni finali

1. Il settimo comma dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 ***(a)***, è abrogato.

2. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 dell'articolo 6 si applicano solo per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

(a) Per il testo vigente dell'art. 4 della legge n. 110/1975 si veda la nota ***(c)*** all'art. 5.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

93A3644

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 27 giugno 1992.

Modalità per la presentazione delle domande di contributo ai sensi del decreto 27 giugno 1992 a favore delle piccole e medie imprese industriali ubicate nelle zone di cui all'obiettivo 2 - 2ª fase (regolamento CEE 24 giugno 1988, n. 2052 - Zone colpite da fenomeni di declino industriale).

1) *Requisiti dei soggetti beneficiari, investimenti e spese ammissibili.*

1.1) Il superamento del limite massimo anche di uno solo dei requisiti dimensionali previsti dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro del 27 giugno 1992 (numero dipendenti e fatturato) determina l'inquadramento dell'impresa nella fascia dimensionale superiore o l'esclusione dalle agevolazioni.

1.2) Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento realizzati dopo il 18 dicembre 1991 e non oltre il 31 dicembre 1994.

Gli investimenti si intendono realizzati ove risulti che:

l'impresa abbia sostenuto le spese ammesse;
i beni siano stati tutti consegnati;
le opere siano state tutte realizzate.

Sono esclusi i programmi di investimento le cui voci di spesa siano state fatturate totalmente o parzialmente prima del 18 dicembre 1991.

1.3) L'impresa richiedente il contributo deve presentare un programma di investimenti concernente una o più unità locali ubicate nelle zone elencate in allegato al citato decreto del 27 giugno 1992.

Il programma deve essere caratterizzato da almeno una delle seguenti finalità:

a) nascita di nuove imprese o realizzazione di nuove unità produttive, intendendo per tali quelle costituite o avviate non anteriormente al 18 dicembre 1991;

b) riconversione industriale, intendendo per tale l'introduzione di produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi nei riguardi della produzione complessiva dell'impresa, attraverso la modificazione dei cicli produttivi esistenti;

c) miglioramento dell'impatto ambientale dei processi produttivi, attraverso l'adozione di tecnologie che riducano significativamente le emissioni inquinanti dell'attività produttiva sull'ambiente;

d) introduzione di tecnologie innovative nei processi produttivi, attraverso il rinnovo e l'aggiornamento tecnologico degli impianti.

1.4) Sono escluse dalle agevolazioni le spese:

a) diverse da quelle previste dall'art. 3, quarto comma, del citato decreto;

b) relative ad investimenti non direttamente funzionali al programma agevolabile;

c) destinate ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;

d) concernenti opere di urbanizzazione primaria o secondaria;

e) relative ad investimenti realizzati mediante commesse interne od oggetto di autofatturazione;

f) relative ad imposte, spese notarili, interessi passivi, oneri accessori, trasporto, imballaggio, collaudo e montaggio;

g) destinate all'acquisizione di macchinari usati o installati presso impresa diversa da quella richiedente;

h) relative all'attività commerciale dell'impresa (es.: automezzi per il trasporto dei prodotti, sala mostre ecc.) o non direttamente connesse all'attività produttiva (es.: apparecchiature e programmi per la contabilità aziendale, corsi di formazione del personale. vitto e alloggio istruttori ecc.).

1.5) Per i beni importati in Italia direttamente dalle imprese richiedenti, il costo è determinato sulla base del tasso di cambio della valuta di fatturazione risultante dalla relativa dichiarazione definitiva di importazione.

1.6) I costi sono riconosciuti al netto dell'IVA. Per le operazioni di locazione finanziaria, nonché per quelle a norma dell'art. 1523 del codice civile o della legge 28 novembre 1965, n. 1329, viene riconosciuto il costo del bene al netto dell'IVA, indipendentemente dal costo complessivo dell'operazione, semprechè i relativi contratti siano stati stipulati dopo il 18 dicembre 1991.

2) *Modalità di concessione del contributo.*

2.1) La concessione del contributo deve essere chiesta con domanda in carta legale resa come dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal rappresentante legale dell'impresa, secondo lo schema di cui all'allegato 1*C*.

La domanda deve essere inviata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in triplice copia (un originale e due fotocopie non autenticate). Un'ulteriore copia deve essere trasmessa, per conoscenza, al competente assessorato della regione interessata.

La domanda deve essere trasmessa a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del citato decreto 27 giugno 1992 e della presente circolare.

2.2) Unitamente alla domanda deve essere inviata la relazione tecnico-descrittiva degli investimenti sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e redatta secondo lo schema di cui all'allegato 2C.

Le domande di concessione del contributo non corredate della relazione tecnico-descrittiva degli investimenti o che non riportino una o più delle dichiarazioni previste nell'apposito schema sono inammissibili.

Il Ministero si riserva, comunque, di richiedere ogni ulteriore documento o chiarimento ritenuto necessario per il completamento dell'istruttoria. In tal caso la relativa documentazione deve essere trasmessa entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione della richiesta ministeriale.

Decorso detto termine, qualora la documentazione risulti ancora incompleta, o non esauriente, le istanze potranno essere proposte al comitato di cui all'art. 4, comma 11, del citato decreto ministeriale 27 giugno 1992, con parere negativo.

2.3) La domanda di concessione è sottoposta all'esame del predetto comitato. Il comitato valuta l'ammissibilità delle domande e propone al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la graduatoria delle richieste agevolabili per ciascuna regione. Il comitato delibera nel rispetto dei requisiti prioritari indicati dal citato art. 4, adottando, ove necessario, ulteriori criteri di priorità.

Il Ministero dà comunicazione del parere del comitato all'impresa che, entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione medesima, invia la documentazione indicata nell'allegato 3C.

Il Ministero, sulla base delle proposte del comitato, verificata la validità e la corrispondenza della predetta documentazione con quanto precedentemente dichiarato dall'impresa, e tenuto conto delle risorse finanziarie per ciascuna zona, concede o nega il contributo e, in caso positivo, resta in attesa della domanda di liquidazione.

3) *Modalità di liquidazione ed erogazione del contributo.*

3.1) La domanda di liquidazione del contributo può essere inviata soltanto a seguito dell'avvenuta realizzazione degli investimenti, che non possono essere tipologicamente diversi da quelli previsti nella domanda di concessione, ai sensi del precedente punto 1.2, e deve essere predisposta in carta legale secondo lo schema di cui all'allegato 1L. La domanda deve essere trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in triplice copia (un originale e due fotocopie non autenticate) mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento entro il termine del 31 gennaio 1995.

3.2) La liquidazione dei contributi è disposta con appositi decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3.3) In conformità ai decreti di liquidazione, l'I.G.F.O.R. - Ispettorato generale per l'amministrazione del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, operante presso il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, effettua l'erogazione dei contributi sulla base di quanto disposto dall'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568. L'erogazione della quota parte di contributo a carico della Comunità economica europea è subordinata all'avvenuto accredito delle relative risorse al suddetto fondo di rotazione.

3.4) Qualora il programma oggetto del contributo venga realizzato in misura pari o superiore al 50% del costo complessivamente ammesso, ma non risulti ultimato entro il termine del 31 dicembre 1994, il contributo concesso sarà proporzionalmente ridotto a condizione che sia comunque sostanzialmente raggiunta una delle finalità di cui all'art. 3, comma primo, del decreto interministeriale del 27 giugno 1992.

3.5) L'effettiva realizzazione degli investimenti ammessi a contributo sarà verificata tramite ispezioni effettuate a cura degli organi centrali o periferici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Nel caso di finanziamenti bancari pari ad almeno il 50% degli investimenti oggetto del contributo, la realizzazione degli stessi può essere attestata dall'istituto finanziatore.

Il direttore generale: AMMASSARI

ALLEGATO

AREE DI CUI ALL'OBIETTIVO N. 2
DEL REGOLAMENTO CEE N. 2052/1988

REGIONE PIEMONTE

Provincia di Torino.

Tutti i comuni, ad eccezione del comune di Torino.

Provincia di Novara:

Ameno, Armeno, Colazza, Lesa, Massimo Visconti, Meina, Miasino, Nebbiuno, Orta San Giulio, Pella, Pettenasco, Pisano, San Maurizio d'Opaglio.

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola (già ricompresa nella provincia di Novara):

Antrona Schieranco, Anzola d'Ossola, Arizzano, Arola, Aurano, Baceno, Bannio Anzino, Baveno, Bee, Belgirate, Beura Cardezza, Bognanco, Brovello-Carpugnino, Calasca Castiglione, Cambiasca, Formazza, Germagno, Ghiffa, Gignese, Gravellona Toce, Gurro, Intragna, Loreglia, Macugnaga, Madonna del Sasso, Malesco, Masera, Massiola, Mergozzo, Miazzina, Montecrestese, Montescheno, Nonio, Oggebbio, Omegna, Ornavasso, Pallanzeno, Piedimulera, Pieve Vergonte, Cannero Riviera, Cannobio, Caprezzo, Casale Corte Cerro, Cavaglio Spoccia, Ceppo Morelli, Cesara, Cossogno, Craveggia, Crevoladossola, Crodo, Cursolo-Orasso, Domodossola, Druogno, Falmenta, Premeno, Premia, Premosello Chiovenda, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Re, San Bernardino Verbano, Santa Maria Maggiore, Seppiana, Stresa, Toceno, Trarego Viggiona, Trasquera, Trontano, Valstrona, Vanzone con San Carlo, Varzo, Verbania, Viganella, Vignone, Villadossola, Villette, Vogogna.

REGIONE LOMBARDIA

Provincia di Sondrio:

a) Comunità montana Valchiavenna;
b) Comunità montana Valtellina di Morbegno;
c) Comunità montana Valtellina di Sondrio;
d) Comunità montana Valtellina di Tirano.

Albaredo per San Marco, Albosaggia, Andalo Valtellino, Aprica, Ardenno, Bema, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Buglio in Monte, Caiolo, Campodolcino, Caspoggio, Castello dell'Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Cercino, Chiavenna, Chiesa in Valmalenco, Chiuro, Cino, Civo, Colorina, Cosio Valtellino, Dazio, Delebio, Dubino, Faedo Valtellino, Forcola, Fusine, Gerola Alta, Gordona, Grosio, Grosotto, Lanzada, Lovero, Madesimo, Mantello, Mazzo di Valtellina, Mello, Menarola, Mese, Montagna in Valtellina, Morbegno, Novate Mezzola, Pedesina, Piantedo, Piateda, Piuro, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Prata Camportaccio, Rasura, Rogolo, Samolaco, San Giacomo Filippo, Sernio, Sondrio, Spriana, Talamona, Tartano, Teglio, Tirano, Torre di Santa Maria, Tovo di Sant'Agata, Traona, Tresivio, Val Masino, Verceia, Vervio, Villa di Chiavenna, Villa di Tirano.

REGIONE LIGURIA

Provincia di Genova:

Arenzano, Avegno, Bargagli, Busalla, Camogli, Campo Ligure, Campomorone, Carasco, Casarza Ligure, Casella, Castiglione Chiavarese, Ceranesi, Chiavari, Cicagna, Cogoleto, Cogorno, Davagna, Genova (relativamente a: G.Z.U. Ponente, G.Z.U. Polcevera, G.Z.U. Bisagno eccetto S. Fruttuoso, Sampierdarena, Valle Sturla, San Martino, Sturla-Quarto, Porto), Isola del Cantone, Lavagna, Leivi, Masone, Mele, Mezzanego, Mignanego, Moconesi, Montoggio, Orero, Rapallo, Recco, Ronco Scrivia, Rossiglione, San Colombano Certenoli, Santa Margherita Ligure, Sant'Olcese, Savignone, Serra Riccò, Sestri Levante, Sori, Tribogna.

REGIONE VENETO

Provincia di Rovigo:

Adria, Arquà Polesine, Badia Polesine, Bergantino, Bosaro, Calto, Canda, Castelmassa, Ceregnano, Contarina, Crespino, Donada, Fratta Polesine, Gaiba, Guarda Veneta, Lendinara, Occhiobello, Pincara, Pontecchio Polesine, Porto Tolle, Rovigo, Salara, Taglio di Po, Villamarzana, Villanova del Ghebbo.

REGIONE TOSCANA

Provincia di Prato (già ricompresa nella provincia di Firenze):

Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano, Vernio.

Provincia di Livorno:

Bibbona, Campiglia Marittima, Cecina, Collesalvetti, Livorno (con l'esclusione delle seguenti zone: Area Stazione, Colline, Piazza Magenta, Salviano, Valle Benedetta), Piombino, Rio Marina, Rio nell'Elba, Rosignano Marittimo, San Vincenzo.

Provincia di Massa Carrara:

Tutti i comuni.

REGIONE MARCHE

Provincia di Pesaro-Urbino:

Acqualagna, Apecchio, Auditore, Barchi, Belforte all'Isauro, Borgo Pace, Cagli, Cantiano, Carpegna, Casteldelci, Fermignano, Fossombrone, Fratte Rosa, Montecopiolo, Montefelcino, Montegrimano, Montemaggiore al Metauro, Monte Porzio, Novafeltria, Orciano di Pesaro, Peglio, Pennabilli, Pergola, Petriano, Piagge, Piandimeleto, Pietrarubbia, Piobbico, Frontino, Frontone, Isola del Piano, Lunano, Macerata Feltria, Maiolo, Mercatello sul Metauro, Mercatino Conca, Mombaroccio, Mondavio, Montecalvo in Foglia, Monte Cerignone, Monteciccardo, Saltara, San Giorgio di Pesaro, San Leo, San Lorenzo in Campo, Sant'Agata Feltria, Sant'Angelo in Vado, Sant'Ippolito, Sassocorvaro, Sassofeltrio, Serra Sant'Abbondio, Serrungarina, Talamello, Tavoleto, Urbania, Urbino.

REGIONE UMBRIA

Provincia di Perugia:

Spoleto

Provincia di Terni:

Tutti i comuni.

ALLEGATO 1C

Schema di domanda di concessione contributo
(in carta da bollo)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale - Divisione III - Via Molise, n. 2 - 00187 ROMA

OGGETTO: Domanda di concessione del contributo in conto capitale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro del 27 giugno 1992. (Attuazione regolamento CEE n. 2052/88 - Obiettivo 2 - 2ª fase).

Il/la sottoscritto/a cognome .... nome .... nella qualità di legale rappresentante della ditta sottoindicata, chiede la concessione del contributo di L. .... per gli investimenti di seguito indicati.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali che, in caso di mendaci dichiarazioni, sono comminate ai sensi dell'art. 496 del codice penale, sotto la propria personale responsabilità.

Dichiara:

A) Notizie sull'impresa richiedente:

A1) Denominazione ....

A2) Natura giuridica ....

A3) Sede legale: comune...................... provincia .... c.a.p. .... via .... e n. civico ....

A4) Stabilimento/i interessato/i all'investimento: comune .... provincia .... c.a.p. .... via .... e n. civico ....

A5) Telefono .... telex .... telefax ....

A6) Oggetto sociale ....

A7) Attività esercitata nello/negli stabilimento/i interessato/i all'investimento ....

A8) Ramo di iscrizione all'INPS ....

A9) Fatturato registrato nei tre anni antecedenti l'anno di presentazione della domanda:

Anno .... L.....................

Anno .... L.....................

Anno .... L.....................

media L.....................

A10) Media dei dipendenti in costanza di rapporto di lavoro nel trimestre .... antecedente alla data della domanda ....

B) Notizie relative agli investimenti:

B1) Descrizione degli investimenti: la domanda deve riguardare investimenti riconducibili ad una o più delle quattro finalità sottoelencate; per ciascuna finalità cui gli investimenti sono rivolti è necessario indicare gli elementi di seguito descritti:

a) Nascita di nuove imprese o realizzazione di nuove unità produttive: descrivere sinteticamente lo scopo dell'iniziativa e gli investimenti previsti. In caso di rilocalizzazione di stabilimenti indicare le motivazioni che hanno reso necessario il trasferimento;

b) Riconversione industriale: descrivere sinteticamente gli investimenti previsti ed indicare quali produzioni, merceologicamente diverse da quelle preesistenti, si prevede di introdurre o sono state introdotte, a seguito della realizzazione degli investimenti medesimi;

c) Miglioramento dell'impatto ambientale dei processi produttivi: indicare il tipo di inquinamento (es. atmosferico, idrico, acustico, etc.), descrivere sinteticamente gli investimenti ed indicare tramite valori numerici, l'entità della riduzione di emissioni inquinanti prevista, o determinata, a seguito della realizzazione degli investimenti medesimi;

d) Introduzione di tecnologie innovative nei processi produttivi: descrivere sinteticamente gli investimenti e illustrare le caratteristiche e i requisiti innovativi degli impianti.

B2) Ulteriori notizie da fornire solo nel caso che si verifichino una o più delle fattispecie sottoindicate:

a) l'impresa risulta esclusa dai contributi previsti dal decreto ministeriale 27 giugno 1991 per insufficienza delle risorse finanziarie assegnate alla regione di appartenenza; indicare gli estremi dell'eventuale nota inviata al riguardo dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) l'investimento presenta un collegamento logistico e funzionale con aree attrezzate o siti recuperati per effetto di interventi pubblici: descrivere l'intervento, la normativa e il soggetto pubblico in questione;

c) l'investimento determina un incremento occupazionale: indicare numero occupati alle date di inizio e di ultimazione degli investimenti;

d) l'investimento determina un aumento del fatturato superiore al 5% annuo: indicare fatturato, effettivo o previsionale, relativo all'anno iniziale e finale degli investimenti.

B3) Distinta delle voci dei costi previsti e sostenuti (al netto dell'IVA) in cui si articolano gli investimenti relativi alle attività produttive (da compilarsi separatamente per ciascuna unità locale interessata, nonché in relazione al totale complessivo):

	Costi totali previsti Lire	Costi già sostenuti alla data della domanda Lire
a) Fabbricati industriali		
b) Opere murarie.		
c) Impianti elettrici, idrici, di riscaldamento ecc..		
d) Opere di allacciamento. . . .		
e) Macchinari dotati di tecnologia innovativa		
f) Altri macchinari.		
g) Attrezzature		
Totale 1 . . .		
h) Terreno (indicare l'importo nel limite del 10% del totale 1) Costo effettivo L.		
i) Scorte di materie prime e di semilavorati (indicare l'importo nel limite del 20% del totale 1) Costo effettivo L.		
l) Pacchetti di programmi (indicare l'importo nel limite del 20% degli investimenti di cui alle lettere *e*) ed *f*) Costo effettivo L.		
Totale 2 (*h*+*i*+*l*) . . .		
Totale generale . . .		
Modalità di acquisizione:		
— acquisto ordinario		
— acquisto ai sensi dell'art. 1523 del codice civile.		
— acquisto legge n. 1329/65 . .		
— locazione finanziaria		
Totale 3 . . .		

N.B. — Il totale 3 deve coincidere col totale generale.

Il/la sottoscritto/a, inoltre,

Dichiara:

a) di non aver richiesto, e di non avere intenzione di richiedere in futuro, agevolazioni a valere su altre leggi statali o regionali per gli investimenti oggetto della domanda di concessione del contributo presentata ai sensi del citato decreto del 27 giugno 1992 (obiettivo 2 - 2ª fase);

b) che la propria ditta è in attività, non è in stato di liquidazione volontaria e non è sottoposta ad alcuna procedura di tipo concorsuale;

c) che non sussistono collegamenti tecnico-finanziari dell'impresa richiedente con altre imprese tali da configurare l'appartenenza ad un gruppo imprenditoriale che, complessivamente, superi i limiti dimensionali di cui al secondo comma dell'art. 2 del citato decreto del 27 giugno 1992.

Si considerano appartenenti ad un gruppo imprenditoriale le società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile ivi comprese le società il cui capitale sociale sia posseduto per più di un terzo da altra impresa;

d) che i macchinari e le attrezzature oggetto degli investimenti sono di nuova fabbricazione, verranno installati esclusivamente in unità locali della ditta e non saranno ceduti, alienati o distratti per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di concessione dei contributi, nel caso di terreni e fabbricati detto termine è di 10 anni;

e) che gli investimenti per i quali viene richiesta la concessione del contributo in conto capitale di cui al citato decreto del 27 giugno 1992, hanno avuto inizio in data .... (data della prima fattura);

f) che le opere murarie effettuate (o da effettuare) sono state o saranno poste in essere nell'osservanza della vigente normativa in materia.

Il/la sottoscritto/a unisce alla presente domanda la relazione tecnico-descrittiva degli investimenti.

Data ....

(Timbro della ditta)

Legale rappresentante:

Nome .... cognome ....

Posizione nella ditta e poteri ....

Firma ....

(La domanda deve essere resa e sottoscritta secondo le modalità previste dagli articoli 4 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà).

ALLEGATO 2C

SCHEMA DI RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA DEGLI INVESTIMENTI OGGETTO DELLA DOMANDA

Il/la sottoscritto/a rappresentante legale dell'impresa .... dichiara che l'investimento oggetto della domanda di contributo presentata ai sensi del decreto ministeriale 27 giugno 1992 risponde alla/e seguente/i finalità:

1) Nascita di nuove imprese o realizzazione di nuove unità produttive.

Descrivere la rispondenza dell'iniziativa alle esigenze dell'impresa emergenti da eventuali indagini di mercato; identificare la possibile clientela interessata all'acquisto dei beni che si intende produrre oppure chiarire i motivi degli eventuali trasferimenti e i benefici previsti a seguito dello spostamento effettuato; descrivere i processi produttivi.

2) Riconversione industriale.

Ilustrare l'idoneità degli investimenti a introdurre produzioni, aventi carattere di prevalenza; merceologicamente diverse da quelle preesistenti attraverso modificazioni dei relativi cicli produttivi. Descrivere i nuovi processi produttivi atti alla riconversione e comparare i medesimi con quelli già esistenti in azienda. Precisare le esigenze aziendali che hanno motivato gli investimenti, il mercato in cui si colloca il processo di riconversione, nonché i benefici conseguiti o previsti, anche nei termini reddituali, a conclusione dell'investimento.

3) Miglioramento dell'impatto ambientale dei processi produttivi.

Indicare il tipo di inquinamento: ad es.: atmosferico, idrico, acustico ecc., e illustrare l'idoneità degli investimenti ad ottenere un significativo miglioramento dei valori delle emissioni inquinanti connesse ai processi produttivi, specificando i valori di dette emissioni prima e dopo la realizzazione degli investimenti medesimi; descrivere i processi produttivi e gli eventuali impianti o procedure di tutela ambientale preesistenti agli attuali investimenti.

4) Introduzione di tecnologie innovative nei processi produttivi.

Illustrare i nuovi sistemi produttivi indicando le caratteristiche dei macchinari acquisiti e la necessità di eventuali ulteriori spese riguardanti ad esempio terreni, opere murarie, fabbricati, ecc. Precisare le esigenze aziendali, di mercato etc. che hanno motivato gli investimenti nonché i benefici conseguiti o previsti, anche in termini reddituali, a conclusione dell'investimento.

Data, ...

(Timbro della ditta)

Legale rappresentante:

Nome .... cognome ....

Firma ....

ALLEGATO 3C

ELENCO ALLEGATI DA INVIARE A SEGUITO RICHIESTA DEL PARERE FAVOREVOLE DEL COMITATO DI CUI AL PUNTO 2.3 DELLA CIRCOLARE MINISTERIALE.

1) Certificato di iscrizione nel registro ditte della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, della provincia in cui è ubicata la sede legale dell'impresa, rilasciato in data non anteriore a 30 giorni dalla data della domanda di concessione.

Detto certificato dovrà riportare i seguenti dati relativi all'impresa richiedente: denominazione, natura giuridica, oggetto sociale, attività esercitata, sede legale, unità locale interessata all'investimento (se diversa dalla sede legale), tutte le altre unità locali utilizzate, numero di iscrizione nel registro ditte, numero di codice fiscale e (se diverso) numero di partita IVA ed elenco dei rappresentanti dell'impresa (cognome, nome, data di nascita e carica sociale detenuta).

2) Certificato di iscrizione all'INPS, rilasciato in data non antecedente di oltre 90 giorni alla data della domanda di concessione.

Detto certificato dovrà riportare il «ramo» di iscrizione ed il numero complessivo di dipendenti in costanza di rapporto di lavoro occupati dall'impresa richiedente nel trimestre antecedente alla domanda di concessione. Dovrà essere prodotto un certificato dell'INPS per ciascuna diversa provincia nella quale, dal certificato di cui al precedente punto 1), l'impresa risulti disporre di unità locali. Qualora vi sia accentramento contributivo presso una sola sede provinciale INPS, potrà essere prodotto un unico certificato purché in esso sia fatta esplicita menzione di tale accentramento.

Le imprese che non siano iscritte all'INPS, in quanto prive di dipendenti, dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti:

che l'impresa non ha dipendenti;

che i versamenti relativi ai contributi obbligatori previsti sono stati regolarmente effettuati.

3) Copie autenticate e assoggettate ad imposta di bollo dei bilanci depositati in Tribunale relativi agli ultimi tre esercizi precedenti a quello nel quale viene presentata la domanda, ovvero copie autenticate delle situazioni patrimoniali e dei conti economici tratte dal libro inventari e/o dal libro verbali assemblee relative ai tre esercizi medesimi.

Le imprese di nuova costituzione che, alla data dell'invio della documentazione, non abbiano ancora chiuso il primo esercizio, dovranno produrre copia dell'atto costitutivo, nonché copia autenticata della situazione patrimoniale tratta dal libro inventari in data non antecedente di oltre 90 giorni alla data della domanda di concessione

Le imprese che, ai sensi dell'art 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 600, siano esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e dalla redazione del bilancio, potranno produrre un apposito «prospetto delle attività e delle passività», redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica n 689/1974.

4) Copia autenticata ed assoggettata ad imposta di bollo dell'atto costitutivo dell'impresa richiedente (solo per le imprese di nuova costituzione)

5) Certificazione «antimafia».

La suddetta certificazione va richiesta, in carta libera, alla Prefettura competente per il luogo ove l'impresa interessata ha la propria sede legale, allegando i certificati di residenza e di stato di famiglia dei richiedenti e specificando che essa è necessaria per l'ottenimento delle agevolazioni di cui al decreto ministeriale 27 giugno 1992. Tale certificazione dovrà riguardare.

per le ditte individuali, il titolare,

per le società in accomandita semplice, il, o i, soci accomandari nonché le società medesime,

per le società in nome collettivo, tutti i soci, nonché le società medesime,

per le società di capitali e per le cooperative, le società medesime, il legale rappresentante, nonché tutti gli altri componenti l'organo di amministrazione

Si sottolinea che la suddetta certificazione deve essere rilasciata in data non anteriore di oltre novanta giorni alla data della dichiarazione o domanda

Qualora l'importo del contributo richiesto e/o concesso non sia superiore a L 50.000 000, in luogo della predetta certificazione può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva, autenticata secondo quanto previsto dall'art 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 Tale dichiarazione deve attestare che ciascun interessato «non è stato sottoposto a misura di prevenzione e non è a conoscenza dell'esistenza a suo carico, e dei propri conviventi, di procedimenti in corso per l'applicazione della misura di prevenzione, o di una delle cause ostative all'iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici, ovvero nell'albo nazionale dei costruttori»

La suddetta certificazione può temporaneamente sostituire la certificazione rilasciata dalla Prefettura anche nel caso di contributi di importo superiore a L 50 000 000, se accompagnata da *copia autenticata della ricevuta* attestante la presentazione dell'istanza di certificazione alla prefettura medesima in data anteriore a trenta giorni rispetto alla data della dichiarazione sostitutiva La suddetta certificazione prefettizia dovrà comunque essere inviata appena rilasciata

6) Elenco dettagliato degli investimenti per voci omogenee con indicazione dei costruttori o fornitori e relativi costi, con riferimento alla distinta sintetica riportata nella domanda di concessione.

ALLEGATO 1L

Schema di domanda di liquidazione del contributo concesso
(in carta da bollo)

La domanda può essere presentata solo a fronte di investimenti realizzati, beni consegnati, opere e pagamenti effettuati

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale - Divisione III - Via Molise, 2 - 00187 ROMA

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE CONCESSO AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO DEL 27 GIUGNO 1992 (obiettivo 2 - 2ª fase)

Con riferimento alla precedente domanda di concessione di contributo in data .. ed al relativo decreto di concessione n. .. . del .. . . (riportare gli estremi del provvedimento di concessione) il/la sottoscritto/a (cognome) .. .. (nome) .. .. in qualità di legale rappresentante della ditta . . . . (ragione sociale e natura giuridica) con sede legale in . ..... (prov di . .), c a p .... . via . ... tel . . ... . telex .. ... . telefax . ..., chiede la liquidazione del contributo di L. . . . . . ., mediante accredito sul conto corrente n ... aperto a nome della stessa ditta presso la banca . ....., filiale (o succursale) di . ... ., agenzia n . di ... . prov . ..

A tal fine

Dichiara

che la ditta ha sostenuto spese pari al .. % del costo totale degli investimenti ammessi a contributo, come di seguito precisato

Distinta dei costi sostenuti (al netto dell'IVA)

(Da compilarsi separatamente per ciascuna unità locale interessata, nonché in relazione al totale complessivo

Gli importi precisati nelle distinte dei costi sostenuti devono corrispondere a quelli indicati nell'elenco riepilogativo di cui all'allegato 3L e devono rappresentare almeno il 50% di quelli ammessi)

	Costi sostenuti Lire
a) fabbricati industriali	.. ..
b) opere murarie	... .
c) impianti	....
d) opere di allacciamento	....
e) macchinari dotati di tecnologia innovativa	....
f) altri macchinari	....
g) attrezzature	....
Totale 1	. ...
h) terreno (indicare l'importo nel limite del 10% del totale 1)	.....
i) pacchetti di programmi (indicare l'importo nel limite del 20% del totale di cui alle lettere *e* ed *f*)	.. . .
l) scorte di materie prime e semilavorati (indicare l'importo nel limite del 20% del totale 1)	. .. .
Totale 2 (*h* + *i* + *l*) .	....
Totale generale (Totale 1 + Totale 2)	. . . .

Modalità di spesa:	
acquisto ordinario	. . . .
acquisto ai sensi dell'art. 1523 del codice civile	. ...
acquisto ai sensi della legge n 1329/65	. . . .
locazione finanziaria	. . ..
Totale 3 . . .	....

N B. — Il totale 3 deve coincidere con il totale generale

Il/la sottoscritto/a, inoltre,

Dichiara

a) che sono state conseguite le seguenti finalità (descrivere sinteticamente);

b) che gli investimenti per i quali viene chiesta la liquidazione del contributo sono tipologicamente uguali a quelli indicati nella domanda di concessione (indicare le eventuali modificazioni apportate agli investimenti previsti dalla domanda di concessione, allegando, ove necessario, un elenco dettagliato di raffronto tra investimenti previsti e investimenti realizzati);

c) che gli investimenti per i quali viene chiesta la liquidazione del contributo hanno avuto inizio in data .... (prima fattura) e termine in data . ... (ultima fattura);

d) che alla data del .... (inizio investimenti) e alla data del . ... (ultimazione investimenti) gli occupati ammontavano rispettivamente a n. .... e n. ....;

e) che il fatturato relativo all'anno iniziale degli investimenti e quello riferito alla data del .... (ultimazione investimenti) ammontava rispettivamente a L. .... e L. ....;

f) che la ditta non ha cessato né temporaneamente, né definitivamente l'attività nello stabilimento o negli stabilimenti oggetto delle agevolazioni in parola;

g) che la ditta non ha conferito ad altri gli investimenti medesimi, né li ha distolti e destinati ad altro uso.

La ditta sottoscritta unisce alla presente domanda i seguenti documenti (elencare - vedi allegato 2*L*).

Data, ...

(timbro della ditta)

Legale rappresentante:

nome .... cognome ....

posizione della ditta e poteri ....

Firma ....

ALLEGATO 2*L*

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE

1) Certificato di vigenza, rilasciato dal competente tribunale in data non antecedente di oltre 90 giorni alla data della domanda di liquidazione, da cui risulti che l'impresa richiedente (per le società di capitali), o i suoi soci o titolari (per le società di persone) non sono sottoposti ad alcuna procedura di tipo concorsuale.

2) «Antimafia»: certificazione prefettizia di non sussistenza di provvedimenti definitivi o di procedimenti in corso per l'applicazione di una misura di prevenzione o di uno dei divieti o delle decadenze di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificata ed integrata con le leggi n. 55/1990 e n. 203/1991.

La suddetta certificazione va richiesta, in carta libera, alla Prefettura competente per il luogo ove l'impresa interessata ha la propria sede legale, allegando i certificati di residenza e di stato di famiglia dei richiedenti e specificando che essa è necessaria per l'ottenimento delle agevolazioni di cui al decreto ministeriale 27 giugno 1992.

Tale certificazione dovrà riguardare:

per le ditte individuali, il titolare;

per le società in accomandita semplice, il, o i, soci accomandatari, nonché le società medesime;

per le società in nome collettivo, tutti i soci, nonché le società medesime;

per le società di capitali e per le cooperative, le società medesime, il legale rappresentante, nonché tutti gli altri componenti l'organo di amministrazione.

Si sottolinea che la suddetta certificazione deve essere rilasciata in data non anteriore di oltre 90 giorni alla data della domanda di liquidazione. Qualora l'importo del contributo richiesto e/o concesso non sia superiore a L. 50.000.000, in luogo della predetta certificazione può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva, autenticata secondo quanto previsto dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Tale dichiarazione deve attestare che ciascun interessato: «non è stato sottoposto a misura di prevenzione e non è a conoscenza dell'esistenza a suo carico, e dei propri conviventi, di procedimenti in corso per l'applicazione della misura di prevenzione, o di una delle cause ostative all'iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici, ovvero nell'albo nazionale dei costruttori».

La suddetta dichiarazione può temporaneamente sostituire la certificazione rilasciata dalla Prefettura anche nel caso di contributi di importo superiore a L. 50.000.000, se accompagnata da copia autenticata della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di certificazione alla Prefettura medesima in data non anteriore a trenta giorni rispetto alla data della dichiarazione sostitutiva. La suddetta certificazione prefettizia dovrà comunque essere inviata appena rilasciata.

3) Copia autenticata, in regola con l'imposta di bollo, della licenza edilizia, o dichiarazione sostitutiva di notorietà nella quale il legale rappresentante dell'impresa dichiara la non necessità di tale autorizzazione per le opere murarie.

4) Certificato del competente ispettorato provinciale del lavoro attestante il numero di dipendenti, in costanza di rapporto di lavoro, occupati alla data di inizio ed alla data di completamento degli investimenti. Tali dati dovranno riguardare i dipendenti dell'impresa nel suo complesso, compresi quelli impiegati presso l'unità locale in cui gli investimenti sono stati realizzati (da inviare solo nel caso che sia stato dichiarato un aumento occupazionale nella domanda di concessione).

5) Elenco riepilogativo, in originale, dei titoli di spesa (al netto dell'IVA) inerenti la realizzazione degli investimenti oggetto della richiesta di contributo, redatto secondo lo schema riportato nell'allegato 3*L*.

La dichiarazione contenuta in calce allo schema riportato nel menzionato allegato 3*L* dovrà essere riprodotta e sottoscritta in originale su ciascuna pagina dell'elenco. Nell'elenco dovranno essere riportate esclusivamente fatture intestate all'impresa richiedente e relative a terreni, beni e prestazioni da essa direttamente utilizzati. Per le operazioni effettuate a norma dell'art. 1523 del codice civile o ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329 («Sabatini»), dovranno essere riportati nell'elenco gli importi corrispondenti al totale delle rate pagate, al netto dell'IVA, come risultanti dalle dichiarazioni liberatorie di cui al successivo punto 8.

Analogamente, per le operazioni di locazione finanziaria dovrà essere riportato nell'elenco l'importo corrispondente al totale dei canoni di locazione pagati, al netto dell'IVA, come risultante dalla dichiarazione liberatoria di cui al successivo punto 9.

Per le forniture relative ad acquisti effettuati in valuta, dovrà essere riportato nell'elenco l'importo in lire italiane risultante dalle relative dichiarazioni sostitutive di importazione.

6) Fatture o altra documentazione di spesa fiscalmente regolare, in copia, in regola con l'imposta di bollo, dichiarata conforme all'originale ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

7) Attestazione di nuova fabbricazione. Tale attestazione deve essere rilasciata per i macchinari di cui alle lettere *e)* ed *f)* della distinta dei costi riportata nella domanda di liquidazione:

per i beni di fabbricazione italiana, dal costruttore;

per i beni di origine estera, dal costruttore o dal rivenditore (in lingua italiana ovvero con allegata traduzione giurata). L'attestazione deve essere redatta secondo lo schema di cui all'allegato 4*L*.

8) Dichiarazioni liberatorie attestanti i pagamenti complessivi effettuati dall'impresa, al netto di IVA, in relazione ai beni oggetto dei contratti di acquisto stipulati a norma dell'art. 1523 del codice civile o ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329 («Sabatini»).

Tali dichiarazioni dovranno essere rilasciate:

dal fornitore, nel caso di acquisti con pagamento rateale e patto di riservato dominio ai sensi dell'art. 1523 del codice civile;

dal fornitore (per gli eventuali acconti ad esso versati) e/o dall'Istituto di credito a medio termine (per le rate ad esso corrisposte), nel caso di acquisti ai sensi della legge n. 1329/1965 («Sabatini»), purché non sia stato richiesto il relativo contributo in conto interessi.

Le suddette dichiarazioni, da redigere in conformità all'allegato 5*L*, dovranno fare preciso riferimento al numero (ove presente) ed alla data dei relativi contratti, nonché alle generalità dell'impresa contraente.

9) Dichiarazione liberatoria rilasciata dalla società di locazione finanziaria, da cui risulti:

che i beni oggetto del/i contratto/i da essa stipulato/i con l'impresa utilizzatrice sono stati interamente fatturati per un importo complessivo di L. .... al netto di IVA e di qualsiasi altro onere dovuto alla società di leasing;

che le relative fatture sono state emesse dal fornitore a decorrere dal 18 dicembre 1991.

La suddetta dichiarazione, che dovrà fare preciso riferimento al numero ed alla data dei relativi contratti, nonché alle generalità dell'impresa utilizzatrice, dovrà, altresì, riportare gli stessi estremi delle fatture (numero, data e importo) indicati nell'elenco riepilogativo di cui al precedente n. 5.

Le dichiarazioni in questione dovranno essere redatte in base allo schema riportato nell'allegato 6*L*.

10) Dichiarazioni liberatorie rilasciate dalle società fornitrici, attestanti i pagamenti effettuati, al netto di IVA, dall'impresa in relazione alle fatture concernenti i beni acquistati in via ordinaria e/o le opere realizzate.

Le suddette dichiarazioni dovranno essere redatte in base allo schema riportato nell'allegato 7*L*.

ALLEGATO 3*L*

SCHEMA DI ELENCO RIEPILOGATIVO DEI TITOLI DI SPESA

Elenco delle fatture e degli altri titoli di spesa inerenti al programma di investimenti oggetto della domanda di contributo presentata ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del 27 giugno 1992 (obiettivo 2 - 2ª fase)

Pag. n ....

	Num progr	Estremi dei titoli di spesa (fatture contratti di compra-vendita o di locazione finanziaria)			Breve descrizione dei titoli di spesa	Importo dei titoli di spesa (netto IVA)	Pagamenti eseguiti alla data odierna (netto IVA)
		N	Data (seguire l'ordine cronologico)	Nome ed indirizzo del venditore (o del contraente)			
a) Fabbricati industriali							
b) Opere murarie							
c) Impianti							
d) Opere di allacciamento . . .							
e) Macchinari dotati di tecnologia innovativa							
f) Altri macchinari							
g) Attrezzature							
					Totale 1 . . .		
h) Terreno							
i) Pacchetti di programmi							
l) Scorte di materie prime e di semilavorati							
					Totale 2 (*h* + *i* + *l*) . . .		
					Totale generale . . .		

I sottoscritti dichiarano:

che le spese ed i costi suesposti riguardano effettivamente ed esclusivamente gli investimenti inerenti al programma oggetto della domanda di contributo presentata ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del 27 giugno 1992 (obiettivo 2 - 2ª fase);

che i pagamenti sopraindicati sono stati regolarmente effettuati.

Per la società

Il presidente del consiglio di amministrazione
(o altro legale rappresentante)

Firma . . ..

Per il collegio sindacale
(se esistente)

Il presidente

Firma ....

Data. ....

N.B. - La dichiarazione sopra riportata deve essere riprodotta e sottoscritta in originale su ciascuna pagina dell'elenco riepilogativo dei titoli di spesa.

ALLEGATO 4L

SCHEMA DI ATTESTAZIONE DI NUOVA FABBRICAZIONE
(da redigere per i macchinari di cui alle lettere *e)* ed *f)* della distinta dei costi riportata nella domanda di liquidazione)

La sottoscritta ditta . . . (nome o ragione sociale del costruttore per i beni di fabbricazione italiana, del costruttore o del venditore per i beni di fabbricazione estera) . . .
con sede legale in . . . . (prov. di)
dichiara che . . . . (descrizione, modello e numero di matricola, se disponibile, del o dei beni) . . . . .
di cui a (1) . . . . è sono di nuova fabbricazione

Data, ...

Timbro della ditta costruttrice (o venditrice)

Legale rappresentante:
nome .. .. cognome
posizione nella ditta . .

Firma

---

(1) Per i beni acquistati direttamente, fare riferimento alla relativa fattura/e (numero e data). Per i beni acquisiti a norma dell'art. 1523 del codice civile, o a norma della legge n. 1329/65, fare riferimento alla relativa fattura/e (numero e data), oppure al relativo contratto di acquisto (numero e data). Per i beni acquisiti mediante locazione finanziaria fare riferimento unicamente al relativo contratto (numero e data).

ALLEGATO 5L

SCHEMA DI DICHIARAZIONE LIBERATORIA RELATIVA A BENI ACQUISTATI AI SENSI DELL'ART. 1523 DEL CODICE CIVILE O A NORMA DELLA LEGGE N. 1329/65

La sottoscritta ditta............................. (nome o ragione sociale del venditore o dell'istituto di credito a medio termine (1) ....,
con sede in . ... (prov. di . ...),
con riferimento al contratto di vendita stipulato in data. ....
ai sensi dell'art. 1523 del codice civile (oppure ai sensi della legge n. 1329/65), relativo all'acquisto di............ ....
per Lit . ..., attesta che, a fronte della/e fattura/e n. . . .. .
del .., n . . .. . . del ...., e n. . . .. del .... ,
l'acquirente
(nome o ragione sociale dell'acquirente) . . . .
alla data odierna ha effettuato i seguenti pagamenti, al netto dell'IVA:

L . . .. in data.. . . ..
L . .. .. in data .. . .
L . ... in data . . . .

per un totale di L. .. ..

Data, ...

Timbro del venditore (o dell'istituto di credito a medio termine)

Legale rappresentante
nome .. .. cognome. ... ...
posizione nella ditta . . ..

Firma . . ..

---

(1) Per i beni acquistati con pagamento rateale e patto di riservato dominio, ai sensi dell'art. 1523 del codice civile, la dichiarazione liberatoria deve essere redatta dal venditore. Per i beni acquistati con pagamento rateale ai sensi della legge n. 1329/65 («Sabatini»), senza aver richiesto il relativo contributo in conto interessi, la dichiarazione liberatoria deve essere redatta:

dal venditore per gli eventuali acconti ad esso versati, al netto dell'IVA, dall'acquirente;

dall'istituto di credito a medio termine per le rate ad esso corrisposte dall'acquirente.

ALLEGATO 6L

SCHEMA DI DICHIARAZIONE LIBERATORIA RELATIVA A BENI ACQUISTATI MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA

La sottoscritta ditta (ragione sociale della società locatrice) con sede in .
(prov di .. . . . .), con riferimento al contratto di locazione finanziaria n . . stipulato in data . . . .
con .. .. (nome o ragione sociale del conduttore) .. . ...
relativo all'acquisto di . . . per Lit .. . .,
attesta che, alla data odierna, il suddetto conduttore ha effettuato i seguenti versamenti, al netto dell'IVA.

1) a titolo di acconto.
L . .. . in data . .. .
(fattura n del .),

2) a titolo di canoni periodici
1° canone L . . . in data ... . ..
(fattura n . .. . .. del . .),
2° canone L. .. .. in data .. . .
(fattura n . del . .),
3° canone L. . . . ... in data ....
(fattura n . del),

.. ..
per un totale di L .

Si rilascia la presente per quietanza dei versamenti sopraindicati.

Data, ..., ...

Timbro della società locatrice

Legale rappresentante:

nome .... cognome.. . ...
posizione nella ditta .. . .

Firma .. ..

ALLEGATO 7L

SCHEMA DI DICHIARAZIONE LIBERATORIA RELATIVA AGLI ACQUISTI DIRETTI

La sottoscritta ditta .. .. (nome e ragione sociale del venditore) con riferimento all fattur n .. .. del ....
emess... a carico dell'acquirente........... .. . . attesta che la ditta acquirente medesima ha provveduto al pagamento dell'intero ammontare fatturato, del quale viene data con la presente quietanza liberatoria.

Data, ...

Timbro e firma del venditore . . .

93A3614

CIRCOLARE 27 giugno 1992

Modalità per la presentazione delle domande di contributo ai sensi del decreto 27 giugno 1992 a favore delle piccole e medie imprese industriali ubicate nelle zone di cui al programma Renaval istituito dal regolamento CEE 26 giugno 1988 (riconversione delle zone dell'industria cantieristica).

1) *Requisiti dei soggetti beneficiari, investimenti e spese ammissibili.*

1.1) Il superamento del limite massimo anche di uno solo dei requisiti dimensionali previsti dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro del 27 giugno 1992 (numero dipendenti e fatturato) determina l'inquadramento dell'impresa nella fascia dimensionale superiore o l'esclusione dalle agevolazioni.

1.2) Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento realizzati dopo il 31 gennaio 1991 e non oltre il 31 dicembre 1994

Gli investimenti si intendono realizzati ove risulti che:

l'impresa abbia sostenuto le spese ammesse;
i beni siano stati tutti consegnati;
le opere siano state tutte realizzate.

Sono esclusi i programmi di investimento le cui voci di spesa siano state fatturate totalmente o parzialmente prima del 31 gennaio 1991.

1.3) L'impresa richiedente il contributo deve presentare un programma di investimenti concernente una o più unità locali ubicate nelle zone elencate in allegato al citato decreto del 27 giugno 1992.

Il programma deve essere caratterizzato da almeno una delle seguenti finalità:

a) nascita di nuove imprese o realizzazione di nuove unità produttive, intendendo per tali quelle costituite o avviate non anteriormente al 31 gennaio 1991;

b) riconversione industriale, intendendo per tale l'introduzione di produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi nei riguardi della produzione complessiva dell'impresa, attraverso la modificazione dei cicli produttivi esistenti;

c) miglioramento dell'impianto ambientale dei processi produttivi, attraverso l'adozione di tecnologie che riducano significativamente le emissioni inquinanti dell'attività produttiva sull'ambiente;

d) introduzione di tecnologie innovative nei processi produttivi, attraverso il rinnovo e l'aggiornamento tecnologico degli impianti

1.4) Sono escluse dalle agevolazioni le spese:

a) diverse da quelle previste dall'art. 3, quarto comma, del citato decreto;

b) relative ad investimenti non direttamente funzionali al programma agevolabile;

c) destinate ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;

d) concernenti opere di urbanizzazione primaria o secondaria;

e) relative ad investimenti realizzati mediante commesse interne od oggetto di autofatturazione;

f) relative ad imposte, spese notarili, interessi passivi, oneri accessori, trasporto, imballaggio, collaudo e montaggio;

g) destinate all'acquisizione di macchinari usati o installati presso impresa diversa da quella richiedente;

h) relative all'attività commerciale dell'impresa (es.: automezzi per il trasporto dei prodotti, sala mostre ecc.) o non direttamente connesse all'attività produttiva (es.: apparecchiature e programmi per la contabilità aziendale, corsi di formazione del personale, vitto e alloggio istruttori ecc.).

1.5) Per i beni importati in Italia direttamente dalle imprese richiedenti, il costo è determinato sulla base del tasso di cambio della valuta di fatturazione risultante dalla relativa dichiarazione definitiva di importazione.

1.6) I costi sono riconosciuti al netto dell'IVA. Per le operazioni di locazione finanziaria, nonché per quelle a norma dell'art. 1523 del codice civile o della legge 28 novembre 1965, n. 1329, viene riconosciuto il costo del bene al netto dell'IVA, indipendentemente dal costo complessivo dell'operazione, sempreché i relativi contratti siano stati stipulati dopo il 31 gennaio 1991.

2) *Modalità di concessione del contributo.*

2.1) La concessione del contributo deve essere chiesta con domanda in carta legale resa come dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 dal rappresentante legale dell'impresa, secondo lo schema di cui all'allegato 1*C*.

La domanda deve essere inviata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in triplice copia (un originale e due fotocopie non autenticate). Un ulteriore copia deve essere trasmessa, per conoscenza, al competente assessorato della regione interessata.

La domanda deve essere trasmessa a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del citato decreto 27 giugno 1992 e della presente circolare.

2.2) Unitamente alla domanda deve essere inviata la relazione tecnico-descrittiva degli investimenti sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e redatta secondo lo schema di cui all'allegato 2*C*.

Le domande di concessione del contributo non corredate della relazione tecnico-descrittiva degli investimenti o che non riportino una o più delle dichiarazioni previste nell'apposito schema sono inammissibili.

Il Ministero si riserva, comunque, di richiedere ogni ulteriore documento o chiarimento ritenuto necessario per il completamento dell'istruttoria. In tal caso la relativa documentazione deve essere trasmessa entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione della richiesta ministeriale.

Decorso detto termine, qualora la documentazione risulti ancora incompleta, o non esauriente, le istanze potranno essere proposte al comitato di cui all'art. 4, comma 11, del citato decreto ministeriale 27 giugno 1992, con parere negativo.

2.3) La domanda di concessione è sottoposta all'esame del predetto comitato. Il comitato valuta l'ammissibilità delle domande e propone al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la graduatoria delle richieste agevolabili per ciascuna regione. Il comitato delibera nel rispetto dei requisiti prioritari indicati dal citato art. 4, adottando, ove necessario, ulteriori criteri di priorità.

Il Ministero dà comunicazione del parere del comitato all'impresa che, entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione medesima, invia la documentazione indicata nell'allegato 3*C*.

Il Ministero, sulla base delle proposte del comitato, verificata la validità e la corrispondenza della predetta documentazione con quanto precedentemente dichiarato dall'impresa, e tenuto conto delle risorse finanziarie per ciascuna zona, concede o nega il contributo e, in caso positivo, resta in attesa della domanda di liquidazione.

3) *Modalità di liquidazione ed erogazione del contributo.*

3.1) La domanda di liquidazione del contributo può essere inviata soltanto a seguito dell'avvenuta realizzazione degli investimenti, che non possono essere tipologicamente diversi da quelli previsti nella domanda di concessione, ai sensi del precedente punto 1.2, e deve essere predisposta in carta legale secondo lo schema di cui all'all. 1*L*. La domanda deve essere trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in triplice copia (un originale e due fotocopie non autenticate) mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento entro il termine del 31 gennaio 1995.

3.2) La liquidazione dei contributi e disposta con appositi decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3.3) In conformità ai decreti di liquidazione. l'I.G.F.O.R., ispettorato generale per l'amministrazione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, operante presso il Ministero del tesoro, ragioneria generale dello Stato, effettua l'erogazione dei contributi sulla base di quanto disposto dall'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568. L'erogazione della quota parte in contributo a carico della Comunità economica europea e subordinata all'avvenuto accredito delle relative risorse al suddetto Fondo di rotazione.

3.4) Qualora il programma oggetto del contributo venga realizzato in misura pari o superiore al 50% del costo complessivamente ammesso, ma non risulti ultimato entro il termine del 31 dicembre 1994, il contributo concesso sarà proporzionalmente ridotto a condizione che sia comunque sostanzialmente raggiunta una delle finalità di cui all'art. 3, comma primo, del decreto interministeriale del 27 giugno 1992.

3.5) L'effettiva realizzazione degli investimenti ammessi a contributo sarà verificata tramite ispezioni effettuate a cura degli organi centrali o periferici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Nel caso di finanziamenti bancari pari ad almeno il 50% degli investimenti oggetto del contributo, la realizzazione degli stessi può essere attestata dall'istituto finanziatore.

Il direttore generale: AMMASSARI

ALLEGATO 1C

Schema di domanda di concessione contributo
(in carta da bollo)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ AI SENSI DEGLI ARTICOLI 4 E 20 DELLA LEGGE 4 GENNAIO 1968, N. 15

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale - Divisione III - Via Molise n. 2 - 00187 ROMA

OGGETTO: Domanda di concessione del contributo in conto capitale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro del 27 giugno 1992 (Attuazione regolamento CEE n. 2506/88 - Programma RENAVAL.

Il/la sottoscritto/a cognome .... nome .... nella qualità di legale rappresentante della ditta sottoindicata, chiede la concessione del contributo di L. .... per gli investimenti di seguito indicati

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali che, in caso di mendaci dichiarazioni, sono comminate ai sensi dell'art. 496 del Codice penale, sotto propria personale responsabilità

Dichiara

A) Notizie sull'impresa richiedente

A1) Denominazione ....

A2) Natura giuridica ....

A3) Sede legale comune .... provincia .... c.a.p. .... via .... numero civico ....

A4) Stabilimento/i interessato/i all'investimento comune .... provincia .... c.a.p. .... via .... numero civico ....

4.5) Telefono telex telefax

4.6) Oggetto sociale

4.7) Attività esercitata nello/negli stabilimento/i interessato/i all'investimento

4.8) Ramo di iscrizione all'INPS

4.9) Fatturato registrato nei tre anni antecedenti l'anno di presentazione della domanda:

Anno L.

Anno L.

Anno L.

media L.

4.10) Media dei dipendenti in costanza di rapporto di lavoro nel trimestre antecedente alla data della domanda

B) Notizie relative agli investimenti.

B1) Descrizione degli investimenti: la domanda deve riguardare investimenti riconducibili ad una o più delle quattro finalità sottoelencate; per ciascuna finalità cui gli investimenti sono rivolti è necessario indicare gli elementi di seguito descritti:

a) Nascita di nuove imprese o realizzazione di nuove unità produttive: descrivere sinteticamente lo scopo dell'iniziativa e gli investimenti previsti. In caso di rilocalizzazione di stabilimenti indicare le motivazioni che hanno reso necessario il trasferimento.

b) Riconversione industriale: descrivere sinteticamente gli investimenti previsti ed indicare quali produzioni, merceologicamente diverse da quelle preesistenti, si prevede di introdurre o sono state introdotte, a seguito della realizzazione degli investimenti medesimi.

c) Miglioramento dell'impatto ambientale dei processi produttivi: indicare il tipo di inquinamento (es. atmosferico, idrico, acustico, etc.), descrivere sinteticamente gli investimenti ed indicare tramite valori numerici l'entità della riduzione di emissioni inquinanti prevista, o determinata, a seguito della realizzazione degli investimenti medesimi.

d) Introduzione di tecnologie innovative nei processi produttivi: descrivere sinteticamente gli investimenti e illustrare le caratteristiche e i requisiti innovativi degli impianti.

B2) Ulteriori notizie da fornire solo nel caso che si verifichino una o più delle fattispecie sottoindicate:

a) l'investimento presenta un collegamento logistico e funzionale con aree attrezzate o siti recuperati per effetto di interventi pubblici: descrivere l'intervento, la normativa e il soggetto pubblico in questione;

b) l'investimento determina un incremento occupazionale: indicare numero occupati alle date di inizio e di ultimazione degli investimenti;

c) l'investimento determina un aumento del fatturato superiore al 5% annuo: indicare fatturato effettivo o previsionale, relativo all'anno iniziale e finale degli investimenti.

B3) Distinta delle voci dei costi previsti e sostenuti (al netto dell'IVA) in cui si articolano gli investimenti relativi alle attività produttive (da compilarsi separatamente per ciascuna unità locale interessata, nonché in relazione al totale complessivo):

	Costi totali previsti Lire	Costi già sostenuti alla data della domanda Lire
a) Fabbricati industriali .		
b) Opere murarie		
c) Impianti elettrici, idrici, di riscaldamento ecc. . .		
d) Opere di allacciamento		
e) Macchinari dotati di tecnologia innovativa .		
f) Altri macchinari . .		
g) Attrezzature .		
Totale 1		
h) Terreno (indicare l'importo nel limite del 10% del totale 1) Costo effettivo L. .		
i) Scorte di materie prime e di semilavorati (indicare l'importo nel limite del 20% del totale 1) Costo effettivo L.		
l) Pacchetti di programmi (indicare l'importo nel limite del 20% degli investimenti di cui alle lettere *e* ed *f*) Costo effettivo L.		
Totale 2 (*h*+*i*+*l*) .		
Totale generale . . .		
Modalità di acquisizione		
— acquisto ordinario . . .		
— acquisto ai sensi dell'art. 1523 del codice civile		
— acquisto legge n. 1329/65 . .		
— locazione finanziaria . . .		
Totale 3 . .		

N.B. — Il totale 3 deve coincidere col totale generale.

Il/la sottoscritto/a, inoltre,

Dichiara

a) di non aver richiesto, e di non avere intenzione di richiedere in futuro, agevolazioni a valere su altre leggi statali o regionali per gli investimenti oggetto della domanda di concessione del contributo presentata ai sensi del citato decreto del 27 giugno 1992 (Programma RENAVAL);

b) che la propria ditta è in attività, non è in stato di liquidazione volontaria e non è sottoposta ad alcuna procedura di tipo concorsuale;

c) che non sussistono collegamenti tecnico-finanziari dell'impresa richiedente con altre imprese tali da configurare l'appartenenza ad un gruppo imprenditoriale che, complessivamente, superi i limiti dimensionali di cui al secondo comma dell'art. 2 del citato decreto del 27 giugno 1992.

Si considerano appartenenti ad un gruppo imprenditoriale le società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile ivi comprese le società il cui capitale sociale sia posseduto per più di un terzo da altra impresa;

d) che i macchinari e le attrezzature oggetto degli investimenti sono di nuova fabbricazione, verranno installati esclusivamente in unità locali della ditta e non saranno ceduti, alienati o distratti per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di concessione dei contributi, nel caso di terreni e fabbricati detto termine è di 10 anni;

e) che gli investimenti per i quali viene richiesta la concessione del contributo in conto capitale di cui al citato decreto del 27 giugno 1992, hanno avuto inizio in data .... (data della prima fattura);

f) che le opere murarie effettuate (o da effettuare) sono state o saranno poste in essere nell'osservanza della vigente normativa in materia.

Il/la sottoscritto/a unisce alla presente domanda la relazione tecnico-descrittiva degli investimenti.

Data ....

(Timbro della ditta)

Legale rappresentante:
nome .... cognome ....
posizione nella ditta e poteri ....

Firma ....

(La domanda deve essere resa e sottoscritta secondo le modalità previste dagli articoli 4 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà).

ALLEGATO 2C

SCHEMA DI RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA DEGLI INVESTIMENTI OGGETTO DELLA DOMANDA

Il/la sottoscritto/a rappresentante legale dell'impresa .... dichiara che l'investimento oggetto della domanda di contributo presentata ai sensi del decreto ministeriale 27 giugno 1992 risponde alla/e seguente/i finalità:

1) Nascita di nuove imprese o realizzazione di nuove unità produttive. Descrivere la rispondenza dell'iniziativa alle esigenze dell'impresa emergenti da eventuali indagini di mercato; identificare la possibile clientela interessata all'acquisto dei beni che si intende produrre oppure chiarire i motivi degli eventuali trasferimenti e i benefici previsti a seguito dello spostamento effettuato; descrivere i processi produttivi.

2) Riconversione industriale. Illustrare l'idoneità degli investimenti a introdurre produzioni, aventi carattere di prevalenza merceologicamente diverse da quelle preesistenti attraverso modificazioni dei relativi cicli produttivi. Descrivere i nuovi processi produttivi atti alla riconversione e comparare i medesimi con quelli già esistenti in azienda. Precisare le esigenze aziendali che hanno motivato gli investimenti, il mercato in cui si colloca il processo di riconversione, nonché i benefici conseguiti o previsti, anche nei termini reddituali, a conclusione dell'investimento.

3) Miglioramento dell'impatto ambientale dei processi produttivi. Indicare il tipo di inquinamento: ad es.: atmosferico, idrico, acustico etc., e illustrare l'idoneità degli investimenti ad ottenere un significativo miglioramento dei valori delle emissioni inquinanti connesse ai processi produttivi, specificando i valori di dette emissioni prima e dopo la realizzazione degli investimenti medesimi; descrivere i processi produttivi e gli eventuali impianti o procedure di tutela ambientale preesistenti agli attuali investimenti.

4) Introduzione di tecnologie innovative nei processi produttivi. Illustrare i nuovi sistemi produttivi indicando le caratteristiche dei macchinari acquisiti e la necessità di eventuali ulteriori spese riguardanti ad esempio terreni, opere murarie, fabbricati, ecc. Precisare le esigenze aziendali, di mercato ecc. che hanno motivato gli investimenti nonché i benefici conseguiti o previsti, anche in termini reddituali, a conclusione dell'investimento.

Data, ...

(Timbro della ditta)

Legale rappresentante:
nome .... cognome ....

Firma ....

ALLEGATO 3C

ELENCO ALLEGATI DA INVIARE A SEGUITO DELLA COMUNICAZIONE DEL PARERE FAVOREVOLE DEL COMITATO DI CUI AL PUNTO 2.3 DELLA CIRCOLARE MINISTERIALE.

1) Certificato di iscrizione nel registro ditte della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, della provincia in cui è ubicata la sede legale dell'impresa, rilasciato in data non anteriore a 30 giorni dalla data della domanda di concessione.

Detto certificato dovrà riportare i seguenti dati relativi all'impresa richiedente: denominazione, natura giuridica, oggetto sociale, attività esercitata, sede legale, unità locale interessata all'investimento (se diversa dalla sede legale), tutte le altre unità locali utilizzate, numero di iscrizione nel registro ditte, numero di codice fiscale e (se diverso) numero di partita IVA ed elenco dei rappresentanti dell'impresa (cognome, nome, data di nascita e carica sociale detenuta).

2) Certificato di iscrizione all'INPS, rilasciato in data non antecedente di oltre 90 giorni alla data della domanda di concessione.

Detto certificato dovrà riportare il «ramo» di iscrizione ed il numero complessivo di dipendenti in costanza di rapporto di lavoro occupati dall'impresa richiedente nel trimestre antecedente alla domanda di concessione. Dovrà essere prodotto un certificato dell'INPS per ciascuna diversa provincia nella quale, dal certificato di cui al precedente punto 1), l'impresa risulti disporre di unità locali. Qualora vi sia accentramento contributivo presso una sola sede provinciale INPS, potrà essere prodotto un unico certificato purché in esso sia fatta esplicita menzione di tale accentramento.

Le imprese che non siano iscritte all'INPS, in quanto prive di dipendenti, dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti:

che l'impresa non ha dipendenti;

che i versamenti relativi ai contributi obbligatori previsti sono stati regolarmente effettuati.

3) Copie autenticate e assoggettate ad imposta di bollo dei bilanci depositati in tribunale relativi agli ultimi tre esercizi precedenti a quello nel quale viene presentata la domanda, ovvero copie autenticate delle situazioni patrimoniali e dei conti economici tratte dal libro inventari e/o dal libro verbali assemblee relative ai tre esercizi medesimi.

Le imprese di nuova costituzione che, alla data dell'invio della documentazione, non abbiano ancora chiuso il primo esercizio, dovranno produrre copia dell'atto costitutivo, nonché copia autenticata della situazione patrimoniale tratta dal libro inventari in data non antecedente di oltre novanta giorni alla data della domanda di concessione.

Le imprese che, ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, siano esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e dalla redazione del bilancio, potranno produrre un apposito «prospetto delle attività e delle passività», redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 689/1974.

4) *Copia autenticata ed assoggettata ad imposta di bollo dell'atto costitutivo* dell'impresa richiedente (solo per le imprese di nuova costituzione).

5) *Certificazione «antimafia»*.

La suddetta certificazione va richiesta, in carta libera, alla prefettura competente per il luogo ove l'impresa interessata ha la propria sede legale, allegando i certificati di residenza e di stato di famiglia dei richiedenti e specificando che essa è necessaria per l'ottenimento delle agevolazioni di cui al decreto ministeriale 27 giugno 1992. Tale certificazione dovrà riguardare:

per le ditte individuali, il titolare;

per le società in accomandita semplice, il, o i, soci accomandari nonché le società medesime;

per le società in nome collettivo, tutti i soci, nonché le società medesime;

per le società di capitali e per le cooperative, le società medesime, il legale rappresentante, nonché tutti gli altri componenti l'organo di amministrazione.

Si sottolinea che la suddetta certificazione deve essere rilasciata in data non anteriore di oltre novanta giorni alla data della dichiarazione o domanda.

Qualora l'importo del contributo richiesto e/o concesso non sia superiore a L. 50.000.000, in luogo della predetta certificazione può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva, autenticata secondo quanto previsto dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Tale dichiarazione deve attestare che ciascun interessato: «non è stato sottoposto a misura di prevenzione e non è a conoscenza dell'esistenza a suo carico, e dei propri conviventi, di procedimenti in corso per l'applicazione della misura di prevenzione, o di una delle cause ostative all'iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici, ovvero nell'albo nazionale dei costruttori».

La suddetta certificazione può temporaneamente sostituire la certificazione rilasciata dalla prefettura anche nel caso di contributi di importo superiore a L. 50.000.000, se accompagnata da *copia autenticata della ricevuta* attestante la presentazione dell'istanza di certificazione alla prefettura medesima in data anteriore a trenta giorni rispetto alla data della dichiarazione sostitutiva. La suddetta certificazione prefettizia dovrà comunque essere inviata appena rilasciata.

6) *Elenco dettagliato degli investimenti* per voci omogenee con indicazione dei costruttori o fornitori e relativi costi, con riferimento alla distinta sintetica riportata nella domanda di concessione.

ALLEGATO 1L

Schema di domanda di liquidazione del contributo concesso
(in carta da bollo)

La domanda può essere presentata solo a fronte di investimenti realizzati, beni consegnati, opere e pagamenti effettuati.

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale - Divisione III - Via Molise, 2 - 00187 ROMA

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE CONCESSO AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO DEL 27 GIUGNO 1992. (PROGRAMMA RENAVAL).

Con riferimento alla precedente domanda di concessione di contributo in data .... ed al relativo decreto di concessione n. ...... del .... (riportare gli estremi del provvedimento di concessione) il/la sottoscritto/a (cognome) .... (nome) .... in qualità di legale rappresentante della ditta .... (ragione sociale e natura giuridica) con sede legale in .... (prov. di ....), cap. .... via .... tel. .... telex .... telefax ...., chiede la liquidazione del contributo di L. ...., mediante accredito sul conto corrente n. .... aperto a nome della stessa ditta presso la banca ...., filiale (o succursale) di ...., agenzia n. .... di .... prov. ....

A tal fine,

Dichiara

che la ditta ha sostenuto spese pari al ..... % del costo totale degli investimenti ammessi a contributo, come di seguito precisato.

Distinta dei costi sostenuti (al netto dell'IVA).

(Da compilarsi separatamente per ciascuna unità locale interessata, nonché in relazione al totale complessivo.

Gli importi precisati nelle distinte dei costi sostenuti devono corrispondere a quelli indicati nell'elenco riepilogativo di cui all'allegato 3L e devono rappresentare almeno il 50% di quelli ammessi).

	Costi sostenuti Lire
a) fabbricati industriali	....
b) opere murarie	....
c) impianti	....
d) opere di allacciamento	....
e) macchinari dotati di tecnologia innovativa	....
f) altri macchinari	....
g) attrezzature	....
Totale 1 . . .	....
h) terreno (indicare l'importo nel limite del 10% del totale 1)	....
i) pacchetti di programmi (indicare l'importo nel limite del 20% del totale di cui alle lettere *e* ed *f*)	....
l) scorte di materie prime e semilavorati (indicare l'importo nel limite del 20% del totale 1)	....
Totale 2 (*h* + *i* + *l*) . . .	....
Totale generale (Totale 1 + Totale 2) . . .	....

Modalità di spesa:	
acquisto ordinario	....
acquisto ai sensi dell'art. 1523 del codice civile	....
acquisto ai sensi della legge n. 1329/65	....
locazione finanziaria	....
Totale 3 . . .	....

N. B. — Il totale 3 deve coincidere con il totale generale.

Il/la sottoscritto/a, inoltre,

Dichiara

a) che sono state conseguite le seguenti finalità (descrivere sinteticamente);

b) che gli investimenti per i quali viene chiesta la liquidazione del contributo sono tipologicamente uguali a quelli indicati nella domanda di concessione (indicare le eventuali modificazioni apportate agli investimenti previsti dalla domanda di concessione, allegando, ove necessario, un elenco dettagliato di raffronto tra investimenti previsti e investimenti realizzati);

c) che gli investimenti per i quali viene chiesta la liquidazione del contributo hanno avuto inizio in data .... (prima fattura) e termine in data .... (ultima fattura);

d) che alla data del .... (inizio investimenti) e alla data del .... (ultimazione investimenti) gli occupati ammontavano rispettivamente a n. .... e n. ....;

e) che il fatturato relativo all'anno iniziale degli investimenti e quello riferito alla data del .... (ultimazione investimenti) ammontava rispettivamente a L. .... e L. ....;

f) che la ditta non ha cessato né temporaneamente, né definitivamente l'attività nello stabilimento o negli stabilimenti oggetto delle agevolazioni in parola;

g) che la ditta non ha conferito ad altri gli investimenti medesimi, né li ha distolti e destinati ad altro uso.

La ditta sottoscritta unisce alla presente domanda i seguenti documenti (elencare - vedi allegato 2*L*).

Data, ...

(Timbro della ditta)

Legale rappresentante:
Nome .... Cognome ....
Posizione della ditta e poteri ....

Firma ....

ALLEGATO 2*L*

Elenco della documentazione da allegare alla domanda di liquidazione

1) *Certificato di vigenza*, rilasciato dal competente Tribunale in data non antecedente di oltre 90 giorni alla data della domanda di liquidazione, da cui risulti che l'impresa richiedente (per le società di capitali), o i suoi soci o titolari (per le società di persone) non sono sottoposti ad alcuna procedura di tipo concorsuale.

2) *«Antimafia»: certificazione prefettizia* di non sussistenza di provvedimenti definitivi o di procedimenti in corso per l'applicazione di una misura di prevenzione o di uno dei divieti o delle decadenze di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificata ed integrata con le leggi n. 55/1990 e n. 203/1991.

La suddetta certificazione va richiesta, in carta libera, alla Prefettura competente per il luogo ove l'impresa interessata ha la propria sede legale, allegando i certificati di residenza e di stato di famiglia dei richiedenti e specificando che essa è necessaria per l'ottenimento delle agevolazioni di cui al decreto ministeriale 27 giugno 1992.

Tale certificazione dovrà riguardare:

per le ditte individuali, *il titolare*;

per le società in accomandita semplice, il, o i, soci accomandatari, nonché le società medesime;

per le società in nome collettivo, tutti i soci, nonché le società medesime;

per le società di capitali e per le cooperative, le società medesime, il legale rappresentante, nonché tutti gli altri componenti l'organo di amministrazione.

Si sottolinea che la suddetta certificazione deve essere rilasciata in data non anteriore di oltre novanta giorni alla data della domanda di liquidazione. Qualora l'importo del contributo richiesto e/o concesso non sia superiore a L. 50.000.000, in luogo della predetta certificazione può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva, *autenticata* secondo quanto previsto dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Tale dichiarazione deve attestare che ciascun interessato: «non è stato sottoposto a misura di prevenzione e non è a conoscenza dell'esistenza a suo carico, e dei propri conviventi, di procedimenti in corso per l'applicazione della misura di prevenzione, o di una delle cause ostative all'iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici, ovvero nell'albo nazionale dei costruttori».

La suddetta dichiarazione può temporaneamente sostituire la certificazione rilasciata dalla Prefettura anche nel caso di contributi di importo superiore a L. 50.000.000, se accompagnata da *copia autenticata della ricevuta* attestante la presentazione dell'istanza di certificazione alla Prefettura medesima in data non anteriore a trenta giorni rispetto alla data della dichiarazione sostitutiva. La suddetta certificazione prefettizia dovrà comunque essere inviata appena rilasciata.

3) *Copia* autenticata, in regola con l'imposta di bollo, *della licenza edilizia*, o dichiarazione sostitutiva di notorietà nella quale il legale rappresentante dell'impresa dichiara la non necessità di tale autorizzazione per le opere murarie.

4) *Certificato del competente Ispettorato provinciale del lavoro* attestante il numero di dipendenti, in costanza di rapporto di lavoro, occupati alla data di inizio ed alla data di completamento degli investimenti. Tali dati dovranno riguardare i dipendenti dell'impresa nel suo complesso, compresi quelli impiegati presso l'unità locale in cui gli investimenti sono stati realizzati (da inviare solo nel caso che sia stato dichiarato un aumento occupazionale nella domanda di concessione).

5) *Elenco riepilogativo, in originale, dei titoli di spesa (al netto dell'IVA) inerenti la realizzazione degli investimenti* oggetto della richiesta di contributo, redatto secondo lo schema riportato nell'allegato 3*L*.

La dichiarazione contenuta in calce allo schema riportato nel menzionato allegato 3*L* dovrà essere riprodotta e sottoscritta in originale *su ciascuna pagina dell'elenco*. Nell'elenco dovranno essere riportate esclusivamente fatture intestate all'impresa richiedente e relative a terreni, beni e prestazioni da essa direttamente utilizzati. Per le operazioni effettuate a norma dell'art. 1523 del codice civile o ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329 («Sabatini»), dovranno essere riportati nell'elenco gli importi corrispondenti al totale delle rate pagate, al netto dell'IVA, come risultanti dalle dichiarazioni liberatorie di cui al successivo punto 8.

Analogamente, per le operazioni di locazione finanziaria dovrà essere riportato nell'elenco l'importo corrispondente al *totale* dei canoni di locazione pagati, al netto dell'IVA, come risultante dalla dichiarazione liberatoria di cui al successivo punto 9.

Per le forniture relative ad acquisti effettuati in valuta, dovrà essere riportato nell'elenco l'importo in lire italiane risultante dalle relative dichiarazioni sostitutive di importazione.

6) *Fatture* o altra documentazione di spesa fiscalmente regolare, in copia, in regola con l'imposta di bollo, dichiarata conforme all'originale ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

7) *Attestazione di nuova fabbricazione*. Tale attestazione deve essere rilasciata per i macchinari di cui alle lettere *e)* ed *f)* della distinta dei costi riportata nella domanda di liquidazione:

per i beni di fabbricazione italiana, dal costruttore;

per i beni di origine estera, dal costruttore o dal rivenditore (in lingua italiana ovvero con allegata traduzione giurata). L'attestazione deve essere redatta secondo lo schema di cui all'allegato 4*L*.

8) *Dichiarazioni liberatorie* attestanti i pagamenti complessivi effettuati dall'impresa, al netto di IVA, in relazione ai beni oggetto dei contratti di acquisto stipulati a norma dell'art. 1523 del codice civile o ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329 («Sabatini»).

Tale dichiarazioni dovranno essere rilasciate:

dal fornitore, nel caso di acquisti con pagamento rateale e patto di riservato dominio ai sensi dell'art. 1523 del codice civile;

dal fornitore (per gli eventuali acconti ad esso versati) e/o dall'Istituto di credito a medio termine (per le rate ad esso corrisposte), nel caso di acquisti ai sensi della legge n. 1329/1965 («Sabatini»), purché non sia stato richiesto il relativo contributo in conto interessi.

Le suddette dichiarazioni, da redigere in conformità all'allegato 5*L*, dovranno fare preciso riferimento al numero (ove presente) ed alla data dei relativi contratti, nonché alle generalità dell'impresa contraente.

9) *Dichiarazione liberatoria rilasciata dalla società di locazione finanziaria*, da cui risulti:

che i beni oggetto del/i contratto/i da essa stipulato/i con l'impresa utilizzatrice sono stati interamente fatturati per un importo complessivo di L. .... al netto di IVA e di qualsiasi altro onere dovuto alla società di leasing;

che le relative fatture sono state emesse dal fornitore a decorrere dal 31 gennaio 1991.

La suddetta dichiarazione, che dovrà fare preciso riferimento al numero ed alla data dei relativi contratti, nonché alle generalità dell'impresa utilizzatrice, dovrà, altresì, riportare gli stessi estremi delle fatture (numero, data e importo) indicati nell'elenco riepilogativo di cui al precedente n. 5.

Le dichiarazioni in questione dovranno essere redatte in base allo schema riportato nell'allegato 6*L*.

10) *Dichiarazioni liberatorie* rilasciate dalle società fornitrici, attestanti i pagamenti effettuati, al netto di IVA, dall'impresa in relazione alle fatture concernenti i beni acquistati in via ordinaria e/o le opere realizzate.

Le suddette dichiarazioni dovranno essere redatte in base allo schema riportato nell'allegato 7*L*.

ALLEGATO 3L

Schema di elenco riepilogativo dei titoli di spesa

Elenco delle fatture e degli altri titoli di spesa inerenti al programma di investimenti oggetto della domanda di contributo presentata ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del 27 giugno 1992

(Programma Renaval)

Pag. n. ....

	Num. progr.	Estremi dei titoli di spesa (fatture, contratti di compra-vendita o di locazione finanziaria)			Breve descrizione dei titoli di spesa	Importo dei titoli di spesa (netto IVA)	Pagamenti eseguiti alla data odierna (netto IVA)
		N.	Data (seguire l'ordine cronologico)	Nome ed indirizzo del venditore (o del contraente)			
a) Fabbricati industriali							
b) Opere murarie							
c) Impianti							
d) Opere di allacciamento							
e) Macchinari dotati di tecnologia innovativa							
f) Altri macchinari							
g) Attrezzature							
					Totale 1 ...		
h) Terreno							
i) Pacchetti di programmi							
l) Scorte di materie prime e di semilavorati							
					Totale 2 (*h* + *i* + *l*) ...		
					Totale generale ...		

I sottoscritti dichiarano:

che le spese ed i costi suesposti riguardano effettivamente ed esclusivamente gli investimenti inerenti al programma oggetto della domanda di contributo presentata ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del 27 giugno 1992 (programma Renaval);

che i pagamenti sopraindicati sono stati regolarmente effettuati.

Per la società

Il presidente del consiglio di amministrazione
(o altro legale rappresentante)

Firma ....

Data. ....

Per il collegio sindacale
(se esistente)

Il presidente

Firma ....

N.B. — La dichiarazione sopra riportata deve essere riprodotta e sottoscritta in originale su ciascuna pagina dell'elenco riepilogativo dei titoli di spesa.

ALLEGATO *4L*

Schema di attestazione di nuova fabbricazione
(da redigere per i macchinari di cui alle lettere *e)* ed *f)* della distinta dei costi riportata nella domanda di liquidazione)

La sottoscritta ditta.............................. (nome o ragione sociale del costruttore per i beni di fabbricazione italiana; del costruttore o del venditore per i beni di fabbricazione estera)......................................, con sede legale in .... (prov. di ....), dichiara che.............. (descrizione, modello e numero di matricola, se disponibile, del o dei beni) ...., di cui a (1)...................................... è/sono di nuova fabbricazione.

Data, ...

Timbro della ditta costruttrice (o venditrice)

Legale rappresentante:
nome .... cognome ....
posizione nella ditta..

Firma ....

(1) Per i beni acquistati direttamente, fare riferimento alla relativa fattura/e (numero e data).
Per i beni acquisiti a norma dell'art. 1523 del codice civile, o a norma della legge n. 1329/65, fare riferimento alla relativa fattura/e (numero e data), oppure al relativo contratto di acquisto (numero e data).
Per i beni acquisiti mediante locazione finanziaria fare riferimento unicamente al relativo contratto (numero e data).

ALLEGATO *5L*

Schema di dichiarazione liberatoria relativa a beni acquistati ai sensi dell'art. 1523 del codice civile o a norma della legge n. 1329/65

La sottoscritta ditta.............................. (nome o ragione sociale del venditore o dell'istituto di credito a medio termine (1)............, con sede in .... (prov. di ....), con riferimento al contratto di vendita stipulato in data................. ai sensi dell'art. 1523 del codice civile (oppure: ai sensi della legge n. 1329/65), relativo all'acquisto di .... per Lit. ...., attesta che, a fronte della/e fattura/e n. .... del ...., n. .... del ...., e n. .... del................., l'acquirente.. (nome o ragione sociale dell'acquirente)... alla data odierna ha effettuato i seguenti pagamenti, al netto dell'IVA:

L. .... in data ....
L. .... in data ....
L. .... in data ....

per un totale di L. ....

Data, ...

Timbro del venditore (o dell'istituto di credito a medio termine)

Legale rappresentante:
nome .... cognome ....
posizione nella ditta..

Firma ....

(1) Per i beni acquistati con pagamento rateale e patto di riservato dominio, ai sensi dell'art. 1523 del codice civile, la dichiarazione liberatoria deve essere redatta dal venditore.
Per i beni acquistati con pagamento rateale ai sensi della legge n. 1329/65 («Sabatini»), senza aver richiesto il relativo contributo in conto interessi, la dichiarazione liberatoria deve essere redatta:
dal venditore per gli eventuali acconti ad esso versati, al netto dell'IVA, dall'acquirente;
dall'istituto di credito a medio termine per le rate ad esso corrisposte dall'acquirente.

ALLEGATO *6L*

Schema di dichiarazione liberatoria relativa a beni acquistati mediante locazione finanziaria

La sottoscritta ditta,.. (ragione sociale della società locatrice) .... con sede in..................... (prov. di ....), con riferimento al contratto di locazione finanziaria n. .... stipulato in data.. con .... (nome o ragione sociale del conduttore) ...., relativo all'acquisto di .... per Lit. ...., attesta che, alla data odierna, il suddetto conduttore ha effettuato i seguenti versamenti, al netto dell'IVA:

1) a titolo di acconto:
L. .... in data ....
(fattura n. .... del ....);

2) a titolo di canoni periodici:
1° canone L. .... in data ....
(fattura n. .... del ....);
2° canone L. .... in data ....
(fattura n. .... del ....);
3° canone L. .... in data ....
(fattura n. .... del ....);
....
....
per un totale di L. ....

Si rilascia la presente per quietanza dei versamenti sopraindicati.

Data, ...

Timbro della società locatrice

Legale rappresentante:

nome .... cognome ....

posizione nella ditta..

Firma ....

ALLEGATO *7L*

Schema di dichiarazione liberatoria relativa agli acquisti diretti

La sottoscritta ditta.............................. (nome e ragione sociale del venditore) con riferimento all:.. fattur... n. .... del................ emess... a carico dell'acquirente....................................... attesta che la ditta acquirente medesima ha provveduto al pagamento dell'intero ammontare fatturato, del quale viene data con la presente quietanza liberatoria.

Data, ...

Timbro e firma del venditore ....

93A3615

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Soppressione del consolato onorario in Callao (Perù)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Omissis

Decreta

Articolo unico

Il consolato onorario in Callao (Perù) è soppresso dal 1° aprile 1993.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 1993

Il Ministro: COLOMBO

93A3599

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 25 giugno 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988.

Cambi del giorno 25 giugno 1993

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1541,11
ECU	1766,57
Marco tedesco	902,29
Franco francese	267,95
Lira sterlina	2271,60
Fiorino olandese	804,67
Franco belga	43,903
Peseta spagnola	11,798
Corona danese	235,09
Lira irlandese	2202,71
Dracma greca	6,626
Escudo portoghese	9,500
Dollaro canadese	1201,08
Yen giapponese	14,437
Franco svizzero	1015,89
Scellino austriaco	128,21
Corona norvegese	213,73
Corona svedese	197,45
Marco finlandese	268,22
Dollaro australiano	1032,54

93A3669

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla Fondazione pro juventute don Carlo Gnocchi, in Roma, ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1993, registro n. 18 Interno, foglio n. 125, con il quale la Fondazione pro juventute don Carlo Gnocchi è stata autorizzata ad accettare la donazione del sig. Roberto Benaglio, nato a Bergamo il 10 gennaio 1906 e residente in Milano, via Cesare Cesariano n. 8, disposta per atti del notaio Ulderico Brambilla di Milano in data 19 luglio 1987 al n. 30249/3568 di repertorio. La donazione spettante alla Fondazione pro juventute don Carlo Gnocchi consiste in quattro appezzamenti di terreno siti in Frascati, località S. Andrea, valutati dal competente U.T.E. nella somma di L. 36.000.000, beni che saranno venduti ed il cui ricavato sarà utilizzato per il conseguimento dei fini istituzionali della Fondazione stessa.

93A3566

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi in Roma, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1993, registro n. 18 Interno, foglio n. 124, con il quale l'Unione italiana dei ciechi è stata autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità della sig.ra Lidia Teresa Berretta, nata ad Alessandria di Egitto il 10 ottobre 1901 e deceduta a Roma il 26 dicembre 1988, disposta con testamento olografo pubblicato per atti del notaio Renato Bissi di Roma al n. 25207/7837 di repertorio ed ivi registrato il 17 gennaio 1989. L'eredità consiste nella metà dell'intero asse ereditario del valore complessivo superiore a L. 101.000.000, eredità che sarà destinata all'acquisto di cani guida per non vedenti.

93A3567

Dichiarazione dello stato di dissesto finanziario del comune di Alessandria del Carretto

Il consiglio comunale di Alessandria del Carretto (Cosenza) con deliberazione n. 113 del 29 settembre 1990, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1993 è stato nominato il commissario straordinario liquidatore nella persona del dott. Ugo Fazio, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di Cosenza, con nota n. 1609/13.12 GAB del 5 aprile 1993, ha fatto presente che il commissario suddetto dott. Ugo Fazio ha comunicato di non poter proseguire nell'incarico e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona del dott. Giuseppe Fiore.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 25 maggio 1993 il dott. Giuseppe Fiore è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune in sostituzione del dott. Ugo Fazio.

93A3618

Dichiarazione dello stato di dissesto finanziario del comune di Bonifati

Il consiglio comunale di Bonifati (Cosenza) con deliberazione n. 26 del 30 ottobre 1990, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1993 è stato nominato il commissario straordinario liquidatore nella persona del cav. Antonio Panebianco, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di Cosenza, con nota n. 1609/13.12 GAB. del 5 aprile 1993, ha fatto presente che il commissario suddetto cav. Antonio Panebianco ha comunicato di non poter proseguire nell'incarico e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona del dott. Francesco De Luna.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 25 maggio 1993 il dott. Francesco De Luna è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune in sostituzione del cav. Antonio Panebianco.

93A3619

Rifiuto di iscrizione di armi nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Con decreto ministeriale n. 559/C-50.8733-C-88 del 21 maggio 1993 è stata rifiutata l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo della Pistola semiautomatica «STAR» mod. Z-83 P cal. mm 9 × 21 I.M.I. (canna mm 215), in quanto l'arma rientra nella previsione di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Con decreto ministeriale n. 559/C-50.8734-C-88 del 21 maggio 1993 è stata rifiutata l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo della Carabina semiautomatica «STAR» mod. Z-83 C cal. mm 9 × 21 I.M.I. (canna mm 215), in quanto l'arma rientra nella previsione di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

93A3601

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di decorazioni al valor militare

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 20 maggio 1993 sono state conferite le seguenti decorazioni al valor militare «alla memoria»:

Medaglie d'oro

Car. Fortunato Arena, nato il 25 febbraio 1969 a San Filippo del Mela (Messina) con la motivazione: «Durante il controllo del conducente di un'autovettura in pieno centro abitato, visto che il commilitone veniva investito da fulminea azione di fuoco da parte di un malvivente nascosto nell'abitacolo, benché colpito a sua volta da micidiali colpi esplosi da brevissima distanza da altro complice, con mirabile coraggio, facendo appello alle ultime forze, rispondeva al fuoco con la propria arma, accasciandosi quindi privo di vita. I malviventi, identificati in due pericolosi latitanti affiliati a spietata associazione criminale, venivano poi catturati e condannati all'ergastolo. Chiaro esempio di elette virtù militari e di altissimo senso del dovere spinti fino al supremo sacrificio». — Faiano di Pontecagnano (Salerno), 12 febbraio 1992.

Car. Claudio Pezzuto, nato il 7 luglio 1963 a Surbo (Lecce), con la motivazione: «Durante il controllo del conducente di un'autovettura in pieno centro abitato, investito da fulminea azione di fuoco da parte di malvivente nascosto nell'abitacolo, benché ferito ad un braccio e impossibilitato a far uso dell'arma, incurante del grave rischio personale cui si esponeva, con mirabile generosità, prima di accasciarsi al suolo colpito a morte, si adoperava per far allontanare gli astanti e sottrarli al contemporaneo fuoco di altro complice. I malviventi, identificati in due pericolosi latitanti affiliati a spietata associazione criminale, venivano poi catturati e condannati all'ergastolo. Chiaro esempio di elette virtù militari e di altissimo senso del dovere spinti fino al supremo sacrificio». — Faiano di Pontecagnano (Salerno), 12 febbraio 1992.

93A3600

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse).

Con i decreti di seguito elencati sono state apportate le sottoindicate modifiche ad autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali:

Decreto n. 519/1993 del 18 giugno 1993

Specialità medicinale «ZOLADEX» 1 siringa mg 3,6 DEPOT.

Titolare A.I.C.: Imperial Chemical Industries PLC. Ici Pharmaceuticals - U.K. rappresentata da ICI Pharma Div. Farm. ICI Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Isonzo, 25, codice fiscale 00735390155.

Modifica apportata: condizioni concernenti la prescrivibilità a carico del Servizio sanitario nazionale: la quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito è fissata nella misura del 50%.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° luglio 1993.

Decreto n. 520/1993 del 18 giugno 1993

Specialità medicinale «DECAPEPTYL» 1 flacone mg 3,75 + solv.

Titolare A.I.C.: Ipsen Farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Ripamonti, n. 332/334, codice fiscale 05619050585.

Modifica apportata: condizioni concernenti la prescrivibilità a carico del Servizio sanitario nazionale: la quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito è fissata nella misura del 50%.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° luglio 1993.

Decreto n. 521/1993 del 18 giugno 1993

Specialità medicinale «ENANTONE DEPOT» 1 flacone mg 3,75 + solv.

Titolare A.I.C.: Takeda Italia Farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Catania, via Giovannino, 7, codice fiscale 01751900877.

Modifica apportata: condizioni concernenti la prescrivibilità a carico del Servizio sanitario nazionale: la quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito è fissata nella misura del 50%.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° luglio 1993.

93A3658

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università degli studi di Padova ad accettare alcune donazioni

Con decreto 1° aprile 1993, del prefetto di Padova l'Università degli studi di Padova è autorizzata ad accettare la donazione di L. 60.000.000 disposta in suo favore dal Comitato promotore Telethon da destinare ad un progetto finalizzato che combatta la distrofia muscolare per il dipartimento di scienze biomediche sperimentali.

Con decreto 1° aprile 1993, del prefetto di Padova l'Università degli studi di Padova è autorizzata ad accettare la donazione di due personal computer Toshiba T 1600/40 completi di stampante Toshiba EW 301 - del valore di L. 8.751.500, disposta in suo favore dal Gruppo oncologico padovano da destinare all'istituto di oncologia.

Con decreto 1° aprile 1993, del prefetto di Padova l'Università degli studi di Padova è autorizzata ad accettare la donazione di un incubatore per colture di cellule in atmosfera di CO_2 del valore di L. 15.200.000, disposta in suo favore dalla ditta Hoechst S.p.a. di Milano da destinare all'istituto di medicina clinica.

93A3570

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modificazioni allo statuto della Fondazione «Esperienza dei lavoratori anziani di azienda»

Con decreto ministeriale 26 aprile 1993, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1993, registro n. 7 Lavoro, foglio n. 311, sono approvate ai sensi dell'art. 16 del codice civile, le modifiche agli articoli 3, 5, 6, 7, 9, 15 dello statuto della Fondazione «Esperienza dei lavoratori anziani di azienda».

93A3603

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 27 aprile 1993 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa di produzione e lavoro «Securitas - Cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Genova, costituita per rogito Monaco in data 4 novembre 1986, rep. n. 40883, reg. soc. n. 46846, tribunale di Genova - BUSC n. 3119/222823;

2) società cooperativa di produzione e lavoro «Eco verde - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Genova, costituita per rogito Lizza in data 6 aprile 1987, rep. n. 207, reg. soc. n. 48286, tribunale di Genova - BUSC n. 3156/228995,

3) società cooperativa di consumo «Cooperativa autoparco Cellini - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Genova, costituita per rogito Bianchi in data 24 dicembre 1980, rep. n. 89291, reg. soc. n. 36187, tribunale di Genova - BUSC n. 2712 181193;

4) società cooperativa di produzione e lavoro «Liguria art - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Genova, costituita per rogito Castello in data 12 maggio 1986, rep. n. 45796, reg. soc. n. 46611, tribunale di Genova - BUSC n. 3114/221713,

5) società cooperativa mista «Coopark Ugo Bassi - Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata», con sede in Genova, costituita per rogito Di Paolo in data 15 giugno 1985, rep. n. 13724, reg. soc. n. 43952, tribunale di Genova - BUSC n. 3056/214338,

6) società cooperativa di produzione e lavoro «Arenzano ippica Endas - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Genova, costituita per rogito Castello in data 24 luglio 1987, rep. n. 51593, reg. soc. n. 48627, tribunale di Genova - BUSC n. 3162/229464;

7) società cooperativa di produzione e lavoro «La biblioteca ritrovata - Società cooperativa a r. l.», con sede in Genova, costituita per rogito Castello in data 15 aprile 1987, rep. n. 11463, reg. soc. n. 48269, tribunale di Genova - BUSC n. 3152/228188;

8) società cooperativa di pesca «Lavoratori della piccola pesca di Genova - Pra» a responsabilità limitata, con sede in Genova, costituita per rogito Stagnaro in data 12 febbraio 1956, rep. n. 9286, reg. soc. n. 21258, tribunale di Genova - BUSC n. 1085 54585,

9) società cooperativa mista «Cooperativa Sarzano - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Genova, costituita per rogito Corsi in data 21 dicembre 1984, rep. n. 4953, reg. soc. n. 42827, tribunale di Genova - BUSC n. 3002 208978,

10) società cooperativa di consumo «Cooperativa di consumo Armando Piaggio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Genova, costituita per rogito Pironi in data 20 agosto 1981, rep. n. 1827, reg. soc. n. 37106, tribunale di Genova - BUSC n. 2750/185412,

11) società cooperativa mista «Cooperativa finanziaria di garanzia marittimi Genova» a responsabilità limitata, con sede in Genova, costituita per rogito Jommi in data 18 luglio 1984, rep. n. 1050, reg. soc. n. 41600, tribunale di Genova - BUSC n. 2956/205774

12) società cooperativa di produzione e lavoro «Coop sport a r.l. - Cooperativa sportiva regionale Liguria», con sede in Arenzano (Genova), costituita per rogito Lainati in data 12 marzo 1979, rep. n. 3456, reg. soc. n. 34225, tribunale di Genova - BUSC n. 2885/200299;

13) società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa di servizi contro le tossicodipendenze» a responsabilità limitata, con sede in Sestri Levante (Genova), costituita per rogito Ferrando in data 15 gennaio 1985, rep. n. 84986, reg. soc. n. 4580, tribunale di Chiavari - BUSC n. 3001/208977,

Con decreto ministeriale 27 aprile 1993, le seguenti società cooperative, previa intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa agricola «Antica casa vinicola Angelo Mastroberardino - Avellino - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Avellino, costituita per rogito Piroli in data 27 novembre 1986, repertorio 7851, reg. soc. 4840, tribunale di Avellino - BUSC n. 1656/224592,

2) Società cooperativa agricola «Viribus Unitis - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Avella (Avellino), costituita per rogito Bellofiore in data 7 aprile 1983, repertorio 46742, reg. soc. 3386, tribunale di Avellino - BUSC n. 1449/198061,

3) Società cooperativa agricola «Cooperativa agricola di Beato - frazione di Quindici a responsabilità limitata», con sede in Quindici (Avellino), costituita per rogito Bellofiore in data 17 maggio 1974, repertorio 41417, reg. soc. 1476, tribunale di Avellino,

4) Società cooperativa agricola «La Flora - Società cooperativa agricola a r. l.», con sede in Casal di Principe (Caserta), costituita per rogito Musto in data 6 novembre 1986, repertorio 53283, reg. soc. 6327/87, tribunale di Santa Maria Capua Vetere - BUSC n. 3468/224481;

5) Società cooperativa agricola «Cooperativa agricola progresso di Casteldisasso» a responsabilità limitata, con sede in Castel di Sasso (Caserta), costituita per rogito Mauro in data 14 febbraio 1968, repertorio 13863, reg. soc. 32/68, tribunale di Santa Maria Capua Vetere - BUSC n. 933/105116.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1993, le seguenti società cooperative, previa intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa agricola «Società cooperativa a responsabilità limitata, agricola, La Suinicola del Sannio», con sede in Benevento, costituita per rogito Dell'Aquila in data 19 aprile 1983, repertorio 56479-4993, reg. soc. 2097, tribunale di Benevento - BUSC n. 957/198223,

2) Società cooperativa agricola «P.A R. Produttori agricoli riuniti» a responsabilità limitata, con sede in Benevento, costituita per rogito Barricelli in data 18 aprile 1986, repertorio 153044/22577, reg. soc. 2961, tribunale di Benevento - BUSC n. 1071/219515;

3) Società cooperativa agricola «Agro industriale Castelpotana (A I C) a r l», con sede in Castelpoto (Benevento), costituita per rogito Barricelli in data 13 giugno 1986, repertorio 154718/22734, reg. soc. 3033, tribunale di Benevento - BUSC n. 1087/220473;

4) Società cooperativa agricola «Cooperativa agricola zootecnica Fragneto Monteforte - Società cooperativa a r.l.», con sede in Fragneto Monteforte (Benevento), costituita per rogito Barricelli data 6 aprile 1977, repertorio 112006/13609, reg. soc. 1328, tribunale di Benevento - BUSC n. 718/151904;

5) Società cooperativa agricola «S. Bartolomeo-Val Padana S r l», con sede in S. Bartolomeo in Galdo (Benevento), costituita per rogito Barricelli in data 10 febbraio 1986, repertorio 150717/22362, reg. soc. 2900 tribunale di Benevento - BUSC n. 1056/217667;

6) Società cooperativa agricola «Cooperativa agricola S. Giorgio la Molara - Impegno e progresso» a responsabilità limitata, con sede in S. Giorgio la Molara (Benevento) costituita per rogito Barricelli in data 10 gennaio 1986, repertorio 150139/22279, reg. soc. 2925, tribunale di Benevento - BUSC n. 1061/218892;

7) Società cooperativa agricola «Cooperativa agricola allevatori Campocecere - S.r.l.», con sede in S. Salvatore Telesino (Benevento) costituita per rogito Delli Veneri in data 6 marzo 1974, repertorio 8142, reg. soc. 973, tribunale di Benevento - BUSC n. 538/132649;

8) Società cooperativa agricola «Cooperativa agricola a responsabilità limitata San Cataldo - S.c.r.l.», con sede in Sassinoro (Benevento) costituita per rogito Lombardi in data 1° ottobre 1984, repertorio 18327, reg. soc. 2390, tribunale di Benevento - BUSC n. 1004/206846;

9 Società cooperativa agricola «Società cooperativa agricola coltivatori diretti dell'Albero - soc. coop. a r.l.», con sede in San Bartolomeo in Galdo (Benevento) costituita per rogito Palmieri in data 17 maggio 1984, repertorio 417, reg. soc. 2359, tribunale di Benevento - BUSC n. 996/210144.

93A3569-93A3604-93A3605

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento di punzoni per l'identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Vanni Mazzetti S.r.l., con sede in Firenze, via Lamarmola, 29, assegnataria del marchio «554 FI» ha presentato regolare dichiarazione di smarrimento di tre punzoni recanti l'impronta del suddetto marchio.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Firenze.

93A3602

FERROVIE DELLO STATO - S.P.A.

Avviso agli obbligazionisti

Dal 1° luglio 1993 sono pagabili presso le banche sottoindicate, le seguenti cedole d'interesse relative al semestre gennaio 1993-giugno 1993:

cedola n. 8 del prestito obbligazionario 1989/1999 indicizzato nella misura del 6,781% netto;

cedola n. 6 del prestito obbligazionario 1990/1995 T.V. - Serie speciale Casse rurali ed artigiane nella misura del 6,869% netto;

cedola n. 5 del prestito obbligazionario 1990/2000 a tasso variabile con premio di rimborso nella misura del 6,694% netto,

Banca nazionale delle comunicazioni S.p.a. - Banca nazionale del lavoro S.p.a. - Banco di Napoli S.p.a. - Banco di Sicilia S.p.a. - Banco di Sardegna S.p.a. - Monte dei paschi di Siena - Credito italiano S.p.a. - Banca di Roma S.p.a. (Gruppo Cassa di risparmio di Roma) - Banca commerciale italiana S.p.a. - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania S.p.a. - Istituto bancario San Paolo di Torino S.p.a. - Banca popolare di Novara S.r.l. - Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane S.p.a. - Banca nazionale dell'agricoltura S.p.a. - Cassa di risparmio delle provincie lombarde S.p.a. - Credito romagnolo S.p.a. - Banca Fideuram S.p.a. - Banca popolare di Sondrio S.r.l.

Prestito obbligazionario 1989/1999 indicizzato

Si comunica inoltre che:

a) per le obbligazioni di istituti di credito mobiliare di cui all'art. 4, punto *A*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi lordi di aprile e maggio 1993 è risultato pari al 12,617%;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto *B*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti lordi corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di aprile e maggio 1993, è risultato pari al 12,080%;

c) la media aritmetica risulta, pertanto, pari al 12,348% equivalente al tasso semestrale del 5,99%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, per effetto dell'arrotondamento allo 0,05% per eccesso e della maggiorazione dello 0,40%, le obbligazioni frutteranno per il semestre luglio 1993-dicembre 1993, scadenza 1° gennaio 1994, cedola n. 9, un interesse lordo del 6,400% pari ad un rendimento del 5,600% al netto della ritenuta fiscale del 12,50%.

Prestito obbligazionario 1990/1995 T.V.
Serie speciale Casse rurali ed artigiane

Si comunica inoltre che:

a) per il campione di titoli pubblici, di cui all'art. 4, punto *B*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice, divisa per due, dei rendimenti lordi di aprile e maggio 1993, è risultato pari al 6,430%;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto *A*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice, divisa per due, dei rendimenti lordi corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di aprile e maggio 1993, è risultato pari al 6,040%;

c) la media aritmetica semplice risulta, pertanto, pari al tasso semestrale del 6,23%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, per effetto dell'arrotondamento allo 0,05% più vicino e della maggiorazione dello 0,20%, le obbligazioni frutteranno per il semestre luglio 1993-dicembre 1993, scadenza 1° gennaio 1994, cedola n. 7, un interesse lordo del 6,450%, pari ad un rendimento del 5,644%, al netto della ritenuta fiscale del 12,50%.

Prestito obbligazionario 1990/2000 a tasso variabile
con premio di rimborso

Si comunica inoltre che:

a) per il campione di titoli pubblici, di cui all'art. 4, punto *A*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti effettivi annui lordi di aprile e maggio 1993, è risultato pari al 12,860%;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto *B*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti lordi corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di aprile e maggio 1993, è risultato pari al 12,080%;

c) la media aritmetica semplice risulta, pertanto, pari al 12,470% equivalente al tasso semestrale del 6,05%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, per effetto dell'arrotondamento allo 0,05% più vicino e della maggiorazione dello 0,25%, le obbligazioni frutteranno per il semestre luglio 1993-dicembre 1993, scadenza 1° gennaio 1994, cedola n. 6, un interesse lordo del 6,300%, pari ad un rendimento del 5,513%, al netto della ritenuta fiscale del 12,50%.

N.B. — I rendimenti dei BOT sono calcolati ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759.

93A3620

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio 21
PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele 146
Libreria dell UNIVERSITA
di Lidia Cornacchia
Via Galilei angolo via Gramsci

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie 69
POTENZA
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G MAURO
Corso Mazzini 89
COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma 31
REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi 23
SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti 4
AVELLINO
Libreria CESA
Via G Nappi 47
BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori 71
CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante
CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I 253
FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA
NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo 51
SALERNO
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco 66

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti, 36/B
FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz 2/F
MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
PIACENZA
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre 160
REGGIO EMILIA
Cartolibreria MODERNA - S c a r l
Via Farini 1/M
RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini 16
PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa 15

UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
FROSINONE
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima 15
LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto 28/30
LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio 7
RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8
ROMA
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civilta del Lavoro, 124
L E G - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone, 28
TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
VITERBO
Libreria AR di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Localita Pietrare

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola 25
LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli 5
SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera 23
BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII 74
BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste 13
COMO
Libreria NANI
Via Cairoli 14
CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi 72
MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I 32
PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Universita
Libreria TICINUM
Corso Mazzini 2/C
SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi 14
VARESE
Libreria PIROLA
Via Albuzzi 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
MACERATA
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica 11
PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E M
Via Capriglione, 42-44
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri 31
ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pieta, 20

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele, 65
BARI
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria 4
◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti, 9
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
LECCE
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro 28
MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
CAGLIARI
Libreria DESSÌ
Corso V Emanuele 30/32
NUORO
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando, 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c
Corso Amedeo, 23/27
◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s a s
Via S Paolino, 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 345.000
- semestrale	L. 188.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 63.000
- semestrale	L. 44.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 193.000
- semestrale	L. 105.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 63.000
- semestrale	L. 44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 193.000
- semestrale	L. 105.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 664.000
- semestrale	L. 366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 4 8 0 9 3 *

L. 1.300